

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 gennaio 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2012, n. 30.

Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2012, n. 31.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013-2015. Modificazioni di leggi regionali Pag. 5

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 novembre 2012, n. 10/R.

Regolamento regionale recante "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte)." ... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2012, n. 13.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali') Pag. 12

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 5 dicembre 2012, n. 20.

Disposizioni in materia di inquinamento acustico Pag. 13

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2012, n. 19.

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti Pag. 16

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2012, n. 20.

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione Pag. 37

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2012, n. 21.

Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980 Pag. 44



REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 43.

Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1-bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria. Pag. 44

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 44.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011 Pag. 47

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2012, n. 18.

Ordinamento del servizio sanitario regionale ... Pag. 48

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2012, n. 19.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2011 Pag. 65

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2012, n. 52.

Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne), Modifiche all'art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all'art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) Pag. 67

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2012, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise) Pag. 68



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2012, n. 30.

Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 27 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica.

1. Impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento del ricorso promosso dalla Regione ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 15, comma 22 e 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'adeguamento agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica ivi indicati, lo stanziamento iscritto nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2012 nell'UP13 1.15.02.13 - Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica, è incrementato di € 30.890.000.

2. Gli interventi necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono individuati, per gli anni successivi, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2013/2015.

Art. 2.

Modificazioni di disposizioni in materia di finanza locale

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per l'anno 2012, ai trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione, già rideterminato in € 111.845.046 dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012), è rideterminato in € 111.345.046 di cui € 99.815.389 destinati al finanziamento dei Comuni.

2. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per l'anno 2012, ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, già rideterminato in € 116.986.982,72 dall'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 19/2012, è rideterminato in € 117.486.982,72.

3. La lettera c) del comma 5 dell'art. 16 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), è abrogata.

4. All'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 30/2011 le parole: «Il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma costituisce indice di virtuosità ai fini del riparto della quota di risorse finanziarie di cui all'art. 16, comma 5, lettera c)» sono soppresse.

5. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione individuati nel-

l'allegato A alla legge regionale n. 30/2011, già modificati dalla legge regionale 27 marzo 2012, n. 8 (Adeguamento del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modificazioni di leggi regionali), e dalla legge regionale n. 19/2012 e le correlate disposizioni previste da leggi regionali sono ulteriormente modificati come risulta dall'allegato A alla presente legge e dal presente articolo.

6. L'autorizzazione di spesa per il bonus energia a sostegno delle famiglie a basso reddito di cui all'art. 6 della legge regionale n. 30/2011, determinata in € 1.800.000 per l'anno 2012, è rideterminata in € 2.000.727,29 (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.).

7. L'autorizzazione di spesa per il trasferimento al Comune di Aosta dei fondi necessari per la gestione del Centro comunale immigrati extracomunitari di Aosta (CCIE), di cui all'art. 23 della legge regionale n. 30/2011, determinata in € 370.000 per l'anno 2012, è rideterminata in € 400.000 (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.).

8. Dopo il comma 2 dell'art. 67 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è aggiunto il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). L'onere a carico degli enti locali derivante dall'applicazione del presente comma è determinato, per l'anno 2012, in complessivi € 180.000 (UPB 1.4.2.13 - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'ordine pubblico e sicurezza del territorio - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.»

9. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2012 è sostituito dal seguente:

«4. Per le finalità di cui alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), è autorizzata la spesa di € 495.000 per l'anno 2012, di cui € 95.000 nell'UPB 1.4.2.17 (Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore del turismo e impianti a fune) e € 400.000 nell'UPB 1.4.2.26 (Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per strutture turistico-sportive e impianti a fune). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.»

10. Le disposizioni vigenti riguardanti il sistema di tesoreria unica non si applicano agli enti locali della Regione e alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali.

11. Per l'anno 2012, gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 18 e 19 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), possono essere finanziati con le risorse di cui al Fondo regionale per le politiche sociali e al Fondo nazionale per le politiche sociali.

12. Al comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), le parole: «almeno ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quando se ne presenti la necessità».

13. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2011 è inserito il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione, per gli anni 2012/2014, variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dai commi 1 e 2.»



Art. 3.

Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30

1. Il comma 2 dell'art. 42 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è sostituito dal seguente:

«2. La Regione procede al rimborso dei tributi di sua competenza, versati in eccesso, per importi superiori a € 15.».

2. La disposizione di cui all'art. 42, comma 2, della legge regionale n. 30/2009, come modificato dal comma 1, si applica con decorrenza dal 1° luglio 2012.

Art. 4.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale

1. La quota a carico della Regione per l'attuazione degli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) relativa al periodo 2007/2015, già determinata dall'art. 50, comma 5 della legge regionale n. 30/2011 in € 31.051.443, è rideterminata in € 29.297.443, di cui € 2.756.414 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'anno 2012 (UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007-2013 oggetto di cofinanziamento FAS - parz.).

Art. 5.

*Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente
Modificazione all'art. 46 della legge regionale n. 30/2011*

1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata in € 291.133.677,00 per l'anno 2012 dall'art. 46, comma 1, della legge regionale n. 30/2011, è ridotta di € 1.890.000 ed è così ripartita:

a) trasferimenti all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), per € 269.845.984 (UPB 01.09.01.10 Trasferimenti all'Azienda regionale Unità Sanitaria Locale) dei quali € 250.880.000 per l'anno 2012 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e:

1) € 1.850.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali;

2) € 204.000 per iniziative di formazione professionale;

3) € 7.950.000 per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca;

4) € 8.325.500 per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario regionale;

5) € 636.484 per la copertura del disavanzo di gestione all'Azienda USL relativo al bilancio di esercizio 2011;

b) spese per il servizio sanitario regionale per € 19.397.693 (UPB 01.09.01.11 Interventi per il servizio sanitario regionale), così suddivisi:

1) € 18.004.573 per il rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva;

2) € 1.393.120 per interventi diretti della Regione.

Art. 6.

Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68 (Interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard), l'autorizzazione di spesa di € 25.000 per l'anno 2012, iscritta nell'UPB 1.7.3.20 - Contributi per investimenti per i beni culturali - dello stato di previsione delle spese, è destinata al concorso nelle spese di restauro e recupero di immobili.

Art. 7.

*Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia
Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3*

1. Le domande presentate nell'anno 2012 per l'ottenimento dei contributi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), e non finanziate per le limitazioni agli impegni di spesa conseguenti alla rideterminazione degli aggiuntivi di concorso alla finanza pubblica di cui al decreto-legge n. 95/2012 sono ripresentate d'ufficio nell'anno 2013 e sono ammesse a finanziamento, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con priorità rispetto alle nuove domande. Di tale nuova modalità di rappresentazione delle domande è data comunicazione, da parte della struttura regionale competente, alla platea dei soggetti interessati mediante forme di pubblicità idonee, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Art. 8.

Interventi in materia di politica del lavoro

1. L'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 49 della legge regionale n. 30/2011, per l'attuazione dei piani triennali degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 668/XIII del 15 luglio 2009, integrata con deliberazione del Consiglio regionale n. 1926/XIII del 27 luglio 2011, e con deliberazione del Consiglio regionale n. 2493/XIII del 21 giugno 2012, come incrementata dall'art. 15 della legge regionale n. 19/2012, è ulteriormente incrementata di 327.000 euro per l'anno 2012 (UPB 1.11.8.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale).

2. La Regione assicura il finanziamento delle domande pervenute entro il 31 dicembre 2011 per la concessione dei contributi, ai datori di lavoro, previsti nell'ambito del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro al fine di favorire l'assunzione di lavoratori disabili, svantaggiati e molto svantaggiati e l'adattamento dei posti di lavoro, richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2012 la maggiore spesa di € 56.800 che trova copertura nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo delle risorse iscritte nell'UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi) della parte prima del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014.

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla legge regionale n. 30/2011, dalla legge regionale n. 8/2012 e dalla legge regionale n. 19/2012, sono modificate per l'anno 2012 nella misura indicata nell'allegato B.

Art. 10.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2012/2014 sono apportate, per l'anno 2012, variazioni, sia in diminuzione sia in aumento, per € 36.336.051,62 come indicate rispettivamente negli allegati C e D.



Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 novembre 2012.

ROLLANDIN

(Omissis).

12R0783

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2012, n. 31.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013-2015. Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 4 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Art. 1.

Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali.

1. Gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati per l'anno 2013, limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 2, per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi, per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive, a valere sulle seguenti leggi regionali:

a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati);

b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);

c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

d) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);

e) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

f) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

g) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

h) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

i) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

j) 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);

k) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

l) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);

m) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

n) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

o) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.a. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

p) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);

q) 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).

2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 31 dicembre 2012 in scadenza dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2014.

3. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 31 dicembre 2012 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

4. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale Finaosta S.p.a. o alle banche convenzionate, entro il 22 febbraio 2013, per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2013 ed entro il 26 aprile 2013, per le rate con scadenza successiva.

Art. 2.

Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione

1. Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), per la sospensione delle quote capitali sui mutui con contributo in conto interessi della Regione sono prorogate, limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 2, per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi, per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive.

2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 31 dicembre 2012 in scadenza dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2014.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per il triennio 2013/2015 in complessivi € 300.000, è finanziato con le disponibilità presenti sul fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.a. ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2006.

Art. 3.

Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia

1. Gli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale n. 1/2009 sono prorogati, alle condizioni ivi previste, per l'anno 2013.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per l'anno 2013 in complessivi € 1.500.000, è finanziato mediante le risorse del Fondo regionale per le politiche sociali di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.).



Capo II

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 4.

Disposizioni in materia di personale regionale

1. Per l'anno 2013, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 20 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2013 e non oltre il 20 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2013.

Art. 5.

Disposizioni per il contenimento della spesa per iniziative turistiche e culturali

1. Le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali), concernenti le limitazioni alla spesa a carico del bilancio regionale per le iniziative turistiche e culturali, continuano a trovare applicazione anche per il triennio 2013/2015.

Art. 6.

Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica

1. Sino alla completa definizione delle funzioni comunali da esercitare in forma associata e dei relativi fabbisogni di personale, e comunque per l'anno 2013, è fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ad eccezione di quelle da effettuarsi nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi necessarie ad assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi dei predetti servizi definiti dalla Giunta regionale. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, gli enti locali sono in ogni caso tenuti ad avviare le procedure di mobilità di cui all'art. 43, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), con riferimento al personale appartenente alla medesima categoria e posizione in servizio presso altri enti locali. Per le assunzioni a tempo determinato, si applicano, anche per il 2013, le limitazioni stabilite con la deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 30/2011.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 7.

Disposizioni in materia di personale regionale

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 84 unità di personale assegnate all'organico del Consiglio regionale, di cui 9 unità con qualifica di dirigente, e 2.865 unità di personale, di cui 141 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

- a) Giunta regionale: 2.070 unità di personale, di cui 137 unità con qualifica di dirigente;
- b) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;
- c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 167 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;
- d) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, i segretari particolari, definiti in 10 unità di personale di cui 1 unità assegnata all'organico del Consiglio regionale, sono collocati al di fuori della dotazione organica. La spesa è autorizzata per l'anno 2013, per € 860.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) e per € 90.000 (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, 11, commi 1 e 2-bis, della legge regionale n. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

4. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in € 128.742.464 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, di cui:

a) € 124.790.504 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento economico del personale regionale), suddivisi in euro 124.052.604 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta regionale, ivi compresi € 150.000 per l'attribuzione dell'indennità di trasferta al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, ed € 737.900 per il personale dell'ex direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato;

b) € 3.951.960 per il personale assegnato all'organico del Consiglio regionale (UPB 1.1.1.10 Consiglio regionale - parz.).

5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo.

6. Le risorse finanziarie destinate al Fondo per la quarta progressione orizzontale ai sensi dell'art. 141 del contratto collettivo regionale di lavoro del 13 dicembre 2010, che risultino in eccesso a seguito dell'erogazione della medesima al personale avente diritto, costituiscono economia di spesa.

7. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 22/2010, la spesa degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione è autorizzata, per l'anno 2013, per € 255.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) a carico dell'Amministrazione regionale e per € 225.000 a carico della Presidenza del Consiglio regionale (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

8. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 14, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 22/2010, la spesa dei collaboratori di supporto è autorizzata, per l'anno 2013, per € 50.000 a carico dell'Amministrazione regionale (UPB 1.01.01.11 Giunta regionale e Presidente della Regione - parz.) e per € 50.000 a carico della Presidenza del Consiglio regionale (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

9. Per le finalità di cui all'art. 53 della legge regionale n. 22/2010, è autorizzata la spesa per l'importo di € 200.000 a decorrere dall'anno 2013 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse - parz.).

10. La spesa relativa alla gestione e al funzionamento della Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'art. 36 della legge regionale n. 22/2010 è autorizzata nel limite di € 180.000 a decorrere dall'anno 2013 (UPB 1.03.01.11 — Comitati e commissioni — parz.).

11. Per le finalità di cui agli articoli 29 e 66 della legge regionale n. 22/2010 e 8 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 16 (Disposizioni in materia di telelavoro), è autorizzata la spesa per complessivi € 18.000 a decorrere dall'anno 2013 (UPB 1.03.01.11 Comitati e commissioni - parz.).

12. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo degli importi di cui al comma 5 non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 30/2009.



13. La spesa relativa alle pari opportunità e il benessere organizzativo dei lavoratori del comparto unico regionale di cui all'art. 66 della legge regionale n. 22/2010 è autorizzata nel limite di € 58.000 a decorrere dall'anno 2013 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.).

14. Per le finalità di cui all'art. 56 della legge regionale n. 22/2010, come disciplinato dall'art. 15, comma 2, del C.C.R.L. del 13 gennaio 2012, è autorizzata la spesa per l'importo di € 200.000 a decorrere dall'anno 2013 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse - parz.).

Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI

Art. 8.

Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in € 234.811.259 per l'anno 2013.

2. Per l'anno 2013, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in deroga alla legge regionale n. 48/1995, in relazione agli impatti sulla finanza regionale e locale derivanti dalla partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nonché a quelli di perequazione e di solidarietà e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti.

3. Per l'anno 2013, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'art. 5 della legge regionale n. 48/1995 nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, € 95.170.000 (Area omogenea 1.4.1 Trasferimenti di finanza locale senza vincolo di destinazione);

b) interventi per programmi di investimento, € 11.434.005 (Area omogenea 1.4.3 Speciali programmi di investimento) da utilizzare:

1) quanto ad € 9.000.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II del titolo IV della legge regionale n. 48/1995;

2) quanto ad € 2.434.005, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, € 128.207.254 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 48/1995 (Area omogenea 1.4.2 Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; UPB 1.15.1.10 Oneri per interessi - parz. e UPB 1.15.1.30 Quote capitale per ammortamento mutui - parz.).

4. Per l'anno 2013, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per € 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'art. 6, comma 2-bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per € 85.978.471, al finanziamento dei Comuni;

c) per € 3.750.000, al finanziamento delle Comunità montane;

d) per € 1.000.000, al Comune di AOSTA quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione.

5. Per l'anno 2013, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), pari a € 3.220.000, è destinata a spese di investimento.

6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

7. I Comuni concorrono al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 48/1995.

8. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

9. Per l'anno 2013, le risorse disponibili derivanti dai sovracani idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, sono determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009; le ulteriori risorse disponibili sono accantonate in un fondo vincolato costituito presso il BIM per il finanziamento di specifici interventi in materia assistenziale e sanitaria.

10. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 9 aprile 2010, n. 14 (Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta)), le parole: «dalla data di scadenza naturale dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 aprile 2015 o dalla data di scadenza naturale dell'incarico, se successiva».

11. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), per le Comunità montane e il Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), fino al 31 dicembre 2013, il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale non ha destinazione vincolata a spese di investimento.

12. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del regolamento regionale n. 1/1999, fino al 31 dicembre 2013 le Comunità montane possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle sole spese correnti correlate all'esercizio in forma associata delle funzioni comunali in ambito socio-assistenziale per gli anziani e i minori; in deroga al medesimo disposto, il BIM può utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento di tutte le spese correnti.

13. I commi 4 e 5 dell'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), sono abrogati.

14. Al comma 3 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 48/1995, dopo la parola: «stabilisce» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale.».

15. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), gli enti locali approvano il bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 entro il 28 febbraio 2013. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015, gli enti locali sono autorizzati alla gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa del secondo anno dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato, con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 9 della legge regionale n. 48/1995. L'esercizio provvisorio è limitato all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie e adeguatamente motivate per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente locale.

Art. 9.

Fondo per speciali programmi di investimento – FoSPI

1. Ai fini del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2011/2013 la spesa complessiva di € 38.722.139, già determinata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è rideterminata in € 36.868.721 (UPB 1.4.3.20) e ripartita nel quadriennio 2011/2014 ed è così suddivisa per gli anni 2013 e 2014:

a) anno 2013 € 9.000.000;

b) anno 2014 € 7.385.831.



2. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2011 è abrogato.

3. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014, la spesa complessiva di € 17.894.132, già rideterminata ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 30/2011, è ulteriormente rideterminata in € 17.862.504 (UPB 1.4.3.20) e ripartita nel quinquennio 2012/2016 ed è così suddivisa per gli anni 2014 e 2015:

- a) anno 2014 € 1.614.169;
- b) anno 2015 € 9.000.000.

All'autorizzazione della spesa residua di € 7.222.826, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2014/2016.

4. L'approvazione e il finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014 sono rinviati all'anno 2014, ad eccezione dei progetti già presentati alla data del 1° agosto 2012 e per i quali la relativa spesa sia già stata approvata e impegnata. Resta salva la facoltà di concedere, limitatamente ai progetti esecutivi la cui istruttoria abbia dato esito positivo, il contributo sulle spese progettuali di cui all'art. 21 della n. 48/1995.

5. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2013/2015, la spesa complessiva di € 15.000.000, già rideterminata ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge regionale n. 30/2011, è ulteriormente rideterminata in € 13.444.327. La realizzazione delle opere inserite nel programma FoSPI 2013/2015 è posticipata al triennio 2016/2018 e l'approvazione e il finanziamento dei progetti esecutivi sono rinviati all'anno 2016. Il termine di cui all'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 48/1995 per la presentazione dei progetti esecutivi relativi al programma FoSPI 2013/2015 è posticipato di un anno.

6. L'attuazione del programma FoSPI 2014/2016 è posticipata al triennio 2017/2019. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI 2014/2016 i termini previsti dall'art. 20, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 48/1995 sono posticipati di un anno. La relativa spesa di riferimento, già determinata in € 15.000.000 ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 30/2011, è rideterminata in € 9.000.000. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2017/2019.

7. In deroga alla legge regionale n. 48/1995, le eventuali economie realizzate dalla gestione dei residui e dalla gestione della competenza nell'ambito dell'UPB 1.4.3.20 sono destinate in sede di assestamento del bilancio alla medesima UPB.

8. Dopo il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, lettera b), numero 2), i progetti esecutivi possono essere ammessi a finanziamento anche se comportano modificazioni rispetto al progetto preliminare a condizione che vi sia un risparmio nei costi di investimento, rimangano inalterate le funzionalità principali del progetto preliminare e sia dimostrata la perdurante convenienza economica, anche sotto forma di minore onerosità di gestione o di maggiore risparmio energetico, dell'opera modificata.»

Art. 10.

*Fondo regionale per le politiche sociali.
Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), le parole: «di quelli ricompresi nella finanza locale» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2001, è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2013, al finanziamento del Fondo si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in deroga a quanto disposto dalla medesima legge, integrate da eventuali risorse aggiuntive di finanza regionale o derivanti da finanziamenti statali ed europei.»

3. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali è determinata, per l'anno 2013, in € 18.070.000 (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.; UPB 1.4.2.22 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per strutture destinate all'assistenza sociale - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti di finanza locale sono individuati secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995. L'autorizzazione di spesa comprende le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.

Art. 11.

Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata, per il triennio 2013/2015, in € 3.257.522 per l'anno 2013, € 1.953.785 per l'anno 2014 ed € 2.200.634 per l'anno 2015 (UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

Art. 12.

Piani di edilizia scolastica

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), le parole: «2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e 2013».

2. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in complessivi € 1.000.000 per l'anno 2013 (UPB 1.4.2.25 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per strutture destinate all'istruzione e alla cultura - parz.).

Art. 13.

Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18

1. L'art. 12 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), è abrogato.

Capo V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 14.


Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata per il triennio 2013/2015 in € 277.877.670 per l'anno 2013, in € 272.657.670 per l'anno 2014 e in € 265.657.670 per l'anno 2015 ed è ripartita in:

- a) finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
- b) finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in € 276.027.670 per l'anno 2013, € 270.807.670 per l'anno 2014 ed € 263.807.670 per l'anno 2015, di cui annui € 12.972.000 per il saldo della mobilità sanitaria (Area Omogenea 1.9.1. Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in annui € 1.850.000 per il triennio 2013/2015 (Area Omogenea 1.9.2. Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA).



4. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata, per il triennio 2013/2015, in € 2.150.000 per l'anno 2013, in € 1.650.000 per l'anno 2014 e in € 1.150.000 per l'anno 2015. Tali somme sono trasferite annualmente all'Azienda USL (UPB 01.09.05.20 Spesa per gli investimenti in ambito sanitario) che deve predisporre un piano di interventi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).

5. A decorrere dall'anno 2013, gli oneri per la mobilità sanitaria sono sostenuti dall'Azienda USL che vi provvede con le risorse appositamente trasferite nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2.

6. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Per la spesa di personale, resta fermo quanto stabilito dall'art. 46, comma 5, della legge regionale n. 30/2011.

8. Gli oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti della Regione, degli enti del comparto unico regionale e delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione assenti dal servizio per malattia sono posti a carico dell'Azienda USL che vi provvede con le risorse trasferite nell'ambito del finanziamento ordinario dei LEA.

Capo VI

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 15.

Interventi in materia di politica del lavoro

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2493/ XIII del 21 giugno 2012, è rideterminata per il triennio 2013/2015 in complessivi € 17.736.500, annualmente così suddivisa:

anno 2013 € 6.019.900;

anno 2014 € 5.858.300;

anno 2015 € 5.858.300;

(UPB 01.11.08.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale;

UPB 01.11.08.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro parte corrente;

UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

2. Il finanziamento degli interventi del piano di cui al comma 1 può essere oggetto di spesa da parte del programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013.

Art. 16.

Contributi per i lavoratori disabili Modificazione alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89

1. L'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89 (Norme integrative alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, concernente: interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap), è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Alle cooperative che abbiano come soci o dipendenti soggetti portatori di handicap, come individuati dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 (Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini

portatori di handicap), il contributo può essere concesso, a scelta del beneficiario:

a) nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;

b) in regime de minimis, ai sensi della normativa europea vigente.

2. Possono inoltre essere riconosciuti, nella determinazione dell'ammontare dei contributi, alle condizioni di cui all'art. 42 del regolamento (CE) n. 800/2008, i costi totali o parziali relativi al tempo impiegato per l'affiancamento di personale di sostegno ai soggetti portatori di handicap.

3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità, anche procedurali, per la concessione dei contributi di cui al presente articolo. La predetta deliberazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 17.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

1. La Regione attua, nel periodo 2007/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale previsto dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/2007/3867 del 7 agosto 2007, del Programma operativo Competitività regionale 2007 - 2013, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la quota, a carico della Regione, di € 34.639.235, così suddivisa:

a) € 8.785.913, quale quota di cofinanziamento a carico della Regione prevista dal piano finanziario del Programma operativo, che viene determinata complessivamente per il triennio 2013/2015 in € 1.330.910 interamente assegnata alla competenza 2013;

b) € 25.853.322, di cui € 16.355.301 già autorizzati nelle annualità 2010, 2011 e 2012, quale quota aggiuntiva di risorse regionali per il periodo 2007/2015 e che viene determinata complessivamente per il triennio 2013/2015 in € 9.498.021, annualmente così suddivisa:

anno 2013 € 3.721.370;

anno 2014 € 5.676.651;

anno 2015 € 100.000;

(UPB 01.11.09.20 Programma competitività regionale 2007/2013 parz.).

4. La Regione attua, nel periodo 2007/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la spesa complessiva, a carico della Regione, di € 35.869.443, così suddivisa:

a) € 21.401.469 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, che viene determinata complessivamente, per il triennio 2013/2015, in € 3.819.055 annualmente così suddivisa:

anno 2013 € 3.655.055;

anno 2014 € 82.000;

anno 2015 € 82.000;



b) € 14.467.974 quale quota aggiuntiva di risorse regionali che, per il triennio 2013/2015, viene annualmente così suddivisa:

anno 2013 € 2.293.323;

anno 2014 € 6.174.651;

anno 2015 € 6.000.000;

(UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di cofinanziamento FAS).

6. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2007/2015, dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinati, per il periodo 2013/2015, in complessivi euro 3.177.131, annualmente così suddivisi:

anno 2013 € 1.137.131;

anno 2014 € 1.020.000;

anno 2015 € 1.020.000;

(UPB 01.11.09.21 Programmi cooperazione territoriale 2007/2013 - parz.).

7. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo, già finanziate nell'ambito di Unità previsionali di base diverse da quelle indicate ai commi 3, 5 e 6, possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

8. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del programma obiettivo n. 2 occupazione previsto dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e dal regolamento (CE) n. 1083/2006.

9. Per le finalità di cui al comma 8, è autorizzata, per il periodo 2013/2015, la quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale di € 2.674.610 interamente assegnata all'annualità 2013 (UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007/2013 - parz.).

Art. 18.

Programma di sviluppo rurale 2007/2013

1. La Regione attua gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C (2008) 734 del 18 febbraio 2008 e con deliberazione del Consiglio regionale 3399/XII del 20 marzo 2008, in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2013/2015, una spesa a carico della Regione di € 18.000.000 (UPB 1.11.09.23 Programma sviluppo rurale 2007/2013), così suddivisa:

a) € 860.000 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'anno 2013;

b) € 17.140.000 quale quota aggiuntiva di risorse regionali, come definita dal capitolo 8 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 per la piena realizzazione del programma stesso, annualmente così suddivisa:

anno 2013 € 7.140.000;

anno 2014 € 5.000.000;

anno 2015 € 5.000.000.

3. L'autorizzazione di spesa per la gestione e la valutazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2013/2015, in € 1.050.000 (UPB 01.11.09.10 Programma sviluppo rurale 2007/2013 - spese correnti), ed è ripartita in annui euro 350.000.

Art. 19.

Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.a. legge regionale n. 7/2006

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di Finaosta S.p.a. ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2006, è autorizzata, per il triennio 2013/2015, la spesa annua di € 5.912.000 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.);

UPB 1.9.5.10 Spesa corrente relativa ad investimenti sanitari;

UPB 1.6.3.10 Interventi nell'ambito delle strutture universitarie - parte corrente - parz.;

UPB 1.15.2.21 Altri interventi di investimento non ripartibili - parz.).

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2006, dopo le parole «appositi incarichi conferiti dalla Regione» sono inserite le seguenti: «, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente,».

Art. 20.

Contributo alla società Autoporto S.p.a. per il concorso nell'ammortamento di mutui per la realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale. Modificazione alla legge regionale n. 30/2011.

1. Al comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 30/2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ripartizione del predetto contributo, ai fini dell'imputazione al bilancio della società Autoporto S.p.a., nella quota in conto capitale per la realizzazione delle opere e in conto interessi a copertura degli oneri finanziari connessi all'intervento è determinata nell'ambito di apposita convenzione.».

Art. 21.

*Finanziamento della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales
Modificazioni alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7*

1. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«3. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, la Regione eroga un finanziamento annuale alla Chambre determinato con legge di bilancio, tenuto anche conto degli oneri per la gestione dell'Albo regionale delle imprese artigiane di cui alla legge regionale n. 34/2001. Nelle more del trasferimento di cui all'art. 11, comma 1, la Regione mette a disposizione i locali per la sede della Chambre ovvero tiene conto, nella determinazione del finanziamento annuale, delle spese sostenute dalla Chambre per gli oneri di locazione.».

2. Il comma 3-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2002 è abrogato.

Art. 22.

*Disposizioni in materia di società regionali.
Modificazioni alle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 81 e 20 dicembre 2010, n. 44*

1. Alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 1 dell'art. 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per renderle fruibili ai cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 3, come modificato dalla lettera a), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale.».

2. L'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), è sostituito dal seguente:

«1. L'oggetto sociale della società di servizi comprende lo svolgimento di servizi di interesse generale diretti alla promozione della coesione sociale mediante il supporto alle attività e alle funzioni che istituzionalmente competono all'Amministrazione regionale ed in particolare i seguenti:».



3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 10, comma 3, della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014), in materia di riordino e di riduzione della spesa pubblica regionale, la composizione degli organi societari delle società partecipate dalla Regione resta disciplinata dalle disposizioni legislative regionali vigenti.

Capo VII

INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL
TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 23.

*Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41*

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è autorizzato, per l'anno 2013, in euro 5.100.000 (UPB 01.14.1.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è prorogata fino al 31 dicembre 2015 ed è rideterminata in annui € 200.000 per il triennio 2013/2015 (UPB 01.14.1.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

3. Per la spesa di personale, resta fermo quanto stabilito dall'art. 57, comma 3, della legge regionale n. 30/2011.

Art. 24.

*Parco naturale del Mont Avic.
Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18*

1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è autorizzato, per l'anno 2013, in euro 1.100.000 (UPB 01.14.02.10 Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali - parz.).

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è rideterminata, per il triennio 2013/2015, in annui € 70.000 (UPB 01.14.02.20 Investimenti per i parchi e le riserve naturali - parz.).

3. Per gli importi e i periodi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

Art. 25.

*Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.
Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31*

1. Al comma 4-bis dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), dopo le parole «Al finanziamento» sono inserite le seguenti: «per la gestione e».

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2009, nelle misure indicate nel medesimo allegato B.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2013/2015.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 novembre 2012.

ROLLANDIN

(Omissis).

12R0785

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 novembre 2012, n. 10/R.

Regolamento regionale recante "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte)."

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 49 del 6 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visti i regolamenti regionali 8 febbraio 2010, n. 2/R e 22 febbraio 2010, n. 6/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 66-4995 del 28 novembre 2012;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte) è inserito il seguente:

«2-bis. L'iscrizione all'albo non è prevista per le pubbliche amministrazioni qualora eseguano interventi in amministrazione diretta e per i cittadini beneficiari di uso civico.».



2. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 6 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R, è abrogata.

3. Dopo l'art. 11 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R, è inserito il seguente:

«11-bis (*Imprese con analoghe qualifiche attestate da altre regioni, province autonome o altri Stati membri dell'Unione europea*). — 1. Ogni riferimento normativo, relativo alle imprese iscritte all'albo e riguardante l'esercizio dell'attività lavorativa, è esteso alle imprese con analoghe qualifiche attestate da altre regioni, province autonome o altri Stati membri dell'Unione europea.

2. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, le analoghe qualifiche sono possedute dalle imprese che contano nel proprio organico almeno un addetto, legato stabilmente ed in modo esclusivo, in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale acquisite tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti.»

Art. 2.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 28 novembre 2012

COTA

12R0762

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2012, n. 13.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali').

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte n. 47 del 22 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 9 giugno 1994, n. 18

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»), come modificato dall'articolo 61 della legge regionale n. 8 gennaio 2004, n. 1, le parole «detto contributo non può superare l'importo massimo di lire 50.000.000.» sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. n. 18/1994

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. n. 18/1994, le parole «Finpiemonte S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto gestore».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. n. 18/1994

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 18/1994 è sostituito del seguente:

«Art. 16 (*Finanziamenti a tasso agevolato*). — 1. La giunta regionale può concedere alle cooperative sociali ed ai loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato con il concorso delle banche convenzionate.

2. La giunta regionale, sentita la conferenza regionale della cooperazione sociale, approva con propria deliberazione, il programma degli interventi.

3. La giunta regionale stabilisce con il programma degli interventi:

- a) l'importo massimo degli incentivi di cui al comma 1;
- b) le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1;
- c) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici concessi;
- d) le modalità di gestione degli strumenti di intervento;
- e) i criteri, le modalità ed i termini di concessione dei finanziamenti agevolati.

4. La giunta regionale può, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche agli atti di indirizzo di cui al comma 2, sentita la conferenza regionale della cooperazione sociale.

5. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo di rotazione. La gestione del fondo è affidata, con apposito contratto, al soggetto gestore dei fondi nel rispetto degli indirizzi formulati dalla giunta regionale.»

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 18/1994

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 18/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Norma finanziaria*). — 1. Per l'attuazione della presente legge nel biennio finanziario 2013-2014, agli oneri iscritti nell'ambito dell'UPB DB19042 del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale n. 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).»

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 2 e 6 della legge regionale n. 22 ottobre 1996, n. 76 (Modifiche alla legge regionale n. 9 giugno 1994, n. 18 «Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»»);

b) l'articolo 56 della legge regionale n. 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);

c) gli articoli 17 e 21 della legge regionale n. 18/1994.



La presente legge regionale n. sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 novembre 2012

COTA

12R0773

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 5 dicembre 2012, n. 20.

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 51/I-II del 18 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico», stabilisce norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitato dall'inquinamento acustico, ai fini di migliorare la qualità della vita e di tutelare la salute umana.

2. La presente legge stabilisce misure di prevenzione e di riduzione del livello di rumorosità, di risanamento ambientale delle aree acusticamente inquinate nonché i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio.

3. La presente legge, fatte salve le eccezioni espressamente considerate, non trova applicazione in caso di inquinamento acustico:

- a) nei luoghi di lavoro, ai quali si applica la disciplina specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- b) causato dai singoli veicoli o da attività o mezzi militari;
- c) generato dal comportamento delle persone, dalle attività domestiche e dagli animali;
- d) generato da impianti elettroacustici delle attività di protezione civile ed ordine pubblico;
- e) generato da infrasuoni ed ultrasuoni.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) «inquinamento acustico»: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitato o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitato o dell'ambiente esterno, o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) «ambiente abitato»: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive, ai quali la presente legge si applica limitatamente all'immissione di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività stesse;

c) «rumore ambientale»: suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, ferroviario, aereo o proveniente da siti di attività produttive;

d) «sorgenti sonore fisse»: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni, uniti agli immobili anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, gli impianti di risalita, industriali, artigianali, le aziende commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite alla movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

e) «sorgenti sonore mobili»: tutte le sorgenti sonore non comprese alla lettera d);

f) «ricettore»: l'ambiente destinato alla permanenza non saltuaria di persone ed utilizzato per le diverse attività umane, esposto all'inquinamento acustico causato da sorgenti sonore;

g) «clima acustico»: la condizione sonora esistente in una determinata porzione di territorio, derivante dall'insieme delle sorgenti sonore naturali ed artificiali;

h) «impatto acustico»: la variazione del clima acustico ovvero l'effetto prodotto o indotto in una determinata porzione di territorio, dovuto all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

i) «tempo di valutazione (TV)»: il tempo che determina il livello di valutazione di una sorgente sonora;

j) «livello di valutazione (LV)»: il livello continuo equivalente ponderato «A» prodotto da una sorgente sonora durante il tempo di valutazione, da confrontare con i valori limite e da misurarsi al ricettore;

k) «valore limite di immissione»: il valore massimo di rumore consentito nell'ambiente abitato o nell'ambiente esterno, misurato al ricettore;

l) «valore limite differenziale (VD)»: il valore massimo consentito risultante dalla differenza tra il livello di valutazione ed il livello sonoro rilevato nell'ambiente abitato in assenza di disturbo;

m) «rumore residuo»: il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante;

n) «valore limite di pianificazione (Lip)»: il valore limite di rumore, inferiore di 5 dB(A) al valore limite di immissione definito nella tabella 3 dell'allegato A per la zona acustica ove è ubicato il ricettore più esposto; tale valore deve essere garantito in fase di pianificazione di un nuovo impianto o in caso di modifica sostanziale di un impianto esistente;

o) «valore di attenzione»: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; tale valore è pari al valore limite di immissione definito nella tabella 3 dell'allegato A, aumentato di 10 dB(A) nel periodo diurno e di 5 dB(A) nel periodo notturno;

p) «valore di qualità»: il valore di rumore da conseguire gradualmente con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge; tale valore è inferiore di 3 dB(A) al valore limite di immissione definito nella tabella 3 dell'allegato A;

q) «piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.)»: la suddivisione, corredata da una relazione tecnica descrittiva, del territorio in zone acustiche omogenee, nelle quali siano applicabili i valori limite per il rumore ambientale in relazione all'uso del territorio stesso;

r) «unità abitativa»: il locale o l'insieme di locali adibiti alla permanenza di persone;

s) «manifestazione temporanea»: manifestazione di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile;

t) «piano di azione»: il piano destinato a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;

u) «mappatura acustica»: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico, che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;



v) «mappa acustica strategica»: la mappa redatta dai comuni competenti, finalizzata alla determinazione globale dell'esposizione al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore, ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;

w) «impianto IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)»: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'allegato F della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, recante «Valutazione ambientale per piani e progetti» e qualsiasi altra attività accessoria, tecnicamente connessa con le suddette attività, che possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento.

Art. 3.

Tecnico/tecnica competente in acustica

1. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e i requisiti d'accesso, nonché le competenze specifiche per l'iscrizione all'albo provinciale dei tecnici e delle tecniche competenti in acustica.

Art. 4.

Norme tecniche di misura e di strumentazione

1. Le tecniche di rilevamento e misurazione del rumore devono assicurare la riproducibilità e la confrontabilità dei dati rilevati e delle valutazioni eseguite. Le modalità per l'esecuzione delle misurazioni e le caratteristiche della strumentazione sono stabilite nell'allegato D.

Art. 5.

Piano comunale di classificazione acustica

1. Il comune elabora una proposta di piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.). Nell'individuazione di una classe acustica il comune deve tener conto del prevalente ed effettivo utilizzo dell'area stessa, considerando il criterio in base al quale di regola zone confinanti devono appartenere a classi acustiche i cui limiti non si discostino di più di 5 dB(A). A tal fine una zona urbanistica può contenere anche più di una zona acustica. La classificazione indicata nella tabella 1 dell'allegato A rappresenta una classificazione-tipo, proposta per l'elaborazione da parte dei comuni del P.C.C.A.

2. Il comune dispone la pubblicazione all'albo comunale per trenta giorni consecutivi della proposta di cui al comma 1. Entro tale termine chiunque può presentare le proprie osservazioni. Contestualmente al deposito all'albo comunale la deliberazione è trasmessa all'Agenzia provinciale per l'ambiente, di seguito denominata Agenzia, per l'espressione di un parere. Nel caso in cui un comune intenda classificare in un'altra classe acustica di cui alla tabella 1 dell'allegato A un'area confinante con altri comuni, la deliberazione è trasmessa anche ai comuni limitrofi per l'espressione dei relativi pareri. Tutti i pareri sono resi entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, essi si intendono resi in senso favorevole.

3. Il comune, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell'Agenzia, approva il P.C.C.A., provvede a darne avviso entro trenta giorni nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige e contestualmente ne trasmette copia alla Provincia autonoma di Bolzano. Qualora il P.C.C.A. si discosti dal parere dell'Agenzia, il comune è tenuto motivare le ragioni di questa difformità. Tali motivazioni fanno parte integrante della delibera di approvazione del P.C.C.A.

Art. 6.

Classificazione acustica e pianificazione urbanistica e territoriale

1. Nel piano urbanistico comunale (P.U.C.) sono consentiti l'individuazione, la modifica o l'ampliamento di zone, purché i valori limite non si discostino in misura superiore a 5 dB(A) da quelli delle zone confinanti, anche se appartenenti a comuni vicini.

2. Una deroga alle disposizioni di cui al comma 1 può essere concessa solo in caso di previsione di opportune misure di contenimento del rumore che consentano di rispettare i valori limite; i relativi oneri sono imputati ai costi di urbanizzazione primaria. La deroga e le misure di contenimento devono risultare da una valutazione d'impatto acustico, redatta da un tecnico/una tecnica competente in acustica; la valutazione

d'impatto acustico fa parte integrante della richiesta di variazione urbanistica. Alla riunione della Commissione urbanistica provinciale partecipa un/una rappresentante dell'Agenzia.

3. Nella richiesta di variazione del P.U.C. il comune deve indicare la classe acustica della zona oggetto di variazione.

4. All'interno delle zone di verde agricolo, bosco, prato e pascolo alberato, zone di verde alpino, ghiacciaio e zone rocciose sono consentiti l'individuazione, la modifica o l'ampliamento di zone, anche se i valori limite si discostano in misura superiore ai 5 dB(A) dalla classe acustica II, salvo quanto stabilito al comma 5.

5. Se nelle zone di cui al comma 4 sono previsti la realizzazione di nuove zone, modifiche od ampliamenti di quelle già esistenti, appartenenti alle classi acustiche IV e V, ad una distanza inferiore a 50 metri dalle unità abitative preesistenti, si applica la procedura di cui al comma 2.

6. Se nelle zone di classe acustica II è prevista la realizzazione di unità abitative nelle vicinanze di impianti o zone già esistenti, appartenenti alle classi acustiche IV e V, i titolari della concessione edilizia o di altro titolo sono tenuti ad adottare idonee misure di contenimento del rumore al fine di garantire il rispetto del valore limite della classe acustica II.

7. Nei casi di cui ai commi 2 e 5 le norme di attuazione del P.U.C. sono integrate con le prescrizioni relative alle misure atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico.

Art. 7.

Classificazione acustica delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali

1. Alle infrastrutture ferroviarie e stradali, agli aeroporti e agli eliporti si applica la normativa statale vigente.

2. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di nuove zone appartenenti alle classi acustiche I, II o III ad una distanza inferiore a 50 metri dal confine di proprietà dei tracciati della ferrovia, dell'autostrada nonché delle strade con un volume di traffico superiore a 3.000.000 di veicoli all'anno si applica la procedura di cui all'art. 6, comma 2.

3. Nell'elaborazione delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei piani d'azione si applica la normativa statale e comunitaria vigente.

4. La Giunta provinciale individua gli agglomerati, le infrastrutture stradali e ferroviarie, gli aeroporti e gli eliporti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

Art. 8.

Clima acustico ed impatto acustico

1. L'Agenzia stabilisce i criteri per la predisposizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di clima acustico e di impatto acustico.

Art. 9.


Impianti soggetti a valutazione di impatto acustico

1. La realizzazione di nuovi impianti o la modifica sostanziale di quelli già esistenti, rientranti nelle categorie dell'allegato B, è soggetta ad approvazione da parte dell'Agenzia, fatti salvi gli impianti previsti dalla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e quelli soggetti alla disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

2. Per l'approvazione degli impianti di cui al comma 1 deve essere presentata al comune, unitamente alla domanda di concessione edilizia ovvero unitamente alle previste autorizzazioni di legge, una valutazione d'impatto acustico che dimostri il rispetto del valore limite di pianificazione (Lip), come previsto dalla tabella 2 dell'allegato A.

3. La valutazione d'impatto acustico contiene:

a) la descrizione dell'impianto, delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno o notturno, con l'indicazione della durata, se continua o discontinua, della frequenza di esercizio e dell'eventuale compresenza di altre sorgenti;



b) la descrizione delle singole sorgenti di rumore previste, con indicazione della loro puntuale collocazione, delle modalità e dei tempi di funzionamento delle stesse;

c) la descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento acustico;

d) la descrizione del clima acustico ante operam presso i ricettori più esposti.

4. Il comune richiede un parere vincolante sul progetto all'Agenzia, la quale si pronuncia entro sessanta giorni.

5. Contro il parere dell'Agenzia è ammesso ricorso in unica istanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento al Comitato ambientale.

6. Per gli impianti soggetti ad autorizzazione ai sensi della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante «Norme per la tutela della qualità dell'aria», e non compresi nell'allegato B della presente legge, l'Agenzia può richiedere una valutazione di impatto acustico.

Art. 10.

Applicazione dei valori limite

1. I valori limite di immissione per le varie classi acustiche sono definiti nella tabella 3 dell'allegato A.

2. I valori limite di cui al comma 1 non si applicano alla rumorosità prodotta da:

- a) strade, ferrovie e aeroporti;
- b) attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali;
- c) attività di carico e scarico merci;
- d) attività di raccolta dei rifiuti urbani;
- e) attività di pulizia delle strade;
- f) attività di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici in rete;
- g) attività di carattere agricolo non industriale;
- h) cantieri, ad eccezione degli impianti di vaglio e frantumazione inerti;
- i) musica dal vivo o riproduzioni vocali;
- j) attività di cui agli articoli 11 e 12;
- k) campane, mortaretti e spari a salve, megafoni o altri impianti elettroacustici funzionali all'esercizio del culto.

3. Qualora, nonostante il rispetto dei valori limite di cui al comma 1, permanga il disturbo della quiete pubblica, il sindaco/la sindaca del comune interessato può stabilire che le sorgenti sonore maggiormente responsabili del disturbo siano dotate di ulteriori dispositivi per la riduzione del rumore ovvero che il loro utilizzo sia consentito entro determinati limiti temporali.

4. Per impianti di trasporto in servizio pubblico il sindaco/la sindaca, su richiesta motivata, può concedere deroghe temporanee al rispetto dei valori limite di cui al comma 1, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Nel caso di impianti di trasporto in servizio pubblico che interessano il territorio di due o più comuni, la competenza spetta alla Giunta provinciale.

Art. 11.

Disposizioni sulle attività particolarmente rumorose

1. Ai lavori edili e alle altre attività particolarmente rumorose si applicano le disposizioni contenute nell'allegato C.

Art. 12.

Autorizzazioni per manifestazioni temporanee

1. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di impianti rumorosi o che comunque determinino un impatto acustico significativo sull'ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal sindaco/la sindaca del comune territorialmente competente.

2. Nell'autorizzazione vanno indicate tutte le prescrizioni relative ad orari, numero massimo di giorni all'anno concessi per le manifestazioni, nonché tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo presso i ricettori più prossimi.

3. Il sindaco/la sindaca può esentare dall'obbligo di autorizzazione determinate attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.

Art. 13.

Valori limite differenziali

1. All'interno degli edifici situati nelle zone di classe acustica I, II e III si applicano i valori limite differenziali stabiliti nella tabella 4 dell'allegato A. Tali limiti si applicano esclusivamente per il rumore prodotto e trasmesso all'interno dello stesso edificio o comunque trasmesso direttamente attraverso corpi solidi.

2. I valori limite differenziali non si applicano alla rumorosità prodotta:

- a) nei casi previsti dall'art. 10, comma 2, lettere b), c), h), i), j) e k);
- b) da impianti tecnologici adibiti ad uso comune situati all'interno di un edificio.

Art. 14.

Requisiti acustici degli edifici

1. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei comuni, disciplina la procedura volta al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Art. 15.

Piani e misure di risanamento acustico

1. Qualora si constati il superamento dei valori limite di cui agli articoli 10 e 13, il comune ovvero l'Agenzia, nell'ambito delle rispettive competenze di cui all'art. 16, ordina al responsabile della violazione di mettere in atto, entro un termine prestabilito, le misure di risanamento per l'adeguamento ai limiti di legge.

2. In casi eccezionali in cui gli interventi necessari per l'osservanza dei valori limite di cui agli articoli 10 e 13 risultino essere obiettivamente di difficile attuazione sotto l'aspetto tecnico, operativo o finanziario, l'autorità di cui al comma 1 può, eventualmente anche per un periodo di tempo limitato, derogare al rispetto dei valori di cui sopra, eventualmente disponendo un intervento sul ricettore, sulla base di un progetto di risanamento acustico.

3. In caso di disturbi particolarmente gravi, scaduto il termine per porre in essere le misure di risanamento, l'autorità di cui al comma 1 può intervenire con misure cautelari ed urgenti, anche disponendo la sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività rumorosa sino all'avvenuto adeguamento.

4. In caso di superamento dei valori di attenzione e qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il divieto di contatto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, che si discostino in misura superiore a 5 dB(A) dai valori limite, i comuni adottano un piano di risanamento acustico in linea con il piano urbano del traffico o con il piano urbano di mobilità, ove previsti, ovvero con gli strumenti urbanistici vigenti e con i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

5. I comuni attuano tutte le misure organizzative e gestionali atte a favorire il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale e quelle atte al raggiungimento dei valori di qualità, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 16.

Vigilanza

1. I comuni esercitano l'attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico, avvalendosi del supporto dell'Agenzia.



2. L'Agenzia esercita l'attività di vigilanza e controllo in materia di tutela dall'inquinamento acustico derivante da traffico stradale sovracomunale, ferroviario, aeroportuale e dagli impianti di cui all'allegato B.

3. Il personale incaricato è autorizzato ad effettuare le ispezioni ed i controlli necessari.

4. Contro i provvedimenti dell'Agenzia è ammesso ricorso in unica istanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data della comunicazione degli stessi, al Comitato ambientale.

Art. 17.

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) in caso di messa in esercizio degli impianti di cui all'allegato B senza il previsto parere dell'Agenzia: da 1.000 euro a 3.000 euro;

b) in caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere dell'Agenzia per gli impianti di cui all'allegato B: da 500 euro a 1.500 euro;

c) in caso di svolgimento di manifestazioni senza la prescritta autorizzazione comunale, come previsto dall'art. 12, comma 1, e in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal punto 1 dell'allegato C: da 500 euro a 1.500 euro;

d) in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal punto 2 dell'allegato C: da 300 euro a 900 euro;

e) in caso di mancato adeguamento ai limiti di legge entro il termine previsto dall'art. 15: da 1.000 euro a 3.000 euro;

f) in caso di non ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità competente: da 1.000 euro a 3.000 euro.

2. L'accertamento e la contestazione delle infrazioni spettano alle autorità di cui all'art. 16, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 18.

Potere sostitutivo

1. In caso di mancato adempimento da parte dei comuni degli obblighi previsti dalla presente legge entro i termini previsti, la Provincia autonoma di Bolzano provvede in via sostitutiva.

Art. 19.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 24 mesi dalla pubblicazione della presente legge, o comunque in concomitanza con la rielaborazione del P.U.C., i comuni adottano la proposta di P.C.C.A.

2. Fino all'approvazione del P.C.C.A. si applica la classificazione acustica di cui alla tabella 1 dell'allegato A. Essa individua la classe acustica per ciascuna destinazione urbanistica, per la quale valgono i valori limite di immissione stabiliti nella tabella 3 del medesimo allegato.

3. Fino all'approvazione del P.C.C.A. il comune può effettuare una classificazione acustica parziale, limitandola a singole zone urbanistiche del territorio, seguendo le indicazioni e la procedura contenute nell'art. 5.

4. Tutti gli impianti, compresi quelli soggetti alla VIA, alla disciplina IPPC, nonché quelli di cui all'allegato B devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore o comunque entro la scadenza della rispettiva autorizzazione.

5. Fino all'approvazione del P.C.C.A. il livello sonoro di valutazione derivante da una o più sorgenti che si trovano in una zona acustica di almeno due classi superiore a quella del ricettore è ammissibile purché non sia superiore a più di 5dB(A) rispetto al valore limite di immissione della zona in cui si trova il ricettore.

6. La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in seguito a modifiche delle disposizioni statali e comunitarie.

Art. 20.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l'esercizio finanziario 2012.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 21.

Abrogazioni

1. La legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66 «Provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore» e il decreto del presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1989, n. 4, sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 5 dicembre 2012

DURNWALDER

(Omissis).

12R0778

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2012, n. 19.

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI ENERGIA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con il presente titolo la Regione in modo organico disciplina:

a) le funzioni e l'organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);

b) il riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia agli enti locali;



c) la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali.

2. La Regione, in armonia con gli indirizzi e con gli strumenti della pianificazione strategica regionale e della politica energetica comunitaria e nazionale, per garantire il diritto all'energia, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, promuove azioni e iniziative volte a conseguire con equilibrio:

a) l'uso efficiente e razionale dell'energia, il suo risparmio, la riduzione degli sprechi energetici, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini del miglioramento dell'ambiente, della riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, e dell'incremento dell'autonomia energetica regionale;

b) la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento di energia per tutti gli utenti della regione anche con lo sviluppo e la razionalizzazione delle infrastrutture energetiche;

c) il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia, anche con misure per favorire il suo acquisto organizzato, l'importazione dall'estero e l'aggregazione di società di servizi energetici;

d) l'incremento della qualità del sistema energetico regionale con lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione tecnologica nel settore energetico e dell'uso di combustibili con ridotto impatto sull'ambiente;

e) l'incremento della competitività del sistema energetico regionale, favorendo la liberalizzazione del mercato e lo sviluppo di dinamiche concorrenziali;

f) la diffusione della conoscenza dell'uso razionale dell'energia per il contenimento dei fabbisogni e dei costi relativi;

g) l'incremento della generazione diffusa di energia, con impianti di piccola taglia e microgenerazione, anche con l'utilizzo di fonti rinnovabili e sistemi di cogenerazione e trigenerazione di energia;

h) la conoscenza e la condivisione dei temi energetici di interesse collettivo attraverso la formazione, l'informazione e la diffusione delle informazioni;

i) la semplificazione, lo snellimento, il riordino e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di energia e delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

3. La Regione e le amministrazioni preposte agli adempimenti di cui alle presenti norme si dotano di una struttura amministrativa dedicata, con funzioni accentrate e specifiche competenze in materia di energia.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all'articolo 1, esercita tutte le funzioni amministrative non riservate a Province e Comuni e in particolare:

a) emana gli atti normativi e di indirizzo, ed elabora gli strumenti della programmazione energetica regionale;

b) individua gli interventi che attuano le finalità di cui all'articolo 1, comma 2;

c) promuove misure e forme di incentivazione finanziaria per l'efficienza e il risparmio energetico e per l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nelle attività agricole, industriali, terziarie, civili e dei trasporti;

d) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento e intesa con gli organi dello Stato e con le altre Regioni; rilascia gli atti di intesa di cui all'articolo 11 relativi agli impianti e alle infrastrutture energetiche di competenza statale;

e) provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 per gli impianti e le infrastrutture energetiche non riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 110/2002 e non riservate a Province e Comuni ai sensi degli articoli 3 e 4, anche nei casi in cui le opere interessino territori di più province ovvero abbiano carattere sovraprovinciale;

f) formula gli indirizzi, fornisce supporto ai procedimenti e coordina l'esercizio delle funzioni conferite alle autonomie locali;

g) definisce le modalità per far confluire nel sistema informativo regionale le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;

h) definisce indirizzi e disposizioni per le verifiche degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici ed elabora, diretta-

mente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;

i) promuove forme di incentivazione per favorire l'aggregazione, la gestione associata e la fusione tra operatori dei servizi di distribuzione del gas e dell'energia elettrica nel territorio regionale, per ottenere società di gestione risultanti che servano almeno 100.000 utenti finali;

j) favorisce e promuove la realizzazione di indagini conoscitive per determinare lo stato di consistenza, la stima del valore di mercato e la quota di proprietà pubblica delle reti di distribuzione del gas naturale presenti sul territorio, ai fini della determinazione dei canoni di utilizzo, di equo indennizzo e delle condizioni economiche dei contratti di servizio per l'affidamento, da parte dei Comuni e ai sensi delle vigenti norme, del servizio di distribuzione locale del gas sul territorio;

k) promuove iniziative e forme di incentivazione finanziaria finalizzate alla ricerca e all'innovazione tecnologica anche nei settori delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della generazione diffusa di energia, anche in accordo con centri di ricerca, enti locali, istituzioni e aziende;

l) favorisce e promuove, per il miglioramento dello stato dell'ambiente, anche con l'utilizzo dei mezzi multimediali, la diffusione della conoscenza fra i cittadini in materia di fonti rinnovabili e di uso efficiente e razionale dell'energia per il contenimento dei consumi e dei costi relativi.

Art. 3.

Funzioni della Provincia

1. La Provincia, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede:

a) al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

b) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali anche in assetto cogenerativo, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici;

c) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 megawatt elettrici;

d) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio di elettrodotti di carattere locale con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt che interessano uno o più territori comunali della medesima provincia, esclusi gli elettrodotti di carattere sovraprovinciale di cui all'articolo 18;

e) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), relative all'installazione e all'esercizio di gasdotti di distribuzione che interessano uno o più territori comunali della medesima provincia, con esclusione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme;

f) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), per la costruzione di reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) che interessano il territorio della medesima Provincia.

Art. 4.

Funzioni del Comune

1. Il Comune, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede anche in forma associata con altri Comuni:

a) alla predisposizione, approvazione e attuazione del documento energetico comunale (DEC) di cui all'articolo 6, anche riferito a un ambito intercomunale, per favorire, promuovere e attuare su scala



comunale il risparmio energetico, il controllo, l'uso razionale, la produzione e la generazione diffusa di energia con l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, in conformità e in attuazione della programmazione energetica regionale di cui all'articolo 5;

b) agli adempimenti connessi alla certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 192/2005, alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), e successivi strumenti attuativi regionali;

c) al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 192/2005;

d) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), per l'installazione e l'esercizio di impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti, compresi i relativi adempimenti in materia di gas da petrolio liquefatto (GPL) di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

e) all'esercizio delle funzioni relative al ricevimento delle dichiarazioni e segnalazioni connesse alle procedure abilitative semplificate, nonché al ricevimento delle comunicazioni relative agli impianti e alle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 16;

f) all'attività di vigilanza e controllo relativa all'attuazione dei provvedimenti abilitativi di cui agli articoli 12 e seguenti e a quelli di propria competenza ai sensi della presente legge, alla segnalazione delle violazioni alle amministrazioni competenti e all'applicazione delle sanzioni amministrative comunali di cui all'articolo 28.

Capo II

PROGRAMMAZIONE ENERGETICA

Art. 5.

Piano energetico regionale, atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili e programmi regionali operativi

1. Il piano energetico regionale (PER) è lo strumento strategico di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, assicura una correlazione ordinata fra energia prodotta, il suo uso migliore e la capacità di assorbirla da parte del territorio e dell'ambiente, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo programmi di attuazione, azioni dirette, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali.

2. Il PER costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia, è coordinato con gli strumenti della pianificazione e della programmazione regionale ed è aggiornato almeno ogni cinque anni.

3. Sono obiettivi del PER nel rispetto dei principi di sostenibilità:

a) l'assicurazione della disponibilità, della qualità e della continuità dell'energia necessaria per tutti gli utenti del territorio regionale;

b) l'aumento dell'efficienza del sistema energetico regionale per favorire il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia;

c) la promozione, l'incentivazione e lo sviluppo della generazione distribuita di energia e della produzione energetica da fonti rinnovabili in armonia con le direttive comunitarie e nazionali in materia;

d) la riduzione dei costi dell'energia favorendo la concorrenza fra gli operatori, la diversificazione delle fonti energetiche, le infrastrutture di interconnessione transfrontaliere e l'organizzazione di gruppi d'acquisto di energia;

e) il miglioramento ambientale anche con la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;

f) l'innovazione e la sperimentazione tecnologica e gestionale in tutti i settori energetici;

g) il raggiungimento di un risparmio energetico medio, rispetto ai consumi energetici regionali, coerente con gli obiettivi comunitari e nazionali.

4. Il PER, anche in riferimento ai fabbisogni e ai costi ambientali, contiene:

a) l'analisi del sistema energetico regionale complessivo con i dati e i bilanci energetici più recenti;

b) le indicazioni relative alle disponibilità energetiche potenziali del territorio e quelle derivanti dalle tendenze del sistema economico ed energetico regionale;

c) gli obiettivi strategici, i conseguenti obiettivi operativi e le relative azioni derivate da attuarsi attraverso programmi attuativi;

d) gli scenari energetici regionali prevedibili, nell'arco temporale assunto, delineati sia in assenza che in considerazione delle ipotesi di attuazione programmate;

e) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma;

f) gli scenari di emissioni inquinanti e di anidride carbonica corrispondenti alle scelte e agli indirizzi del PER nel periodo considerato;

g) le norme di attuazione vincolanti eventualmente previste, nonché le eventuali indicazioni e gli indirizzi per i programmi, i documenti e le azioni energetiche degli enti locali;

h) gli eventuali criteri, indirizzi, limiti, divieti e condizioni di ammissibilità degli impianti energetici;

i) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 settembre 2010, n. 219;

j) gli eventuali criteri, indirizzi e metodologie per l'individuazione della localizzazione di impianti e di corridoi per le infrastrutture energetiche sul territorio regionale;

k) l'eventuale indicazione di strumenti, criteri e modalità per la diffusione delle informazioni al pubblico in materia di impianti e infrastrutture energetiche anche ai fini della condivisione delle opzioni e del consenso sociale;

l) le eventuali indicazioni e disposizioni, per le strutture interne dell'Amministrazione regionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi energetici.

5. Il PER è predisposto a cura della struttura regionale competente in materia di energia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate dalla predisposizione di programmi e interventi settoriali finanziati con fondi comunitari, statali e regionali che riguardino anche la materia dell'energia.

6. Il PER è adottato dalla Giunta regionale, è sottoposto alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alle vigenti norme, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, è emanato con decreto del Presidente della Regione pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

7. In attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), (burden sharing), nelle more dell'approvazione del PER con i contenuti di cui al comma 4, è predisposto, con le modalità di cui al comma 5, un atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili (APR) congruente con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione.

8. L'APR assicura uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti, definisce le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal provvedimento ministeriale, può individuare le aree e i siti del territorio non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 ed è approvato con le modalità di cui al comma 11, escluse le procedure relative alla VAS.



9. Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8, l'APR è sottoposto alle procedure relative alla VAS.

10. Nell'ambito delle finalità e in attuazione degli obiettivi del PER, possono essere predisposti, con le modalità di cui al comma 5, programmi regionali operativi (PRO) singolarmente dedicati ai settori delle fonti rinnovabili, della generazione distribuita di energia e a quelli del risparmio energetico, finalizzati, nel campo dell'offerta di energia, allo sfruttamento ottimale e integrato delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili disponibili in specifici ambiti territoriali e, nel campo della domanda di energia, all'ottenimento dei migliori risparmi energetici nei diversi settori.

11. I PRO sono predisposti, anche per fasi di attuazione, con riferimento all'intero territorio regionale o a sue parti, sono sottoposti alle procedure relative alla VAS di cui alle vigenti norme, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia e sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

12. Gli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione di cui al presente articolo sono pubblicati nel sito internet della Regione.

Art. 6.

Documento energetico comunale

1. Il documento energetico comunale (DEC), in conformità alle norme di attuazione e compatibilmente con gli obiettivi, le indicazioni, gli indirizzi, i criteri, i limiti e le condizioni del PER e dei PRO di cui all'articolo 5 qualora esistenti, contiene:

a) l'analisi della distribuzione e dell'intensità della domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte energetica e per settore nel territorio comunale;

b) l'analisi delle disponibilità energetiche presenti e potenziali del territorio comunale per quanto riguarda lo sfruttamento delle fonti rinnovabili in genere, con particolare riferimento alle risorse agro-forestali esistenti;

c) la stima del potenziale quantitativo e qualitativo, effettuata anche per ambiti, delle superfici complessive di coperture e involucri degli edifici esistenti e in previsione, con particolare riferimento a quelli produttivi, per l'installazione di impianti solari e solari fotovoltaici;

d) l'individuazione delle ipotesi, delle proposte e delle misure atte ad attuare e a favorire lo sfruttamento delle potenzialità e delle risorse da fonti energetiche rinnovabili, in relazione alle tecnologie disponibili e di utilizzo preferenziale, anche da parte delle attività e delle aziende agricole, artigianali e industriali presenti sul territorio;

e) l'individuazione, subordinatamente all'approvazione del PER o dell'APR di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei loro contenuti, degli ambiti e dei complessi edilizi del territorio comunale ritenuti particolarmente idonei e di quelli ritenuti inidonei fino alla preclusione, per lo sfruttamento delle diverse potenzialità energetiche delle singole fonti, con le eventuali relative specifiche condizioni tecniche di ammissibilità, da introdurre successivamente negli strumenti urbanistici comunali; l'individuazione degli ambiti e dei complessi edilizi tiene conto della loro localizzazione ed esposizione anche in relazione alle infrastrutture energetiche esistenti e agli ambiti insediativi, delle qualità agricole e forestali dei terreni, degli aspetti paesaggistici e ambientali;

f) l'individuazione di interventi energetici coordinati e integrati negli ambiti industriali-artigianali di interesse locale a libera localizzazione atti ad attuare il risparmio e l'efficienza energetica, nonché la generazione distribuita di energia;

g) le indicazioni e le misure relative a programmi e interventi di risparmio energetico, con particolare riferimento agli edifici di proprietà comunale, nonché con riferimento al sistema della mobilità locale, del traffico e della viabilità;

h) un programma di diffusione dell'informazione agli utenti finali in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, fonti rinnovabili e sostenibilità degli edifici;

i) l'individuazione delle possibili disposizioni normative in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia negli edifici e sostenibilità degli edifici, da introdurre successivamente nei regola-

menti edilizi comunali in riferimento anche a quanto disposto dall'articolo 6, commi 4 e 5, della legge regionale 23/2005;

j) l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti anche con riferimento alle aree di insediamento industriale delle centrali termoelettriche;

k) l'indicazione degli obiettivi energetici da perseguire anche attraverso altri strumenti di programmazione e pianificazione comunale.

2. Il documento di cui al comma 1, anche predisposto da più Comuni in forma associata, è aggiornato almeno ogni cinque anni, è approvato dal Comune, è pubblicato sul suo sito internet ed è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di energia.

3. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono provvedere alla predisposizione del DEC in forma associata. La popolazione complessiva dei Comuni associati deve essere superiore ai 5.000 abitanti.

Art. 7.

Programmi energetici dei Distretti e dei Consorzi industriali

1. Al fine di promuovere l'evoluzione competitiva e la riduzione dei costi dell'energia delle imprese negli ambiti degli agglomerati e delle aree industriali più energivore, nonché per le altre finalità di cui all'articolo 1, comma 2, le Agenzie per lo sviluppo dei Distretti industriali (ASDI) di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e i Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), possono predisporre specifici e rispettivi programmi energetici distrettuali o consortili d'intesa con i Comuni territorialmente interessati.

2. I programmi di cui al comma 1 contengono un'analisi della distribuzione e dell'intensità della domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte energetica e settore di attività negli ambiti distrettuali o consortili, e individuano le caratteristiche tecniche, tipologiche, localizzative, i costi e le modalità attuative di progetti relativi a:

a) interventi di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali per le attività produttive;

b) generazione distribuita di energia con impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili e non rinnovabili anche in assetto cogenerativo o trigenerativo;

c) realizzazione delle relative connessioni elettriche.

3. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalle Agenzie e dai Consorzi e sono inviati alla Regione e agli enti locali interessati.

4. Gli incentivi regionali eventualmente previsti per i progetti di cui al comma 2 sono prioritariamente concessi a progetti predisposti a seguito e in conformità ai programmi di cui al comma 1.

5. Dopo la lettera m) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 27/1999 è aggiunta la seguente: «m-bis) la predisposizione dei programmi energetici distrettuali come previsti dalla legislazione energetica regionale».

6. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3/1999 è aggiunta la seguente: «g-bis) alla predisposizione dei programmi energetici consortili come previsti dalla legislazione energetica regionale».

Art. 8.

Programmazione finanziaria regionale

1. La programmazione regionale delle risorse finanziarie derivanti da fonti comunitarie, statali o regionali, da destinare alla spesa per interventi in materia di energia, fonti energetiche rinnovabili e risparmio ed efficienza energetici, è operata in coerenza con gli indirizzi, gli obiettivi e le indicazioni del PER di cui all'articolo 5, ed è deliberata dalla Giunta regionale previo parere dell'Assessore regionale competente in materia di energia.



Art. 9.

Conferenza regionale per l'energia

1. Per promuovere la conoscenza, il confronto e la condivisione sui principali temi dell'energia, anche ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento degli atti regionali di pianificazione, programmazione e regolamentazione di cui all'articolo 5, e in tutti gli altri casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, può essere convocata la conferenza regionale per l'energia.

2. Alla conferenza di cui al comma 1, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di energia o da suo delegato, partecipano gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati e convocati. La conferenza può approvare la sottoscrizione di protocolli d'intesa per l'attuazione di obiettivi di politica energetica regionale, nonché per la definizione e la realizzazione di interventi energetici d'interesse regionale e nazionale. I protocolli possono prevedere eventuali condizioni, criteri e modalità attuative dei programmi e degli interventi.

3. La conferenza di cui al comma 1 verifica, altresì, la possibilità di stipulare gli accordi di programma di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per il coordinamento e l'integrazione delle azioni di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

Capo III

ACCORDI E INTESE CON LO STATO

Art. 10.

Accordi fra Stato e Regione

1. La Regione è autorizzata a stipulare accordi con lo Stato al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze energetiche.

Art. 11.

Intesa fra Stato e Regione

1. L'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 110/2002, o di cui ad altre norme statali in materia di impianti e infrastrutture energetiche di competenza autorizzativa statale, è espressa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia di concerto con gli altri Assessori eventualmente interessati. Nei procedimenti unificati statali l'intesa è espressa successivamente alla trasmissione, da parte ministeriale, del verbale della conferenza di servizi finale che riporti le eventuali condizioni, raccomandazioni e prescrizioni che la conferenza stessa abbia ritenuto di formulare per la costruzione e l'esercizio dell'impianto o dell'infrastruttura.

2. Ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 1 e per determinare le eventuali condizioni alle quali essa può essere rilasciata, l'Assessore regionale competente per l'energia consulta gli enti locali interessati, con particolare riferimento a quelli che abbiano manifestato, nel corso dell'iter istruttorio, determinazioni non favorevoli sui progetti degli impianti e infrastrutture energetiche oggetto di intesa.

3. Considerate le risultanze dei procedimenti di ammissibilità ambientale, viste le risultanze dei procedimenti relativi all'esame tecnico-amministrativo con particolare riferimento agli aspetti territoriali, socio-economici, sanitari e di sicurezza, esaminata la sostenibilità complessiva degli interventi previsti, tenuto conto delle risultanze della consultazione con gli enti locali di cui al comma 2 e di quanto previsto al comma 4, la Giunta regionale ai fini dell'espressione dell'intesa individuale, valuta ed esprime l'interesse regionale complessivo.

4. L'intesa di cui al comma 1 può essere subordinata alla stipula degli accordi di cui all'articolo 17, comma 1.

Capo IV

PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 12.

Autorizzazioni

1. Sono soggetti ad autorizzazione di costruzione ed esercizio rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e i relativi ampliamenti, potenziamenti, rifacimenti totali e parziali, riattivazioni e modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nonché le relative opere e infrastrutture connesse di cui al paragrafo 3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi comprese le opere e le linee elettriche necessarie, con riferimento all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), al paragrafo 14 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e alla normativa regionale in materia;

b) gli elettrodotti e il potenziamento di quelli esistenti, ivi incluse le linee dirette di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento alla normativa regionale in materia e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;

c) i gasdotti non di competenza statale e i relativi potenziamenti, compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;

d) le reti di trasporto di fluidi termici (telersaldamento) con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti; e) gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali, anche in assetto cogenerativo, e i relativi ampliamenti, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e alla normativa regionale in materia;

f) gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali con riferimento all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), al decreto legislativo 128/2006, alla normativa regionale in materia e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 se dotati di relativi oleodotti.

2. Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito al comma 7, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni che disciplinano l'istituto della conferenza di servizi.

3. L'autorizzazione unica rilasciata a seguito di conferenza di servizi sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica



utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce a tutti gli effetti titolo a costruire ed esercire gli impianti e le infrastrutture relative, in aderenza e in conformità al progetto tecnico approvato. L'efficacia dell'autorizzazione unica è in ogni caso subordinata al formale anche successivo rilascio, da parte degli enti competenti, delle concessioni d'uso demaniali e di beni pubblici eventualmente dovute, ferma restando la necessità dei relativi assensi al loro rilascio espressi dagli enti stessi e acquisiti in sede di procedimento unificato.

4. Nei casi in cui la pubblica utilità non consegua da disposizioni di legge, questa può essere dichiarata con il provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo previa conforme deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

5. Ai fini della presente legge per impianti e infrastrutture energetiche di cui al comma 1 si intendono quelli, esistenti o di progetto, che insistono sulla terraferma del territorio regionale, ambiti lagunari inclusi.

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate previa verifica della compatibilità degli interventi con le norme, gli obiettivi, i programmi, le azioni, gli indirizzi e le previsioni del PER.

7. Per le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt, per gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali con potenza inferiore o uguale a 6 megawatt termici e per gli impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali non dotati di relativi oleodotti, le autorizzazioni sono rispettivamente rilasciate con le modalità previste dalle norme richiamate al comma 1, lettere b), e) e f), e, solo in caso di specifica richiesta dell'interessato, con il procedimento unificato di cui al comma 2.

8. Interventi per modifiche non sostanziali come definiti dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, da realizzarsi anche in corso d'opera a impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica di cui al presente articolo, possono essere realizzati con il ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo 28/2011.

9. Tra gli impianti di cui al comma 1, lettera a), sono incluse le serre fotovoltaiche di potenza superiore o uguale a 1 megawatt elettrico. Per serre fotovoltaiche si intendono i manufatti fissi e ancorati al suolo con strutture di fondazione, adibiti a coltivazioni agricole, ortofrutticole e florovivaistiche, per i quali i pannelli fotovoltaici siano elementi costruttivi della copertura o delle pareti.

Art. 13.

Contenuti dell'istanza

1. Nell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 il proponente individua autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al relativo progetto, anche individuandoli tra quelli di cui all'allegato A alla presente legge.

2. L'istanza deve contenere l'elenco di tutte le interferenze e il relativo progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici; nei casi in cui l'autorizzazione unica comporti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto è corredato del relativo piano particellare contenente anche l'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle aree interessate. Il proponente è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione prevista nell'istanza con modalità cartacea in tre copie e con modalità informatica per le eventuali altre copie necessarie.

3. Nei casi in cui l'intervento debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero alla relativa verifica di assoggettabilità, l'istanza può essere corredata del progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici. Dopo l'emissione del provvedimento di VIA, e comunque ai fini della convocazione della conferenza di servizi, l'istanza è integrata dal progetto di cui al comma 2, redatto in conformità alle eventuali prescrizioni del provvedimento stesso.

4. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:

a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di:

- 1) opere per la connessione alla rete;
- 2) altre infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- 3) elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;

b) qualora previsto dalle norme di settore, progetto di dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi ovvero, per gli impianti idroelettrici, progetto delle misure di reinserimento e recupero ambientale;

c) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:

- 1) i dati generali del proponente;
- 2) nel caso di impresa, estremi della partita IVA, ovvero, nel caso di autoproduttore, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualifica di autoproduttore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999;

3) la descrizione delle caratteristiche tecniche ed energetiche dell'impianto e della fonte utilizzata, il calcolo dell'indice EROEI (Energy Return on Energy Invested), con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata privilegiando la filiera corta atta al contenimento della produzione di CO₂ derivante dal trasporto su gomma; è, altresì, vietata la realizzazione di impianti alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da colture pregiate; per gli impianti eolici descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, delle modalità e della durata dei rilievi, che non può essere inferiore a un anno, e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;

4) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, dei costi complessivi degli interventi, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

5) la stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

6) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;

d) i contratti preliminari o gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree ai sensi del comma 6, ovvero indicazione degli specifici atti di concessione o autorizzazione di cui al comma 8;

e) qualora la pubblica utilità derivi da disposizione di legge, o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilità di cui all'articolo 52-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

f) per gli impianti per i quali non è necessaria la titolarità dell'area ai sensi del comma 6, ove non sussista tale titolarità, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

g) per gli impianti idroelettrici, la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita ai sensi della previgente normativa di settore, ovvero dichiarazione di assenso di cui all'articolo 20;

h) per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 dell'allegato alla deliberazione dell'Autorità per



l'energia elettrica ed il gas del 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 (Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica - Testo integrato delle connessioni attive -TICA), e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente; entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;

i) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;

j) la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ove prescritta;

k) la documentazione prevista dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ove prescritta, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;

l) la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;

m) per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione comunale, che esegue le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente;

n) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione del gestore di rete da cui risultino le valutazioni da questo effettuate a seguito della presentazione di più richieste di connessione riferite a una medesima area, tali da rendere necessaria la realizzazione di una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti; tale relazione deve essere corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;

o) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica; p) la specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato A.

5. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa alle infrastrutture energetiche lineari di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:

a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;

b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica in particolare:

1) i dati generali del proponente con gli estremi della partita IVA;

2) i dati tecnico-energetici specifici dell'infrastruttura;

3) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, dei costi complessivi degli interventi, delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti;

4) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;

c) qualora la pubblica utilità derivi da disposizione di legge o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilità di cui all'articolo 52-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi di linee elettriche; in tal caso l'istanza è corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;

e) relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, ove prescritta;

f) ove prescritta, documentazione prevista dal decreto legislativo 4/2008, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo; g) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;

h) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;


i) specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato A;

j) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovragionale, copia dell'istanza di autorizzazione, presentata all'Amministrazione competente al suo rilascio, per la realizzazione della parte dell'infrastruttura prevista fuori dal territorio regionale, ovvero copia dell'autorizzazione ottenuta; k) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovragionale che attraversa il confine nazionale, idonea documentazione, rilasciata dai rispettivi competenti enti gestori delle reti di trasmissione nazionale interessati, attestante l'ammissibilità tecnica e costruttiva del progetto in relazione agli obblighi di sicurezza, affidabilità ed efficienza delle reti e dei rispettivi sistemi elettrici nazionali.

6. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), esclude le aree interessate dalle opere e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), esclusi i casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nonché quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettere e) e f), è rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree. Si considerano soggetti dotati di idonei requisiti soggettivi le imprese ovvero, limitatamente ai soli impianti e con l'esclusione delle infrastrutture, gli autoproduttori, come definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999. Sono atti definitivi attestanti la titolarità delle aree quelli che legittimano l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale.

7. Il procedimento autorizzativo può essere avviato anche sulla base di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attestino la titolarità delle aree, ovvero sulla base di contratti preliminari regolarmente registrati, purché entro la data di adozione del provvedimento autorizzativo finale l'istanza sia integrata con gli atti definitivi redatti in forma di atti pubblici regolarmente registrati.

8. Si prescinde dalla titolarità di cui al comma 6 sull'area interessata dall'impianto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), qualora la sua localizzazione sia vincolata in relazione al rilascio, da parte degli enti pubblici competenti, di specifici atti di concessione o autorizzazione relativi allo sfruttamento specificatamente localizzato di risorse energetiche rinnovabili presenti sul territorio.



Art. 14.

Procedimento

1. Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo tutte le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti di assenso relativi all'istanza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Le amministrazioni partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti e agli eventuali relativi subprocedimenti.

2. Nei casi in cui l'impianto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, contestualmente alla presentazione dell'istanza, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi del paragrafo 13.3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, le Soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza di servizi le Soprintendenze stesse.

3. Sono invitati alla conferenza di servizi, ai fini della salvaguardia e tutela degli interessi pubblici gestiti, e comunque senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione di opere e servizi pubblici e di interesse pubblico, nonché i soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse pubblico aventi interferenze con i progetti.

4. Nelle conferenze di servizi relative ai procedimenti unificati non di competenza regionale in materia di energia, la Regione è rappresentata dal direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato, che cura, altresì, la convocazione della conferenza interna di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 per la formazione del parere regionale unico.

5. Per i procedimenti unificati di competenza regionale in materia di energia le strutture regionali individuate con l'indizione della conferenza interna dei servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 sono direttamente convocate in conferenza di servizi unificata congiuntamente agli enti e ai soggetti individuati con l'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 22 e seguenti della stessa legge regionale 7/2000. In sede di conferenza di servizi unificata il rappresentante regionale unico e responsabile del procedimento raccoglie ed esprime il parere unico di competenza regionale tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse.

6. In luogo della diretta partecipazione alla conferenza di servizi i soggetti pubblici regolarmente convocati possono manifestare per iscritto unicamente le loro determinazioni favorevoli senza prescrizioni, a pena di inammissibilità; in tali casi gli atti di competenza devono pervenire all'amministrazione procedente, anche anticipati per via telematica o informatica, entro la data e l'ora di convocazione della conferenza.

7. Le autorizzazioni per gli elettrodotti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), e quelle per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) ed e), nei casi in cui siano previste linee elettriche di collegamento fra rete elettrica di distribuzione e impianti entro o fuori dalla loro area di pertinenza, sono rilasciate, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 kilovolt e comunque fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 8, previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

8. Il procedimento relativo all'istanza di autorizzazione unica per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), si svolge secondo quanto previsto al paragrafo 14 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 387/2003, compatibilmente con quanto previsto dalla legge regionale 7/2000 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

9. Per gli impianti e le infrastrutture energetiche lineari di cui al presente titolo, per i quali la pubblica utilità consegua da disposizioni di legge o sia dichiarata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ovvero ai

sensi dell'articolo 18, comma 2, nei casi in cui non vi sia conformità fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica.

10. Nei casi di cui al comma 9 il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. La variante comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al di fuori dei casi in cui è necessaria la titolarità delle aree ai sensi dell'articolo 13.

11. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di energia di concerto con gli altri Assessori eventualmente interessati, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può individuare la rilevanza strategica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza autorizzatoria regionale o riconoscere l'interesse regionale complessivo alla loro realizzazione. In tali casi l'autorizzazione unica comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle relative aree, nonché, per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità. Fatte in ogni caso salve le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'autorizzazione stessa costituisce, ove occorra, approvazione di variante agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione o quella di cui al comma 9; a tal fine il progetto definitivo delle opere è integrato con i relativi elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. Per la verifica della conformità urbanistica è richiesto, anche fuori dalla conferenza di servizi, il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le relative opere.

12. Per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), in sede di conferenza di servizi per il rilascio della relativa autorizzazione unica sono determinate le eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni nei quali sono localizzati gli impianti stessi in conformità e nei limiti di quanto previsto ai paragrafi 14.15 e 16.5 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché all'allegato 2 del medesimo decreto ministeriale 10 settembre 2010. Tali determinazioni sono assunte su proposta dei Comuni interessati, sentiti i soggetti richiedenti l'autorizzazione unica.

13. Nei casi in cui il progetto sia soggetto all'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la stessa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato di cui all'articolo 12, comma 2. Si applica l'articolo 22-ter, comma 5, della legge regionale 7/2000.

Art. 15.

Provvedimento di autorizzazione unica

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione riporta l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

3. L'autorizzazione riporta l'obbligo per il titolare di provvedere, in caso di dismissione degli impianti o delle infrastrutture, agli adempimenti di cui all'articolo 23.

4. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di una apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, senza che ciò condizioni in alcun modo la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza ovvero la conclusione del procedimento di autorizzazione unica.



5. La convenzione di cui al comma 4 contiene la stima dei costi degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, l'impegno ad assicurare le idonee garanzie finanziarie costituite da versamento di deposito cauzionale o da stipula di una fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune interessato a copertura di quei costi, le modalità di svincolo dalle garanzie finanziarie stesse a seguito del completamento dei relativi lavori e i modi e i tempi di esecuzione dei lavori medesimi. L'entità della garanzia finanziaria viene determinata in misura pari a una volta e mezza il costo totale degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, e deve essere prevista la sua rivalutazione sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni.

6. L'autorizzazione riporta, altresì, l'obbligo per il titolare di provvedere in tutti i casi agli adempimenti relativi ai collaudi di cui all'articolo 21.

7. Le autorizzazioni sono immediatamente efficaci, salvo eventuali condizioni sospensive ivi previste, e sono pubblicate per estratto, a cura dell'ente procedente, sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

8. L'autorizzazione può essere trasferita dal titolare ad altro soggetto mediante voltura previa comunicazione, da parte degli interessati obbligati in solido, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. Il soggetto subentrante deve avere i requisiti di cui all'articolo 13, comma 6. La voltura comporta il trasferimento di tutti gli obblighi, vincoli, termini e quant'altro previsto dalla stessa autorizzazione.

9. Ai fini del monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili sul territorio regionale e della trasmissione ai Ministeri competenti della relazione regionale di cui al paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché ai fini della programmazione regionale in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le Province e i Comuni trasmettono alla Regione un elenco, con i contenuti di cui al paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, contenente ogni autorizzazione rilasciata e ogni dichiarazione e comunicazione ricevuta, relativa a impianti a fonti rinnovabili, anche con riferimento a quelle antecedenti all'entrata in vigore della presente legge relative alle competenze già assunte a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia).

10. Le amministrazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 competenti al rilascio delle autorizzazioni e al ricevimento delle dichiarazioni e delle comunicazioni di cui agli articoli da 12 a 16 possono porre a carico del soggetto richiedente le spese per le attività istruttorie tecniche, amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, ivi comprese le spese per eventuali consulenze di professionalità esterne alla pubblica amministrazione, con le modalità e i limiti di cui al comma 11.

11. Le spese di cui al comma 10 sono determinate in misura non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento totale per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), e allo 0,05 per cento dell'investimento totale per gli altri impianti, e sono determinate e periodicamente aggiornate, per le procedure di competenza della Regione, con deliberazione della Giunta regionale e, per le procedure di competenza delle autonomie locali, dagli organi statutori competenti.

12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per la determinazione degli oneri istruttori relativi agli adempimenti di competenza di ARES (Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile) di cui alla legge regionale 23/2005. Tali oneri sono determinati in relazione ai costi occorrenti per svolgere i succitati adempimenti e sono periodicamente aggiornati dalla Giunta regionale.

13. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), non può essere rilasciata al soggetto richiedente se non comprende anche le opere connesse di cui al paragrafo 3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e le infrastrutture, qualora inesistenti o insufficienti, indispensabili alla costruzione, alla funzionalità e all'esercizio dell'impianto, ivi comprese le linee e le opere elettriche necessarie alla connessione dell'impianto stesso alle reti di distribuzione esistenti, indipendentemente dalla titolarità delle aree da esse interessate.

14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica degli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).

Art. 16.

Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Qualora il proponente abbia titolo sulle aree e sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ad autorizzazione ai fini della presente legge e sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi.

2. Sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori i seguenti interventi:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

b) gli impianti solari fotovoltaici, qualunque sia la loro capacità di generazione, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale 19/2009;

c) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui al paragrafo 12.7, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

d) gli impianti eolici di cui al paragrafo 12.5, lettere a) e b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale 19/2009;

e) gli impianti di generazione elettrica alimentati a biomasse, biogas, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione di cui al paragrafo 12.3, lettere a) e b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

f) le unità di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE - unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 chilowatt elettrici), i gruppi elettrogeni di soccorso e i gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi delle vigenti norme;

g) gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 25 metri cubi se per usi privati, agricoli e industriali, ovvero di capacità inferiore o uguale a 10 metri cubi se per usi commerciali, nonché i depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;

h) le linee elettriche di carattere locale e regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), con tensione inferiore o uguale a 35 kilovolt realizzate in cavo interrato di qualsiasi lunghezza, ovvero realizzate in soluzione aerea ma in tal caso di lunghezza complessiva non superiore a 500 metri, sempre che in tutti i casi per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti e fermo restando quanto previsto al comma 8;

i) la manutenzione delle linee elettriche esistenti con la riparazione, rimozione e sostituzione dei componenti di linea (sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti a terra), con elementi di caratteristiche tecniche analoghe;

j) la sostituzione di linee elettriche esistenti di qualsiasi tensione qualora realizzata sull'identico tracciato, con la stessa tensione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti, anche con modifica del tipo di conduttori e dell'armamento in genere, qualora sia stato ottenuto da parte del soggetto interessato, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 kilovolt, il parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, e fermo restando quanto previsto al comma 8;

k) le linee elettriche di distribuzione con tensione inferiore a 1 kilovolt;

l) i gasdotti di distribuzione, sempre che per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti;



m) la sostituzione di gasdotti esistenti, sia di distribuzione che appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme, qualora realizzata sull'identico tracciato e con la stessa pressione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti;

n) all'interno delle stazioni elettriche esistenti, modifiche che non comportino aumenti di cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti non superiori al 20 per cento delle cubature esistenti.

3. Degli interventi di cui al comma 2 è data comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dei soggetti interessati al Comune competente. La comunicazione comprende, oltre al parere di cui all'articolo 14, comma 7, qualora dovuto, una relazione con gli elaborati tecnici e con i dati energetici, tecnici e localizzativi necessari a descrivere gli interventi, nonché quanto previsto ai paragrafi 11.9, 11.10 e 11.11 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010. La comunicazione include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.

4. Qualora non realizzabili previa comunicazione ai sensi del comma 2, sono soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011, i seguenti interventi:

a) gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero quelli di cui al paragrafo 12.2, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

b) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico;

c) gli impianti eolici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico ovvero quelli di cui al paragrafo 12.6, lettera b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

d) gli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, biogas, gas di discarica e gas derivati da processi di depurazione, di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico;

e) le unità di piccola cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20/2007 (unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 megawatt termici);

f) le serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico.

5. La dichiarazione relativa alla PAS include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.

6. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere h), i) e j) la comunicazione è inviata anche alla Provincia, qualora interessata in virtù delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 3, nonché alla Regione nei casi di elettrodotti di carattere regionale e sovraregionale di cui all'articolo 18 e nei casi di linee elettriche soggette all'intesa di cui all'articolo 11.

7. Per gli interventi di installazione di impianti solari termici, di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica e di impianti di produzione di energia termica da altre fonti rinnovabili riguardanti gli edifici esistenti, trova applicazione quanto previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 28/2011.

8. Il parere di ARPA, finalizzato a garantire la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti ai sensi della legge 36/2001, non è dovuto esclusivamente nei seguenti casi: a) linee elettriche esercite a frequenze diverse da quella di rete (50Hz); b) linee elettriche di distribuzione con tensione nominale inferiore o uguale a 1 chilovolt; c) linee elettriche interrate o aeree, qualora realizzate in cavo cordato a elica, con tensione superiore a 1 chilovolt e inferiore o uguale a 35 chilovolt.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatto salvo l'obbligo per il proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti autorizzativi in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria, di telecomunicazioni, di sicurezza e fiscale, nonché di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 36/2001, ferma restando in ogni caso la facoltà per il proponente di richiedere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12.

10. Gli interventi sugli elettrodotti esistenti che comportino variazioni di tracciato comunque contenute entro un massimo di 40 metri lineari, anche con sostituzione di componenti di linea di cui al comma 2, lettera j), sono realizzati mediante denuncia di inizio attività.

Art. 17.

Accordi tra Regione e proponente

1. Per assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale dei progetti di impianti e infrastrutture energetiche di cui all'articolo 12 di competenza autorizzativa regionale, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 387/2003, nonché dei progetti di competenza autorizzativa statale soggetti all'intesa di cui all'articolo 11, l'Assessore regionale competente in materia di energia può proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti. In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo. L'accordo stesso è sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato.

2. L'accordo di cui al comma 1 prevede una o più delle seguenti condizioni:

a) quantificate e positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze produttive o civili del territorio regionale;

b) adeguate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, territoriale ed economico ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), fermo restando il contributo compensativo di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge 239/2004 per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti tradizionali di potenza termica non inferiore a 300 megawatt;

c) nei casi di progetti di nuove linee elettriche aeree anche proposti da parte di soggetti concessionari, realizzazione di contestuali interventi di miglioramento in tema ambientale, paesaggistico e di emissioni elettromagnetiche, con opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti che prevedano, ove possibile, interventi di demolizione e interrimento di linee aeree esistenti in ragione, di norma, di due unità di misura lineari per ogni unità di misura lineare di nuova linea prevista, con definizione dei tempi e delle fasi di attuazione dei relativi interventi;

d) ripristino dello stato originario dei luoghi con individuazione delle relative garanzie finanziarie in caso di cessazione o dismissione delle attività energetiche.

Art. 18.

Infrastrutture energetiche lineari

1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per elettrodotti di carattere sovraregionale, regionale e locale quelli con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt il cui tracciato interessi, rispettivamente, i confini anche nazionali del territorio regionale, il territorio di più province e uno o più territori comunali; sono comunque considerati di carattere sovraregionale gli elettrodotti di tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt appartenenti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica; b) per gasdotti di carattere regionale e locale quelli, non appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 164/2000, il cui tracciato interessa, rispettivamente, il territorio di più province e uno o più territori comunali.

2. L'autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 12, relativa alle infrastrutture energetiche lineari, qualora realizzata da soggetti titolari di obblighi di servizio pubblico in relazione alle attività di trasmissione, trasporto e distribuzione ai sensi delle vigenti norme, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità, nonché, anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

3. Gli stessi effetti di cui al comma 2 si applicano anche all'autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 12, relativa agli elettrodotti di carattere sovraregionale, limitatamente alle linee elettriche transfrontaliere realizzate da soggetti in possesso dei requisiti previsti ai sensi del decreto ministeriale 21 ottobre 2005 (Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 2005, n. 256, che connettono nodi, a tensione uguale o superiore a 120 chilovolt, appartenenti a sistemi elettrici nazionali diversi.



4. Relativamente agli elettrodotti di cui al comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, i progetti devono comportare la previsione che una quota significativa del totale dell'energia elettrica disponibile importata venga destinata all'uso e al soddisfacimento dei fabbisogni energetici di attività del sistema economico e produttivo aventi sedi o impianti localizzati e operanti nel territorio regionale.

5. L'autorizzazione unica relativa a progetti di elettrodotti di carattere sovragionale che interessano il territorio della Regione Veneto è realizzata previo raggiungimento di intesa, espressa con le modalità di cui all'articolo 11.

Art. 19.

Ulteriori norme in materia di provvedimenti energetici

1. Le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 kilovolt nel territorio regionale, autorizzate a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, devono di norma essere realizzate in cavo interrato. L'autorizzazione può ammettere eccezioni a seguito di una oggettiva valutazione della fattibilità, dell'opportunità e della convenienza di tale realizzazione in rapporto ai relativi aspetti tecnici ed economici e alle reali esigenze di salvaguardia paesaggistica e ambientale.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i progetti relativi all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti di generazione elettrica a biomasse, da autorizzarsi dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 12 e seguenti, sono integrati da idonei piani di approvvigionamento della materia prima. All'atto della comunicazione di fine lavori deve essere presentata idonea documentazione che attesti la provenienza del prodotto, nonché la sua tracciabilità e rintracciabilità attraverso certificazioni di origine e di assenza di contaminazioni di ogni genere, ivi comprese quelle radioattive. Il relativo provvedimento di autorizzazione dispone modalità e termini per la trasmissione periodica, all'amministrazione competente al suo rilascio, della documentazione e delle certificazioni.

3. I progetti degli impianti di cui al comma 2, soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, devono prevedere la realizzazione di idonei apparati tecnologici e relativi sistemi informatici per il monitoraggio ambientale continuo delle emissioni degli impianti stessi. I dati giornalieri costanti del monitoraggio devono essere riportati e archiviati in specifici siti internet appositamente aperti e curati dalle società titolari degli impianti stessi.

4. L'obbligo di cui al primo periodo del comma 2 è esteso anche agli impianti a biomasse soggetti a procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 16, comma 4.

Art. 20.

Rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato

1. La concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico è rilasciata a seguito dell'emissione dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, fatte salve le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1 la struttura regionale competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua, esperiti gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli relativi alla preferenza tra le domande concorrenti ai sensi del regio decreto 1775/1933, emette una dichiarazione di assenso al rilascio della concessione che attesta la sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione medesima. La dichiarazione di assenso è condizione di procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12.

3. Il decreto di concessione prevede la possibilità per il concessionario di asportare dall'alveo il materiale inerte estratto per la pulizia dei canali di derivazione o dalle vasche di sedimentazione facenti parte dell'impianto autorizzato senza la necessità di corrispondere alla Regione alcun indennizzo. Analoga possibilità è concessa, con apposito atto integrativo al decreto di concessione di derivazione d'acqua, ai titolari di concessioni in atto.

Art. 21.

Provvedimento accertativo finale di collaudo, certificazione finale e certificato di collaudo in materia di energia

1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti, dei depositi e delle infrastrutture energetiche autorizzati ai sensi della presente legge e di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f), esclusi quelli non soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 16, l'amministrazione competente ai sensi della presente legge rilascia un provvedimento accertativo finale di collaudo redatto sulla base delle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti, previa presentazione da parte del titolare interessato, unitamente alla relativa richiesta, della seguente documentazione: a) atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali; b) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato.

2. In attesa del provvedimento di cui al comma 1 o del collaudo di cui al comma 6, l'impianto o il deposito può essere esercitato solo sulla base di un'autorizzazione all'esercizio provvisorio. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile su motivata richiesta dell'interessato, si considera accolta qualora l'amministrazione competente entro trenta giorni dal suo ricevimento non ne comunichi il diniego, previa presentazione della seguente documentazione:

a) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato;

b) certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto delle norme tecniche, di sicurezza e fiscali, nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;

c) copia della ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dalla vigente legislazione statale in materia di prevenzione incendi, o nel caso di impianti e depositi soggetti alla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti, il parere tecnico conclusivo di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);

d) copia della ricevuta del deposito della richiesta al competente Comando dei vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai vigili del fuoco;

e) copia della ricevuta dell'Agenzia delle dogane competente del deposito della richiesta della licenza di esercizio, se prevista.

3. Per i gasdotti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), autorizzati ai sensi della presente legge, è inviata all'amministrazione competente una certificazione finale, sottoscritta da un tecnico abilitato, diverso dal progettista delle opere e indipendente rispetto al titolare dell'autorizzazione. La certificazione finale attesta: a) la funzionalità delle opere realizzate; b) la conformità delle opere stesse alle norme tecniche vigenti, al progetto autorizzato, alle prescrizioni tecniche e agli obblighi particolari imposti con l'autorizzazione.

4. Per le linee elettriche di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), qualora entro il termine di tre anni dalla messa in esercizio della linea e dei relativi impianti non siano state presentate opposizioni dal Ministero competente per le interferenze elettromagnetiche con linee di telecomunicazioni, la certificazione di cui al comma 3 è inviata all'amministrazione competente entro un anno dalla scadenza del suddetto termine triennale.

5. La certificazione finale di cui al comma 3 tiene luogo del provvedimento accertativo di collaudo o del certificato di collaudo di cui al presente articolo.

6. In luogo del provvedimento di cui al comma 1 il titolare dell'autorizzazione può motivatamente richiedere all'amministrazione competente che venga effettuato il collaudo da parte della commissione di cui al comma 7. Alla richiesta è allegata la documentazione di cui al comma 2. In tal caso l'amministrazione, valutata la congruità della motivazione, designa entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, un proprio rappresentante nella commissione di cui al comma 7. Il rappresentante è individuato dall'amministrazione procedente fra i propri funzionari; può essere individuato anche fra tecnici abilitati per materia esterni all'amministrazione.



7. La commissione collaudatrice è composta dal rappresentante dell'amministrazione competente e dai rappresentanti designati dagli enti interessati, individuati fra quelli competenti in materia fiscale, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitaria, demaniale e altre eventuali; entro i successivi trenta giorni dalla designazione di cui al comma 6 gli enti interessati sono invitati a designare i loro rappresentanti ed è convocata la commissione collaudatrice per il sopralluogo da effettuarsi non oltre ulteriori trenta giorni.

8. La commissione effettua il sopralluogo alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione. Il verbale di collaudo è redatto in sede di sopralluogo a cura del rappresentante dell'amministrazione procedente, è sottoscritto dai componenti della commissione ed è successivamente trasmesso al titolare dell'impianto e a tutti gli enti rappresentati nella commissione.

9. Nel sopralluogo di cui al comma 8 i rappresentanti degli enti convocati accertano, secondo le loro competenze, l'idoneità tecnica degli impianti, depositi e infrastrutture in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali.

10. Qualora nel corso del sopralluogo siano accertate irregolarità, la commissione assegna al titolare dell'autorizzazione un congruo termine per provvedere alla loro eliminazione e dispone una nuova visita di sopralluogo.

11. In esito al verbale di collaudo l'amministrazione procedente emette il certificato di collaudo e lo trasmette al titolare dell'autorizzazione e agli enti coinvolti, nonché al Comune interessato.

12. I compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti della commissione, secondo le disposizioni previste dai singoli enti di appartenenza, sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

13. L'amministrazione competente al rilascio del certificato di collaudo può porre a carico del soggetto richiedente gli oneri relativi alle attività di propria competenza riguardanti il collaudo stesso; in tal caso gli oneri sono determinati con deliberazione della Giunta regionale e dalla Provincia ovvero dal Comune, secondo i rispettivi ordinamenti.

14. Sono in tutti i casi fatti salvi gli eventuali collaudi e verifiche di competenza delle amministrazioni interessate qualora richiesti da specifiche norme di settore.

Art. 22.

Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, l'autorizzazione decade automaticamente alla data della dismissione di cui all'articolo 23. Nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata sulla base di un diritto reale diverso dalla proprietà, la stessa decade alla scadenza del relativo atto contrattuale o, comunque, al venir meno del diritto reale stesso, fatti salvi i casi di eventuale precoce dismissione.

2. Le autorizzazioni decadono qualora persista la violazione di uno o più obblighi o prescrizioni contenuti nelle medesime, ferme restando le sanzioni previste dalla presente legge. A tal fine l'amministrazione competente notifica al soggetto autorizzato la violazione con contestuale diffida a conformarsi entro congrui termini agli obblighi contenuti nell'autorizzazione stessa.

3. La diffida di cui al comma 2 dispone l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'impianto o infrastruttura autorizzati e le modalità per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni violate. Qualora entro i termini stabiliti il soggetto autorizzato non abbia provveduto a conformarsi, l'amministrazione competente revoca l'autorizzazione.

4. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e per la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico.

Art. 23.

Dismissione degli impianti e delle infrastrutture energetiche

1. La dismissione in via definitiva del complesso degli impianti e delle infrastrutture esistenti, per cessata attività dovuta a qualsiasi causa, è comunicata dal titolare all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune, constatata la perdurante inattività dell'impianto, invita il titolare a provvedere entro novanta giorni alla comunicazione di dismissione ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorso inutilmente tale termine il Comune dichiara d'ufficio la dismissione dell'impianto.

2. In caso di dismissione è fatto obbligo al titolare, previa comunicazione al Comune, di provvedere a propria cura e spese alla rimozione dal suolo e dal sottosuolo delle relative opere, comprese quelle connesse al loro funzionamento, nonché alla rimessa in pristino dei luoghi allo stato precedente alla realizzazione delle opere realizzate; nel caso di impianti idroelettrici è fatto, altresì, obbligo di provvedere all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Capo V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 24.

Verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche e VEA

1. Al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti della Regione e di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al decreto legislativo 192/2005, la Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, determina gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti, relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione degli impianti termici, eventualmente sentite le principali associazioni di categoria delle imprese e degli operatori interessati dalle installazioni e manutenzioni.

2. Al fine di procedere con le verifiche sulle certificazioni energetiche e sulle certificazioni VEA, così come previsto dall'articolo 6-quater della legge regionale 23/2005, la Giunta regionale con propria deliberazione determina gli indirizzi e le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche e delle certificazioni VEA.

Art. 25.

Catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005, la Regione promuove, nell'ambito del sistema informativo regionale, la realizzazione, anche da parte di più Comuni in forma associata, del catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici per facilitare, omogeneizzare e rendere più efficaci, efficienti ed economici gli adempimenti degli enti e degli organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni degli impianti stessi ai fini del contenimento dei consumi energetici, così come previsto dagli obiettivi fissati dal burden sharing. Il sistema informativo regionale assicura, ove possibile, anche ai fini della gestione della sicurezza degli impianti e del contenimento della spesa, la compatibilità dell'intero sistema con i sistemi di catasto informatico già in uso all'entrata in vigore della presente legge presso gli enti locali.

2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro un anno a decorrere dalla realizzazione del catasto informatico di cui al comma 1, il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o un terzo responsabile comunicano ai Comuni, esclusivamente per via telematica utilizzando il portale messo a disposizione dalla Regione, la titolarità, l'ubicazione, la potenza nominale, l'anno di installazione e il tipo di combustibile in uso del proprio impianto, nonché le sue successive sostituzioni o potenziamenti. Le società distributrici di combustibili comunicano ai Comuni la titolarità e l'ubicazione degli impianti da loro riforniti negli ultimi dodici mesi.

3. I soggetti di cui al primo periodo del comma 2 comunicano, altresì, gli analoghi dati corrispondenti a impianti a fonti rinnovabili per la produzione di calore e di energia elettrica installati negli edifici esistenti.

4. I Comuni mantengono aggiornato il catasto informatico comunale degli impianti termici.



5. Le informazioni relative al catasto informatico comunale degli impianti termici sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale.

Art. 26.

Utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici

1. In materia di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica negli edifici pubblici e privati, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 192/2005, nonché, per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli articoli 11 e 12, comma 1, del decreto legislativo 28/2011.

Art. 27.

Catasto informatico regionale degli elettrodotti

1. Ai fini della determinazione dei livelli dei campi elettromagnetici degli elettrodotti e delle relative condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 36/2001, è istituito il catasto informatico regionale degli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 130 kilovolt.

2. Il catasto di cui al comma 1 deve consentire: a) di disporre di un inventario delle linee elettriche di cui al comma 1 presenti sul territorio; b) di determinare i livelli di campi elettrici e magnetici di linee esistenti sul territorio, anche a seguito di interventi di loro ristrutturazione e potenziamento; c) di valutare i livelli di campi elettrici e magnetici di nuove linee tenendo conto di quelle esistenti; d) di evidenziare le eventuali situazioni critiche in termini di esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza; e) di determinare l'estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al comma 1 anche ai fini dell'attività di pianificazione territoriale delle autonomie locali.

3. Il catasto di cui al comma 1 contiene informazioni relative a: a) dati dei gestori e dei proprietari; b) codifiche, denominazioni e tipologie degli elementi della linea e dei relativi impianti; c) dati autorizzativi delle linee e dei relativi impianti; d) dati geografici degli elementi e dei tracciati delle linee e dei relativi impianti organizzati in ambiente GIS ai fini della loro visualizzazione su opportuno supporto informatico; e) dati tecnici e fisici delle linee ai fini del calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico e relative fasce di rispetto; f) valori di campo misurati ai fini del monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico.

4. I gestori delle linee elettriche trasmettono all'ARPA i dati necessari all'implementazione del catasto di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 6.

5. Le informazioni relative al catasto informatico regionale degli elettrodotti sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale.

6. Alla realizzazione e alle modalità di gestione del catasto di cui al comma 1 provvede l'ARPA, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e con la definizione delle specifiche modalità operative per la realizzazione del catasto e per i requisiti di accesso ai dati pubblicati.

Capo VI

SANZIONI

Art. 28.

Sanzioni amministrative

1. L'installazione e l'esercizio di infrastrutture e impianti energetici per i quali si accerti l'assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 12 e seguenti, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma, a carico del proprietario, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, comminata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della presente legge, determinata come segue: a) da 60 euro a 360 euro per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale in caso di impianti non termici di produzione di energia; b) da 40 euro a 240 euro per ogni chilowatt termico di potenza nominale in caso di impianti termici di produzione di energia; c) da 30 euro a 180 euro per ogni metro lineare in caso di linee elettriche e di altre infrastrutture lineari a rete di cui alla presente legge; d) da 60 euro a 360 euro per ogni metro quadrato in caso di stazioni e cabine elettriche, nonché in caso di impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali e di gas naturale anche liquefatto, fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo 128/2006 per le attività relative al gas da petrolio liquefatto.

2. La violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 di obblighi o prescrizioni posti con l'autorizzazione o con atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 16 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma, comunque non inferiore a 300 euro, pari a un terzo di quelle stabilite ai commi 1 e 5, fermo restando l'obbligo di riduzione a conformità.

3. Ferme restando le sanzioni previste all'articolo 15 del decreto legislativo 192/2005, la mancata installazione degli impianti e delle apparecchiature per l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica negli edifici di cui all'articolo 26, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del soggetto titolare del provvedimento edilizio, pari al doppio del valore venale degli impianti e delle apparecchiature non installate, determinata dall'amministrazione competente, fermo restando l'obbligo delle relative installazioni.

4. La mancata rimozione degli impianti e delle infrastrutture per i quali sia cessato l'esercizio ai sensi dell'articolo 23 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a quella stabilita al comma 1, nonché la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura dell'amministrazione competente e a spese del soggetto responsabile.

5. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro, cui sono tenuti i soggetti di cui al comma 1.

6. In caso di omessa comunicazione di cui all'articolo 15, comma 8, e di cui all'articolo 16, comma 2, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, esclusi i casi di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), limitatamente agli edifici di civile abitazione.

7. Qualora gli interventi soggetti a comunicazione di cui all'articolo 16, comma 2, lettere h), i) e j), siano realizzati in assenza del parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, si applica la sanzione di cui al comma 1, lettera c), fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità.



Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 29.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4, e fermo restando che i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalle amministrazioni che risultavano competenti ai sensi della previgente normativa regionale di settore.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stata ancora convocata la conferenza di servizi.

3. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28 si applicano anche agli impianti e alle infrastrutture esistenti all'entrata in vigore della presente legge che risultino sprovvisti delle autorizzazioni previste e per i quali non sia stata presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge istanza di autorizzazione in sanatoria.

4. Le procedure in corso avviate dalle Province e dai Comuni con più di 40.000 abitanti prima della determinazione della Giunta regionale di cui all'articolo 24 sono uniformate alla medesima, ferma restando la validità delle verifiche già effettuate presso i singoli impianti.

5. Fino all'entrata in vigore del PER di cui all'articolo 5, trova applicazione il Piano energetico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0137/Pres. del 21 maggio 2007.

Art. 30.

Norme finanziarie

1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 28, comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 1264 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che si istituisce per memoria con la denominazione <<Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di energia>>.

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Capo I

PRINCIPI GENERALI, FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEFINIZIONI

Art. 31.

Finalità

1. Con il presente titolo la Regione disciplina, in attuazione dei principi comunitari di tutela della libertà di stabilimento e della concorrenza e nel rispetto dei principi e degli indirizzi generali della legislazione nazionale in materia, l'installazione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti a uso pubblico e privato, riconosciuti come impianti di interesse pubblico, al fine di conseguire l'instaurazione di un mercato di settore pienamente concorrenziale ai fini della promozione del miglioramento della rete di distribuzione e della diffusione dei carburanti eco-compatibili secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dall'articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. La Regione tutela, altresì, le esigenze di servizio di interesse pubblico nei territori montani economicamente svantaggiati.

Art. 32.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) cura la predisposizione delle norme, degli indirizzi e delle linee guida di settore;
- b) effettua periodicamente attività di monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di liberalizzazione e il miglioramento della rete.

Art. 33.

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione.

Spetta ai Comuni il rilascio di:

- a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti per uso commerciale sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali;
- b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;
- c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti e di aeromobili e di distributori terra - mare e terra - aviosuperficie;
- d) attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria.

Ai Comuni competono inoltre:

- a) il ricevimento della comunicazione per le modifiche agli impianti stradali, autostradali e dei raccordi autostradali;
- b) il ricevimento della comunicazione relativa al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione relativa agli impianti;
- c) il ricevimento della comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
- d) la verifica delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
- e) gli adempimenti relativi al collaudo degli impianti;
- f) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 52;
- g) l'identificazione degli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale e di idoneità tecnica;
- h) la trasmissione alla struttura regionale competente di copia dei provvedimenti amministrativi rilasciati e di ogni altro dato che la stessa ritenga utile acquisire.

Art. 34.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale in materia di distribuzione di carburanti si intendono per:

- a) carburanti: le benzine, i gasoli per autotrazione, il gas metano per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno, i biocarburanti, il biometano e gli altri carburanti rinnovabili, nonché ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati nella regolamentazione del settore;
- b) rete della distribuzione carburanti: l'insieme costituito da impianti a uso commerciale eroganti carburanti per autotrazione ubicati sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e raccordi autostradali, impianti per natanti e per aeromobili;
- c) impianto di distribuzione carburanti: un complesso unitario, ovunque ubicato, costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato;
- d) impianti esistenti: gli impianti di distribuzione di carburanti realizzati sul territorio alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli autorizzati e in corso di realizzazione;



e) impianto non presidiato: l'impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi dotato di uno o più fra i prodotti di cui alla lettera a) e comprendente: esclusivamente apparecchiature self-service prepagamento funzionanti 24 ore su 24 senza la presenza del gestore - apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche - pensiline di copertura delle aree di rifornimento - pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt;

f) stazione di servizio: l'impianto su area di pertinenza propria costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a); l'impianto deve, inoltre, comprendere almeno: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche - locale per l'attività del gestore con eventuale relativo servizio igienico - eventuali attività commerciali integrative come definite alla lettera p) - servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui almeno uno con servizio igienico per diversamente abili - pensiline di copertura delle aree di rifornimento - pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt - uno o più parcheggi per gli utenti - accessi dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrata e uscita - eventuali servizi accessori come definiti alla lettera o);

g) stazione di rifornimento: l'impianto costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a) e comprendente anche: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche - locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico;

h) stazione di rifornimento elettrico: l'impianto costituito da apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico, servizio gestito di car-sharing;

i) punto vendita sia isolato sia appoggiato: l'impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, senza alcun altro servizio o struttura sussidiari;

j) area di pertinenza: l'area su cui insiste l'impianto di distribuzione carburanti, nonché gli eventuali edifici e manufatti per i servizi accessori e le attività integrative, comprensiva dei parcheggi e delle relative aree di manovra, dei percorsi di ingresso e uscita sulla viabilità pubblica destinati esclusivamente ad accesso all'impianto, con esclusione delle superfici occupate dalle eventuali corsie di accelerazione e decelerazione;

k) erogatore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi delle singole erogazioni e la loro totalizzazione; esso è composto da una pompa o un sistema di adduzione, da un contatore o un misuratore, da una pistola o una valvola di intercettazione, dalle tubazioni che le connettono;

l) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori, anche attrezzati per l'erogazione monoprodotto multipla; per colonnina multidispenser si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti;

m) self-service prepagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale; n) self-service postpagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente per l'erogazione del carburante, il cui pagamento viene effettuato successivamente ad apposito incarico;

o) servizi accessori: le attività di servizio riguardanti i veicoli, quali servizi di autofficina, di elettrauto, di gommista, di lavaggio e pulizia dei mezzi;

p) attività commerciali integrative: il locale/i per le attività commerciali nei settori merceologici alimentari e non alimentari e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con relativi servizi igienici separati per sesso di utenti, più servizio igienico per diversamente abili, qualora non già previsti nella stazione di servizio;

q) trasferimento dell'impianto: lo spostamento di un impianto dalla posizione in cui si trova allo stato di fatto in un'altra dentro o fuori il territorio comunale;

r) trasferimento della titolarità dell'autorizzazione: l'intestazione dell'autorizzazione a gestire l'impianto da un soggetto a un altro;

s) incompatibilità territoriale dell'impianto: la situazione di contrasto del sito di localizzazione dell'impianto con le prescrizioni concernenti la sicurezza stradale secondo le fattispecie di incompatibilità territoriale previste dall'articolo 41, comma 1;

t) inidoneità tecnica dell'impianto: la situazione di contrasto dell'impianto con le caratteristiche tipologiche di cui alle lettere e), f) o g), ovvero la sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 41, comma 2;

u) collaudo complessivo: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto riferita a ogni sua parte e aspetto;

v) collaudo parziale: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto riferita esclusivamente a singoli e parziali interventi di modifica, come definiti dalla presente legge, effettuati antecedentemente alla sua entrata in vigore;

w) impianti terra-mare: gli impianti di distribuzione carburanti che, per collocazione e disponibilità di attrezzature, consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti che ai veicoli terrestri.

Capo II

IMPIANTI DELLA RETE STRADALE ORDINARIA E AUTOSTRADALE

Art. 35.

Autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e sulle autostrade e i raccordi autostradali, di seguito denominati impianti, sono attività esercitate sulla base dell'autorizzazione unica rilasciata dal Comune a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per l'istituto della conferenza di servizi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della presente legge, per quanto applicabili e compatibili.

2. L'autorizzazione unica è subordinata alla verifica della conformità del progetto dell'impianto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, di tutela dei beni storici e artistici, nonché fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ai fini della prevenzione incendi, la sicurezza stradale e la sicurezza sanitaria.

3. Il provvedimento di autorizzazione unica fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.

4. La domanda di autorizzazione unica è presentata al Comune nel cui territorio si intende installare l'impianto e riporta:

a) i dati identificativi del richiedente e gli estremi della partita IVA;

b) la documentazione o l'autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

c) gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree o che comunque legittimino l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale;

d) l'elenco di tutte le interferenze e dei provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto, quali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al progetto, in relazione a tutti i vincoli presenti: urbanistici, di tutela dei beni storici artistici e paesaggistici, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, ambientale, di disciplina fiscale e normativi regionali;



e) l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122); f) gli elaborati tecnici progettuali e illustrativi dell'impianto, della sua dettagliata composizione tecnica anche in relazione a quanto previsto ai commi 11 e 12, della sua localizzazione e della relativa area di pertinenza, sottoscritti da un tecnico abilitato, redatti con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici;

g) l'eventuale relazione tecnico-economica del progettista sul prodotto gas metano per autotrazione che attesti la sussistenza degli ostacoli e degli oneri relativi all'obbligo di cui al comma 8.

5. Nel caso di impianti autostradali e su raccordi autostradali la domanda di autorizzazione unica, oltre ai documenti di cui al comma 4, contiene: a) la dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ente nazionale per le strade; b) la copia della domanda di concessione in diritto di superficie relativa all'area autostradale rivolta all'ente competente.

6. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.

7. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio come definiti all'articolo 34, comma 1, lettera f), fatto salvo quanto disposto ai successivi commi. Nuovi impianti di tipologia stazione di rifornimento come definiti all'articolo 34, comma 1, lettera g), possono essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni classificati montani e ricompresi nelle zone di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all'articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e all'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), fermo restando quanto disposto dall'articolo 50. Nuovi impianti di tipologia stazione di rifornimento elettrico come definiti all'articolo 34, comma 1, lettera h), possono essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni tra loro limitrofi con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

8. Per gli impianti di cui al comma 7 l'installazione del prodotto gas metano per autotrazione è obbligatoria, esclusi i casi in cui questa comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità di tale obbligo.

9. Gli impianti non presidiati come definiti all'articolo 34, comma 1, lettera e), possono essere realizzati, anche a seguito di modifiche a impianti esistenti, esclusivamente negli ambiti territoriali di cui al comma 7.

10. Non è mai ammessa la realizzazione di nuovi impianti di tipologia punto vendita sia isolato sia appoggiato.

11. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, per i nuovi impianti di distribuzione carburanti e per quelli esistenti che prevedono il prodotto metano, ogni erogatore deve essere doppio e avere ognuno capacità minima di mandata per tale prodotto almeno pari a 350 mc/ora indipendentemente dalla pressione di esercizio della rete del gas metano.

12. La capacità di erogazione minima di cui al comma 11 deve essere prevista negli atti progettuali e verificata in sede di atti di collaudo di cui all'articolo 45 o di comunicazione di cui all'articolo 37 nei casi di modifica degli impianti.

13. È sempre consentito, per gli impianti dotati di attività commerciali integrative, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione: a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 59/2010, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del medesimo decreto legislativo 59/2010; b) l'esercizio dell'attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq; c) la

vendita di ogni bene e servizio nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posti in vendita.

14. Le attività di cui al comma 13, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari dell'impianto di distribuzione dei carburanti, salvo rinuncia del titolare stesso che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.

Art. 36.

Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento della titolarità del provvedimento abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto è comunicato, da entrambe le parti, al Comune, alla Regione e all'Agenzia delle dogane competente per territorio entro quindici giorni dall'avvenuto trasferimento a pena di sospensione del provvedimento stesso.

2. La comunicazione contiene, oltre ai dati identificativi dell'impianto, la documentazione idonea a dimostrare il passaggio della proprietà, ovvero della disponibilità dell'impianto, nonché il possesso dei requisiti previsti per il soggetto subentrante.

3. Nel caso di impianti autostradali e su raccordi autostradali la comunicazione contiene inoltre:

a) la dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ente nazionale per le strade ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso;

b) la documentazione o l'autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione);

c) il parere dell'Agenzia delle dogane competente ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso.

Art. 37.

Modifiche degli impianti esistenti

1. Si intende per modifica degli impianti esistenti uno o più dei seguenti tipi di intervento:

a) la sostituzione di colonnine a semplice o a doppia erogazione con altre rispettivamente a doppia o multipla erogazione e viceversa;

b) l'aumento o la diminuzione del numero di colonnine;

c) il cambio di destinazione dei serbatoi e delle colonnine erogatrici;

d) la sostituzione e la variazione sia del numero che della capacità di stoccaggio dei serbatoi interrati per il contenimento di carburanti o di olio lubrificante;

e) l'aggiunta di nuovi prodotti erogabili ivi compresi i biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili;

f) l'inserimento dell'olio lubrificante, se mancante;

g) l'installazione di apparecchiature self-service postpagamento;


h) l'installazione di apparecchiature self-service prepagamento;

i) l'estensione delle apparecchiature self-service prepagamento ad altri prodotti già autorizzati;

j) l'installazione di apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche;

k) le opere e gli interventi di adeguamento dell'impianto alle norme fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria.

2. Gli interventi di modifica di cui al comma 1 sono realizzati in conformità al relativo progetto e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggetti a comunicazione, preventivamente alla loro realizzazione, al Comune, ai Vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane competenti per territorio ai fini dell'aggiornamento del certificato incendi e della licenza dell'Agenzia delle dogane.



3. La comunicazione di cui al comma 2, trasmessa almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori, oltre che degli elaborati tecnici di progetto idonei a descrivere gli interventi, è corredata di: *a)* dichiarazione, redatta da un tecnico competente e abilitato per la sottoscrizione del progetto, che gli interventi sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale e di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, e sono realizzati su impianto per il quale siano escluse condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41; *b)* copia del progetto presentato al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera *d)*, la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere trasmessa anche all'ARPA, deve specificare la data prevista di inizio dei lavori di sostituzione serbatoi e deve comprendere una relazione di analisi del terreno interessato e dell'acqua di falda, al fine di verificare la presenza di eventuali inquinanti dovuti a perdite pregresse.

5. Sugli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41 e sugli impianti per i quali sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 42 non possono essere effettuati interventi di modifica, fermo restando quanto previsto per le ipotesi di adeguamento spontaneo di cui all'articolo 43.

6. Tutti gli impianti esistenti come definiti all'articolo 34, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di apparecchiature self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, nonché, entro dodici mesi, di apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche; si applicano le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5.

7. Dell'adempimento di cui al comma 6 è data comunicazione al Comune competente e alla Regione entro quindici giorni dalla fine dei relativi lavori.

Art. 38.

Sospensione dell'esercizio dell'impianto

1. L'attività dell'impianto può essere sospesa dal titolare dell'autorizzazione per cause di forza maggiore tali da determinare un'oggettiva impossibilità di funzionamento dello stesso.

2. La sospensione dell'attività dell'impianto è preventivamente o contestualmente comunicata al Comune e indica il periodo di tempo e le cause che determinano l'oggettiva impossibilità di proseguire l'attività: la chiusura dell'impianto, l'esecuzione di lavori sull'impianto, il cambio di gestione, l'impedimento del gestore.

3. La sospensione non può eccedere i sei mesi, decorsi i quali può essere motivatamente comunicata la sospensione di ulteriori sei mesi.

4. L'attività dell'impianto è sospesa dal Comune nei casi di cui all'articolo 45, comma 18.

5. Il titolare di autorizzazione che abbia sospeso la propria attività in assenza della prescritta comunicazione, o che abbia comunicato la sospensione in assenza di motivazioni o in difformità da quanto previsto al comma 2, ovvero che alla scadenza del periodo di sospensione non abbia riattivato l'impianto, è diffidato dal Comune a riattivarlo entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inerzia il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo e dispone la chiusura e la rimozione dell'impianto.

Art. 39.

Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali

1. Il Comune rilascia idonea attestazione per il prelievo di carburanti in recipienti agli utenti interessati. L'attestazione indica, tra l'altro, l'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria, nonché quelle dei Vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.

2. La domanda deve essere corredata dell'indicazione dell'impianto presso il quale si intende effettuare il rifornimento e di idonea autocertificazione attestante la proprietà di mezzi, impianti e attrezzature non rifornibili direttamente presso gli impianti stradali ma solo sul posto di lavoro.

3. Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.

Art. 40.

Disciplina urbanistica

1. Gli strumenti urbanistici comunali, avuto riguardo alle condizioni ambientali, paesaggistiche, storiche e architettoniche del territorio, nonché di sicurezza stradale e sanitaria, possono stabilire in quali ambiti di territorio è esclusa la realizzazione degli impianti e possono, altresì, individuare gli ambiti di localizzazione preferenziali per l'installazione degli impianti stessi indicando criteri, requisiti e caratteristiche per la scelta delle specifiche localizzazioni, nonché eventuali prescrizioni tecniche, progettuali e realizzative per la costruzione degli impianti.

2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico comunale non disciplini, ai sensi del comma 1, la realizzazione degli impianti di distribuzione di carburante, ovvero nei casi in cui il progetto dell'impianto non risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico stesso e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa procedura di adozione; il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è in tali casi integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante. La variante non comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

3. Il Comune, nei casi in cui preveda di riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione tramite pubbliche gare.

Art. 41.

Incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti

1. È considerato incompatibile con il territorio l'impianto che rientra in almeno una delle seguenti fattispecie:

a) è situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;

b) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;

c) è localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci a Y e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

d) è localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;


e) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, al di fuori dei centri abitati;

f) è localizzato a distanza non regolamentare, rispetto al vigente codice della strada, da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non è possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali; gli indirizzi per l'identificazione degli accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono stabiliti dal Comune;

g) è situato, all'entrata in vigore della presente legge, in ambiti degli strumenti urbanistici comunali vigenti nei quali è esclusa la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti; la disposizione non trova applicazione agli impianti attualmente attivi realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in conformità all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale.

2. È considerato in situazione di inidoneità tecnica:

a) l'impianto esistente che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché assimilabile a impianto non presidiato, a stazione di servizio o a stazione di rifornimento, non rispetti le norme in essa contenute e le caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)*, con l'esclusione dell'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture, nonché di quello relativo all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento di cui all'articolo 37, comma 6;



b) l'impianto parzialmente o totalmente privo di verifiche fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria;

c) l'impianto, ancorché dotato di collaudo in corso di validità, per il quale il Comune o altro ente, nell'ambito delle rispettive competenze, abbia in ogni tempo accertato difformità, nelle materie di cui alla lettera b), tali da aver modificato le condizioni oggettive del collaudo stesso; qualora la difformità sia rilevata da un ente diverso dal Comune, questo ne dà immediata comunicazione al Comune stesso.

Art. 42.

Impianti incompatibili e inidonei

1. Il Comune verifica, entro sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), l'esistenza di condizioni di incompatibilità territoriale, nonché l'esistenza di condizioni di inidoneità tecnica degli impianti esistenti sul proprio territorio. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alla struttura regionale competente entro i successivi trenta giorni.

2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, la Regione diffida il Comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale designa un commissario ad acta che si avvale delle strutture del Comune inadempiente che è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.

3. Il Comune nei confronti del quale è stato disposto l'intervento regionale di cui al comma 2 conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino al momento dell'adozione, da parte del commissario *ad acta*, degli atti in via sostitutiva.

4. Qualora il Comune, in attuazione a quanto previsto al comma 1, abbia accertato fattispecie di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41, ovvero, anche su segnalazione degli enti di cui al medesimo articolo 41, abbia accertato condizioni di inidoneità tecnica, entro i successivi trenta giorni ne dà comunicazione al titolare dell'impianto, invitandolo a presentare un programma di adeguamento, ovvero un programma di chiusura e rimozione dell'impianto, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione. I programmi devono essere trasmessi anche alla struttura regionale competente.

5. Si applicano le procedure di cui all'articolo 43, commi 3, 4 e 5.

6. Qualora il programma non sia presentato entro il termine previsto il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo disponendo la chiusura e la rimozione dell'impianto.

7. Successivamente al termine di cui al comma 1, la verifica di incompatibilità territoriale è sempre ripetuta per gli impianti che nel tempo siano stati eventualmente interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o da ristrutturazioni e adeguamenti di infrastrutture esistenti e tali da aver modificato le loro condizioni di compatibilità originarie in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 41. Si applicano in tale caso le norme di cui al presente articolo e quelle di cui agli articoli 43 e 44.

8. Il Comune, nei casi di accertamento di condizioni di inidoneità tecnica di cui all'articolo 41, provvede a sospendere l'attività di distribuzione carburanti fino al rilascio del provvedimento di esercizio provvisorio o degli atti in esito ai procedimenti di collaudo.

Art. 43.

Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti

1. Il titolare dell'impianto in condizioni di incompatibilità territoriale o di inidoneità tecnica può presentare al Comune, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un proprio programma spontaneo di adeguamento alla normativa vigente, qualora possibile, ovvero un proprio programma di chiusura e rimozione dell'impianto, anche articolati per fasi temporali e in ogni caso da realizzarsi entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il titolare che intenda procedere alla chiusura dell'impianto per motivi diversi da quelli di cui al comma 1 presenta al Comune un programma di chiusura volontaria e rimozione dell'impianto.

3. Il Comune verifica l'ammissibilità dei programmi di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine la verifica si intende resa in senso positivo.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni. Nei successivi trenta giorni, qualora il Comune non si esprima negativamente sul programma, la verifica si intende resa in senso positivo.

5. Il Comune verifica il rispetto dei programmi alla scadenza di ogni fase temporale.

6. L'inammissibilità dei programmi verificati ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 4, nonché la mancata esecuzione dei programmi secondo le modalità e le scadenze in essi previste, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune in tal caso ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni e, in caso di inottemperanza, il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.

Art. 44.

Chiusura e rimozione dell'impianto

1. Il provvedimento comunale di cui agli articoli 38, comma 5, e 42, e i programmi di cui all'articolo 43, commi 1 e 2, devono prevedere, definendo i tempi degli interventi: a) la rimozione di tutte le attrezzature tecniche costituenti l'impianto sopra e sotto il suolo, secondo la normativa vigente; b) la verifica delle condizioni del sito e l'eventuale bonifica, ai sensi delle vigenti norme, ovvero la rimozione di qualsiasi episodio, anche pregresso, di inquinamento legato alle attività dell'impianto.

2. Il provvedimento o il programma di cui al comma 1 sono trasmessi per conoscenza alla struttura regionale competente in materia di inquinamento.

Art. 45.

Provvedimento accertativo finale di collaudo e collaudo in materia di carburanti

1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti di distribuzione carburanti autorizzati ai sensi della presente legge, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio dell'impianto, il Comune rilascia un provvedimento accertativo finale di collaudo redatto sulla base delle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti, previa presentazione al Comune da parte del titolare interessato, unitamente alla relativa richiesta, della seguente documentazione: a) atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitari; b) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto autorizzato.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 ha validità di quindici anni. Alla scadenza di tale termine l'impianto deve essere provvisto di un nuovo provvedimento dichiarativo finale di collaudo richiesto dal titolare.

3. In attesa del provvedimento di cui al comma 1 l'impianto può essere esercitato solo sulla base di un'autorizzazione all'esercizio provvisorio. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabile per un periodo massimo di pari durata su motivata richiesta dell'interessato, si considera accolta qualora il Comune entro trenta giorni dal suo ricevimento non ne comunichi il diniego, previa presentazione della seguente documentazione: a) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto di distribuzione autorizzato; b) certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato; c) copia della ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 151/2011; d) copia della ricevuta del deposito della richiesta al competente Comando dei vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai vigili del fuoco; e) copia della ricevuta dell'Agenzia delle dogane competente del deposito della richiesta della licenza di esercizio se prevista.



4. In luogo del provvedimento di cui al comma 1 il titolare dell'impianto può motivatamente richiedere al Comune che venga effettuato il collaudo da parte della commissione di cui al comma 5. In tal caso il Comune, valutata la congruità della motivazione, designa entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, un proprio rappresentante nella commissione di cui al comma 5.

5. La commissione collaudatrice è composta dal rappresentante comunale, dai rappresentanti dell'Agenzia delle dogane, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Azienda per i servizi sanitari e dell'ARPA.

6. Entro i successivi trenta giorni dalla designazione comunale di cui al comma 4 gli enti interessati sono invitati a designare i loro rappresentanti ed è convocata la commissione collaudatrice per la visita di sopralluogo da effettuarsi non oltre ulteriori trenta giorni. La commissione effettua il sopralluogo di collaudo alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione e, nei casi di impianti localizzati su autostrade o raccordi autostradali, alla presenza anche di un rappresentante dell'ente nazionale per le strade ovvero della società concessionaria autostradale.

7. Il verbale di collaudo è redatto sul luogo a cura del rappresentante del Comune, è sottoscritto dai componenti della commissione ed è trasmesso al titolare dell'impianto, ai componenti della commissione e agli altri soggetti invitati al sopralluogo.

8. Nel sopralluogo di cui al comma 6 il rappresentante comunale accerta la conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto; i rappresentanti degli enti convocati accertano l'idoneità tecnica degli impianti secondo le loro competenze.

9. Qualora nel corso del sopralluogo siano accertate irregolarità, la commissione assegna al titolare dell'autorizzazione un congruo termine per provvedere alla loro eliminazione e dispone una nuova visita di sopralluogo.

10. In esito al verbale di collaudo il Comune emette l'atto finale di collaudo e lo trasmette al titolare dell'impianto, agli enti di cui al comma 5 e agli altri soggetti invitati, anche ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e del registro di carico e scarico del carburante.

11. I compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti della commissione, secondo le disposizioni previste dai singoli enti di appartenenza, sono a carico del titolare dell'impianto.

12. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali collaudi e le verifiche a cura delle amministrazioni interessate qualora richiesti da specifiche norme di settore.

13. Il Comune competente al rilascio dell'atto finale di collaudo può porre a carico del soggetto richiedente gli oneri relativi alle attività di propria competenza riguardanti il collaudo stesso.

14. Gli oneri di cui al comma 13 sono determinati dall'organo statutario competente.

15. Il rappresentante di cui al comma 4 è di norma individuato dal Comune fra i propri funzionari; può essere individuato anche fra i tecnici competenti e abilitati esterni all'amministrazione.

16. Si applicano per il collaudo le disposizioni di cui al comma 2 relative al provvedimento dichiarativo di collaudo.

17. Gli interventi di cui all'articolo 37 non sono soggetti a provvedimento dichiarativo di collaudo, né ad atto di collaudo ai sensi del presente articolo, ma sono in ogni caso realizzati nel rispetto delle previsioni di progetto, delle norme fiscali, ambientali e antincendio, che è documentato da un'asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato, trasmessa al Comune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane.

18. L'esercizio degli impianti di cui al presente titolo, in assenza del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 52, la sospensione di cui all'articolo 38, con l'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo.

Art. 46.

Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate

1. Al fine di garantire il servizio pubblico, negli ambiti territoriali dei Comuni classificati montani e ricompresi nelle zone di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all'articolo 21 della legge regionale

33/2002 e all'articolo 3 della legge regionale 14/2011, il Comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto risultando incompatibile alla verifica di cui all'articolo 42, comma 1, purché sia stata accertata l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilità con le disposizioni a tutela dell'ambiente, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.

Art. 47.

Orario minimo

1. Ai fini di garantire almeno un servizio di base all'utenza, gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti osservano un orario minimo settimanale di trenta ore.

Capo III

ALTRI IMPIANTI

Art. 48.

Impianti a uso privato

1. Per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione a uso privato si intende un autonomo complesso, ubicato all'interno di stabilimenti, aviosuperfici, cantieri, magazzini e simili, a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, di amministrazioni pubbliche non statali, nonché di ditte operanti temporaneamente nelle medesime aree, e costituito da attrezzature fisse o mobili e da uno o più apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati o fuori terra e a qualsiasi sistema di erogazione con contaltri di carburanti per uso di trazione.

2. Non sono considerati impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti i contenitori provvisti di dispositivi per l'erogazione aventi le caratteristiche del prototipo individuato con il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 1990, n. 76. E inoltre fatto salvo quanto disposto in tema di contenitori-distributori rimovibili dal decreto ministeriale 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 settembre 2003, n. 221.

3. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi o di amministrazioni pubbliche, a eccezione delle amministrazioni dello Stato, è rilasciata dal Comune con le medesime modalità e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti della rete stradale.

4. L'autorizzazione contiene il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito a pena della sua revoca e dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52.

5. Ai fini della presente legge l'uso esclusivo di impianti a uso privato da parte di imprese produttive e di servizi si intende riferito anche a imprese appartenenti a uno stesso gruppo. Si considerano appartenenti a uno stesso gruppo le imprese tra le quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del codice civile.

6. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45.

Art. 49.

Impianti per natanti e aeromobili

1. Sono impianti per natanti e per aeromobili quelli destinati al loro esclusivo rifornimento e formati da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante e delle eventuali relative attrezzature e pertinenze. La distribuzione può avvenire per uso commerciale o per uso privato.

2. Gli impianti esclusivamente per natanti e per aeromobili a uso commerciale, nonché gli impianti terramare e terra-aviosuperficie, definiti come tali quelli che per collocazione e disponibilità di attrezzature consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti e agli aeromobili



che ai veicoli terrestri, si considerano come impianti stradali soggetti alle norme di cui al capo II del presente titolo.

3. Gli impianti per natanti e per aeromobili a uso commerciale e gli impianti terra-mare e terra-aviosuperficie devono essere almeno della tipologia stazione di rifornimento come definita all'articolo 34, comma 1, lettera g), con l'esclusione dell'obbligo, per i primi, dell'installazione delle apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche.

4. Gli impianti a uso privato di cui al presente articolo sono soggetti alle norme di cui all'articolo 48.

Art. 50.

Disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale

1. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza sanitaria e ambientale.

2. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme e inoltre: a) la data di inizio dei lavori di sostituzione deve essere comunicata all'ARPA con specifico avviso scritto inviato con congruo anticipo; b) deve essere effettuata e comunicata all'ARPA l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di verificare l'eventualità di inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o dovuti a perdite pregresse.

3. Nell'area di rifornimento devono essere adottati idonei sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica ovvero sistemi di contenimento dei versamenti di idrocarburi e per la raccolta delle acque meteoriche.

4. I piazzali e le relative opere devono essere in ogni caso dotati di impianti a rete di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche e di quelle nere secondo i locali regolamenti di fognatura e secondo le specifiche norme in materia.

5. La continuità dei fossi e dei corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza lungo e presso la strada deve essere garantita dagli interventi secondo le indicazioni comunali.

Art. 51.

Norme tecniche specifiche per gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova realizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada e dalle vigenti norme tecniche di settore, gli impianti stradali di distribuzione di carburanti ovunque ubicati devono rispettare anche le seguenti norme.

2. Gli accessi agli impianti devono essere realizzati sulla viabilità pubblica e devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime: a) impianti ovunque ubicati: realizzazione su fronte strada di almeno 40 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale; b) impianti ubicati nei Comuni di cui all'articolo 35, comma 7, secondo periodo: realizzazione su fronte strada di almeno 25 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale; c) impianti lungo strade a quattro o più corsie: realizzazione su fronte strada di almeno 100 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale; in tali casi gli accessi devono essere provvisti di idonee corsie di accelerazione e di decelerazione.

3. Il piazzale dell'impianto deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico.

4. Nessun impianto stradale di distribuzione di carburanti può essere dotato di accessi su due o più strade pubbliche.

5. Nei casi di realizzazione di attività commerciali integrative, a prescindere dall'ubicazione dell'impianto, deve essere previsto, nell'area di pertinenza dell'impianto, un numero di parcheggi per autovetture almeno pari a un posto macchina ogni 12 metri quadrati di superficie di vendita prevista, esclusi spazi di accesso e manovra.

6. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale orizzontale e verticale, come previsto dal vigente codice della strada, che indichi il percorso ai rifornimenti, l'accesso e l'uscita, la delimitazione delle aree di parcheggio, il divieto di manovre di svolta a sinistra sulla viabilità.

Capo IV

SANZIONI

Art. 52.

Sanzioni

1. L'installazione degli impianti di cui alla presente legge in assenza delle autorizzazioni previste, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale, edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

2. Le modifiche di cui all'articolo 37 effettuate in assenza della prevista comunicazione comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 4.000 euro.

3. L'esercizio degli impianti di cui alla presente legge in assenza del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 euro a 12.000 euro.

4. Nei casi di accertata violazione del divieto di cessione di cui all'articolo 48, comma 4, per gli impianti a uso privato, oltre alla revoca dell'autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni litro o frazione di litro indebitamente ceduto.

5. Nei casi di mancato adeguamento all'installazione di apparecchiature self-service prepagamento negli impianti esistenti entro il termine di cui all'articolo 37, comma 6, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinarsi in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.

6. Negli altri casi, il mancato adeguamento entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal Comune competente.

7. L'irrogazione delle sanzioni previste spetta al Comune competente per territorio.

TITOLO III

ABROGAZIONI E NORME FINALI

Capo I

ABROGAZIONI E NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 53.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:


a) la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia);

b) la legge regionale 16 novembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici);

c) la legge regionale 14 febbraio 2002, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 24, recante "Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici");

d) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);

e) i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione);



f) l'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo); g) il comma 1-bis dell'articolo 40 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

h) la legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), e il relativo piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres;

i) i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale); i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a istanze presentate in vigenza dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 14/2008, concludono il proprio iter di approvazione ai sensi di quanto in esso disposto;

j) la legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), a decorrere da centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'articolo 13, comma 1, che viene abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 54.

Norme finali

1. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).

2. All'articolo 22-ter, comma 6, della legge regionale 7/2000 dopo le parole «preposte alla tutela» sono aggiunte le seguenti: «dell'urbanistica, del patrimonio storico-artistico».

3. Il comma 3-bis dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), è sostituito dal seguente: «3-bis. Gli importi delle aperture di credito di cui al comma 3, a favore dei Segretari generali in carica presso ciascuna Camera di commercio, in qualità di funzionari delegati, sono erogati con le seguenti modalità: a) il 70 per cento all'inizio dell'anno, in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento, emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso dell'anno precedente; b) il 30 per cento dopo il 30 giugno, in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso del semestre precedente, tenendo conto degli importi ancora a disposizione dei Segretari generali; c) le eventuali risorse stanziare sul pertinente capitolo di spesa, ulteriori rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b), sono erogate in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso del primo semestre dell'anno in corso, tenendo conto degli importi ancora a disposizione dei Segretari generali.».

4. La norma contenente il divieto di cui all'articolo 13, comma 4, lettera c), numero 3), entra in vigore l'1° gennaio 2014.

Art. 55.

Norma di rinvio

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano la normativa statale e regionale vigenti in materia.

Art. 56.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 57.

Norme urgenti

1. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), le parole «, che devono essere validati da organismi di certificazione qualificati, scelti dall'Autorità per la vigilanza di cui all'articolo 18» sono soppresse.

2. Il termine per presentare domanda per il contributo per l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all'articolo 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è fissato al 15 ottobre 2013.

3. In sede di rendicontazione dei finanziamenti concessi, per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell'articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assessment del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in deroga a quanto disposto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, i soggetti beneficiari presentano le rispettive documentazioni di spesa riferite esclusivamente all'utilizzazione delle somme percepite a titolo di finanziamento.

4. Al comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo le parole «con le norme del Piano stesso» sono sostituite dalle seguenti: «con le misure di salvaguardia del Piano, definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano»; b) al secondo periodo le parole «con il Piano di tutela delle acque» sono sostituite dalle seguenti: «con le misure di salvaguardia del Piano regionale di tutela delle acque, definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano».

5. Nelle more del passaggio di consegne e fino al compimento degli adempimenti successivi necessari per l'effettivo subentro nella titolarità dei rapporti giuridici inerenti la soppressa struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, l'Amministrazione regionale continua a erogare i finanziamenti relativi alle rate in scadenza dei ruoli di spesa fissa emessi ai sensi dell'articolo 5, comma 24, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), e dell'articolo 4, commi 13 e 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), a fronte dei contratti di mutuo stipulati dal suddetto Commissario.

Art. 58.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 ottobre 2012

TONDO

(Omissis).

12R0753



LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2012, n. 20.

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, assume come finalità pubblica e promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente.

2. La Regione riconosce la natura di esseri senzienti degli animali, ne condanna il maltrattamento e l'abbandono, e contrasta, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, l'introduzione illecita di animali di affezione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità;

b) detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;

c) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque femmine e trenta cuccioli per anno;

d) commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;

e) colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;

f) oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell'oasi felina sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;

g) gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline, recuperati con le procedure di cui all'articolo 24, prima della loro ricollocazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4;

h) struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.

Art. 3.

Soggetti attuatori

1. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni, i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, i medici veterinari liberi professionisti della regione, con la collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.

Capo II

TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 4.

Responsabilità e doveri del detentore

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.

2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:

a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;

b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempestività adeguata, garantendo la presenza costante di acqua in maniera accessibile all'animale;

c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;

d) tener conto, nel caso in cui l'animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della prole o della femmina gravida o allattante;

e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;

g) adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da danni e aggressioni;


h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita dell'animale;

i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni, consentendo l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura dello stesso. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.

3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

4. Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

5. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.



Art. 5.

Divieti e prescrizioni

1. È vietato:

a) abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso;

b) utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio;

c) vendere animali a minorenni;

d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;

e) detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;

f) per un periodo di cinque anni, detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;

g) cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.

2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono disciplinate le eventuali modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4.

4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.

Art. 6.

Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede nella regione, le cui finalità rientrano fra quelle previste dalla presente legge.

Art. 7.

Strutture di ricovero e custodia

1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.

2. I Comuni, nell'affidamento a strutture private convenzionate del servizio di cui al comma 1, prevedono criteri di prelazione a favore di strutture che:

a) comportano minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio;

b) sono dotate di un educatore cinofilo per la rieducazione, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36, al fine di favorire il recupero comportamentale e la conseguente adozione degli animali di affezione custoditi;

c) sono gestite o comunque si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;

d) svolgono attività finalizzate a incentivare l'adozione degli animali ricoverati.

3. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati:

a) i canili dei Comuni singoli e associati e i canili privati convenzionati;

b) i gattili di cui all'articolo 24, comma 1;

c) i luoghi ove insistono colonie o oasi feline;

d) i centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.

4. I gatti sono preferibilmente ricollocati in libertà all'interno di una colonia o di un'oasi felina.

5. Le strutture di cui al comma 3, lettere a), b) e d), sono sottoposte a controlli periodici dei veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Presso tali strutture è tenuto, costantemente aggiornato, il registro di carico e scarico degli animali di cui all'articolo 15.

6. Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria provvede l'Azienda per i servizi sanitari tramite il Servizio veterinario. A tal fine le medesime garantiscono il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), con spese a carico del detentore.

7. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 36. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per il mantenimento degli animali, nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale. È in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario.

8. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:

a) ricovero e custodia dei cani e degli animali di affezione catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'articolo 4, se non reclamati entro sessanta giorni;

b) ricovero e custodia permanente dei cani e degli animali di affezione nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 4, comma 5, quando non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti;

c) assistenza veterinaria;

d) spazi idonei a garantire la sgambatura dei cani;

e) spazi idonei per l'isolamento sanitario degli animali.

9. Le strutture di ricovero e custodia promuovono l'adozione di cani e animali di affezione in esse ricoverati, anche attraverso la collaborazione delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.

10. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni sono dotate dei requisiti strutturali e funzionali di cui al comma 7.

Art. 8.

Altre strutture di ricovero e custodia

1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono possedere i requisiti previsti dall'Accordo Stato-Regioni recepito con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1317 (Indicazioni per l'applicazione nella Regione FVG dello Schema di accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy).



Art. 9.

Centri di recupero di animali esotici e pericolosi

1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, riconosce Centri regionali per la detenzione e/o recupero di animali esotici, anche pericolosi.

2. A seguito di apposito bando di concorso, i candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 3 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, che individua, tra le strutture idonee, la più qualificata.

3. Costituiscono requisiti minimi per il riconoscimento:

a) la disponibilità di almeno 10.000 metri quadrati di terreno già adibito o da destinarsi alla struttura, ubicato in zona idonea e lontana da centri urbani;

b) la presenza di strutture idonee per la detenzione di animali esotici anche pericolosi e di ambienti riscaldati per la detenzione di specie esotiche sensibili alle basse temperature, in numero sufficiente a permettere l'apertura immediata del Centro;

c) comprovata esperienza e conoscenza degli animali esotici;

d) la reperibilità di un addetto nell'arco delle ventiquattro ore;

e) la disponibilità alla collaborazione con Enti e Università, ma non a fini sperimentali;

f) pregresse collaborazioni con organi di polizia giudiziaria per l'affido di fauna esotica anche pericolosa;

g) la collaborazione da parte di un medico veterinario con esperienza nella gestione sanitaria di strutture adibite alla detenzione di animali esotici e/o pericolosi.

4. La Regione, compatibilmente con le proprie disponibilità, può erogare contributi per l'adeguamento e ampliamento delle strutture, il mantenimento degli animali e gli interventi sanitari.

Art. 10.

Diritto di accesso ai ricoveri

1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate di cui all'articolo 7, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie, è garantito al personale dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, nonché al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato.

2. Alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 è altresì garantito, per le finalità di cui al comma 1, l'accesso alle strutture di cui all'articolo 8.

3. I soggetti di cui al comma 1, qualora rilevino inadeguatezze, possono riferire con osservazioni scritte al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che provvede alle necessarie misure correttive, informandone la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute. Qualora siano riscontrate problematiche di rilievo, le stesse sono segnalate alle autorità competenti e al Corpo forestale regionale, che congiuntamente ai veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari si attivano per un pronto intervento.

Art. 11.

Adozioni

1. Al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, i Comuni possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 6, incentivi all'adozione degli animali.

2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata, nella fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate o in contributi in denaro finalizzati a tali interventi ed erogati periodicamente dopo il controllo delle condizioni dell'animale.

3. I Comuni vigilano sul rispetto della normativa vigente da parte degli affidatari.

Art. 12.

Istituzione dell'applicativo informatico «Adotta un amico»

1. La Regione promuove e favorisce l'affido dei cani e degli altri animali di affezione mediante canali informativi fruibili dai privati in ambiente web.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce nella Banca dati regionale di cui all'articolo 25 la rubrica «Adotta un amico».

3. Contestualmente al ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata, i dati relativi all'animale sono inseriti nella rubrica «Adotta un amico», secondo le modalità definite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

Art. 13.

Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali

1. Le attività di allevamento di cani e di gatti per attività commerciali e le attività di commercio di animali di affezione sono sottoposte al nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. Il nulla osta contiene le indicazioni relative alle specie di animali di affezione e al loro numero massimo detenibile per specie, che si intendono commerciare, allevare, addestrare e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio veterinario relative all'età minima per la cessione, tenuto conto della specie.

3. Per il rilascio del nulla osta è richiesto:

a) il possesso, da parte del responsabile, dei suoi addetti o incaricati, delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione;

b) il possesso, da parte della struttura di ricovero e custodia, dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 e dal regolamento di cui all'articolo 36, salvo il caso di attività di toielettatura;

c) la tenuta, per le attività di vendita di animali di affezione di un registro di carico e scarico. Per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e ondulati, il carico e lo scarico è individuale e deve riportare, per ogni singolo soggetto: l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico è registrato per singole partite. Per tutti gli altri animali, soggetti alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), si rinvia alla normativa di riferimento.

4. Gli esercenti il commercio di animali di affezione rilasciano per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico, in aggiunta alla documentazione ufficiale e valida attestante tali aspetti rilasciata da enti o professionisti a ciò preposti.

5. Il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari verifica le condizioni di detenzione, ricovero, benessere, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, nonché il rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.

6. È vietato importare, detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore ai tre mesi. L'importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del Protocollo vaccinale.

Art. 14.

Addestramento

1. L'addestramento, l'educazione, l'istruzione e l'abilitazione di animali devono essere impartiti esclusivamente con metodi non violenti.

2. Le attività di cui al comma 1 sono sottoposte a vigilanza veterinaria da parte dell'Azienda per i servizi sanitari.



3. Gli addestratori, gli educatori, gli istruttori e gli abilitatori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari.

4. I soggetti di cui al comma 3 registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti alle attività di cui al comma 1; il registro è vidimato dall'Azienda per i servizi sanitari.

Art. 15.

Registro di carico e scarico

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 7 e 8 e gli esercizi per il commercio degli animali di affezione, a esclusione delle attività di toelettatura e di addestramento, devono dotarsi di un registro di carico e scarico, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi, con l'indicazione delle cause di morte, e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari.

Art. 16.

Ritrovamento, cattura e soppressione

1. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, la cattura di cani e altri animali di affezione vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico-veterinario o di non autosufficienza, di controllo delle nascite e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica.

2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari mediante personale dedicato dipendente o convenzionato, opportunamente attrezzato e formato.

3. La cattura è effettuata con metodi indolori, tali da non arrecare danno all'animale, utilizzando attrezzature idonee alla specie oggetto dell'intervento.

4. Gli animali di affezione vaganti rinvenuti sono immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip o del tatuaggio mediante verifica del dispositivo di identificazione. Gli animali registrati alla Banca dati regionale di cui all'articolo 25 sono restituiti al detentore al quale sono addebitate le spese per la cattura e ogni eventuale onere ulteriore. Gli animali non rintracciabili nella Banca dati regionale sono trattati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 4, i comandi di polizia locale si dotano di un dispositivo di lettura di microchip isocompatibile.

6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati o sofferenti per malattie incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.

7. Gli interventi chirurgici di sterilizzazione di animali di affezione vaganti finalizzati al controllo delle nascite possono essere effettuati decorsi sessanta giorni dalla cattura, per consentire il reclamo dell'animale ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Art. 17.

Controllo della riproduzione animale

1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato e degli enti di cui all'articolo 6, con il consenso dei detentori, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.

2. Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, sono effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con l'ente gestore. Le spese per tali interventi sono a carico dei Comuni.

3. I Comuni possono promuovere il ricorso agli interventi di sterilizzazione degli animali di proprietà o detenzione privata, anche contribuendo ai costi delle prestazioni dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

4. La Regione può altresì finanziare, per il tramite dei Comuni, gli interventi di sterilizzazione di cui al comma 2.

Art. 18.

Soccorso ad animali feriti

1. Chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.

Art. 19.

Programmi di informazione e di educazione

1. La Regione predispone, d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali di informazione, educazione e indirizzo, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai detentori di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, per promuovere un corretto rapporto uomo-animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.

2. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 spetta ai Comuni, singoli o associati, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.

3. I programmi di cui al comma 1 sono diretti in particolare a:

a) promuovere l'acquisto responsabile dell'animale di affezione, inteso come conoscenza preventiva delle sue esigenze di benessere e salute;

b) scoraggiare il dono di animali di affezione a minori di 18 anni senza l'espresso consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità parentale, nonché il dono degli stessi animali come premio, ricompensa o omaggio;

c) limitare la riproduzione non pianificata di animali di affezione;

d) promuovere l'importanza dell'iscrizione all'anagrafe canina.

4. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale regionale, degli enti locali e delle Aziende per i servizi sanitari, addetto ai servizi di cui alla presente legge, assicura la conoscenza delle norme a tutela del benessere animale.

5. La Regione può altresì finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.

Art. 20.

Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.



2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma 1, sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

3. Il regolamento di cui all'articolo 36 definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità.

4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

Art. 21.

Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.

2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

3. Chiunque conduca il cane in ambito urbano è tenuto a raccogliere le feci e ad avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

4. Il responsabile dei giardini, parchi e aree pubbliche può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

Capo III

TUTELA DEI GATTI LIBERI

Art. 22.

Censimento delle colonie feline

1. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto delle Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, previa convenzione. Della convenzione è data comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari.

3. I Comuni provvedono alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati.

Art. 23.

Cura e gestione delle colonie feline

1. I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6.

2. I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.

3. I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline, comunicandolo all'Azienda per i servizi sanitari.

4. I Comuni rilasciano ai volontari di cui al comma 3, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.

5. I volontari di cui al comma 3 possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

6. I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 6, rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.

7. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f).

Art. 24.

Cattura e ricovero dei gatti liberi

1. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dai Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Il ricovero è effettuato presso strutture pubbliche o private gestite dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6, autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari.

Capo IV

ANAGRAFE CANINA

Art. 25.

Istituzione della Banca dati regionale dell'anagrafe canina

1. È istituita la Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina, la cui organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, è adottato il manuale operativo della BDR, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 26.

Obbligo di registrazione all'anagrafe canina

1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla BDR, secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Alla registrazione si provvede:

a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della femmina;

b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.

3. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l'obbligo di denunciare entro dieci giorni al Comune di residenza:

a) lo smarrimento del cane;

b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;


c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;

d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;

e) la variazione di residenza;

f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.



Art. 27.

Identificazione e registrazione dei cani

1. All'atto dell'identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco; contestualmente all'identificazione si provvede alla registrazione alla BDR nei termini e con le modalità stabiliti dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante il codice di riconoscimento di cui al comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 36 può prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione.

3. Al detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip o del diverso contrassegno di identificazione.

4. L'operazione di identificazione e di registrazione alla BDR è eseguita dall'Azienda per i servizi sanitari che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.

5. I veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, accertano che l'animale sia provvisto del codice di identificazione. Qualora l'animale ne risulti sprovvisto, i veterinari ne danno comunicazione al Comune di residenza del detentore per i provvedimenti di competenza e, se autorizzati, provvedono immediatamente all'identificazione e registrazione alla BDR dell'animale.

6. I veterinari liberi professionisti espongono nei locali dove esercitano l'attività professionale tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani previsti dal presente Capo e le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 33.

Art. 28.

Accesso ai dati dell'anagrafe canina

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nella BDR, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Capo V

ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI

Art. 29.

Istituzione della Banca dati regionale degli animali di affezione diversi dai cani

1. È istituita, all'interno della BDR, l'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani, per la registrazione obbligatoria, qualora l'identificazione dell'animale sia dovuta ai sensi della normativa statale o comunitaria vigente, o sia stata effettuata su base volontaria da parte del detentore.

2. La registrazione di cui al comma 1 comporta gli obblighi e le sanzioni previsti per la registrazione all'anagrafe canina.

3. La gestione dell'anagrafe è demandata ai Comuni.

Art. 30.

Identificazione degli animali di affezione diversi dai cani

1. L'identificazione degli animali di affezione diversi dai cani è disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 27.

2. Qualora le caratteristiche etologiche dell'animale lo rendano indispensabile, i veterinari possono utilizzare dispositivi di identificazione diversi dal microchip.

Art. 31.

Accesso ai dati dell'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe di cui all'articolo 29, ai sensi della legge regionale 7/2000, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Vigilanza

1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, i corpi di polizia locale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono le Aziende per i servizi sanitari sono preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e, in generale, di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.

Art. 33.

Sanzioni

1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 36 e dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 51,60 euro a 77,50 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 14, comma 4;

b) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, all'articolo 26 e all'articolo 27, commi 5 e 6;


c) da 60 euro a 300 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2;

d) da 250 euro a 350 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), e), f);

e) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), g), all'articolo 16, comma 6, e all'articolo 18 si applicano le sanzioni previste dalla legge 281/1991 e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);

f) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).

2. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), secondo le modalità previste dalla medesima legge.



Art. 34.

Devoluzione dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese per gli interventi di cui alla presente legge.

Art. 35.

Contributi

1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Regione concede ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.

2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 per le spese sostenute nello svolgimento dell'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3. L'importo del contributo non può essere superiore a 5.000 euro.

Art. 36.

Regolamento di esecuzione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della medesima previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 37.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge trovano applicazione, per quanto compatibili, i regolamenti emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 465 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 della legge regionale 39/1990, come sostituito dall'articolo 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti), e con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).

2. Il regolamento di cui all'articolo 36 stabilisce i termini per l'adeguamento dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia esistenti.

Art. 38.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 (Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina);

b) l'articolo 113 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (modificativo della legge regionale 39/1990);

c) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativi e integrativi della legge regionale 39/1990).

Art. 39.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4480 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi".

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 17, comma 4, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Comuni per il finanziamento di interventi di sterilizzazione di animali".

3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 19, comma 5, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4483 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamenti dei corsi di formazione per volontari delle associazioni ed enti per la tutela degli animali".

4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 35, comma 3, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4481 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi alle associazioni di volontariato per le spese sostenute per l'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline".

5. In considerazione dell'abrogazione della legge regionale 39/1990, disposta dall'articolo 38, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 7.2.2.1134 e al capitolo 4652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione è sostituita in "Contributi ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, per l'ammodernamento, l'acquisto nonché la costruzione di nuove strutture di ricovero e custodia dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione".

6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 4 per complessivi 100.000 euro per l'anno 2012 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

7. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo di fondo globale 9710, partita n. 98 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 ottobre 2012

TONDO

(Omissis)

12R0754



LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2012, n. 21.

Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia S.O. n. 29 del 31 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 54/1973

1. L'alinea del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

«3. L'importo complessivo di cui al comma 2, ridotto del 50 per cento, è suddiviso dall'Ufficio di Presidenza:».

Art. 2.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 52/1980

1. Dopo il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale sono sottoposte al controllo da parte di un Collegio di tre revisori dei conti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominato dall'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni legislatura.

1-ter. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, fino alla nomina del nuovo. Ai componenti sono dovuti i compensi e i rimborsi spesa stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.

1-quater. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo.».

2. Per le finalità di cui all'art. 15, comma 1-ter, della legge regionale 52/1980, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 10.000 euro annui, a decorrere dall'esercizio 2013, a valere sulle risorse disponibili, a seguito di una riprogrammazione delle spese, nel bilancio del Consiglio regionale.

Art. 3.

Inserimento dell'art. 15-bis nella legge regionale 52/1980

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Pubblicità delle spese dei gruppi consiliari). — 1. Ai fini della trasparenza delle spese sostenute dai gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dare pubblicità alla nota riepilogativa delle spese annuali di ciascun gruppo mediante pubblicazione sul sito del Consiglio regionale.».

Art. 4.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1-bis e 1-ter, della legge regionale 52/1980, come aggiunti dall'art. 2, comma 1, si applicano in relazione ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a far data dal 1° gennaio 2013.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 29 ottobre 2012

TONDO

(Omissis).

12R0755

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 43.

Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1-bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 97 del 27 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23

1. Il comma 1, dell'art. 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e successive modificazioni, è così sostituito:

«1. In conformità a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 13, comma 6, e dall'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni, l'importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” e successive modificazioni e dell'art. 14, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dalle aziende (ULSS) ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 81/2008. Analogamente, l'importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 301-bis, del decreto legislativo 81/2008 integra il medesimo capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.».



Art. 2.

*Modifica dell'art. 8, comma 1-bis,
della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23*

1. Il comma 1-bis, dell'art. 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 è sostituito dal seguente:

«1-bis. L'importo introitato ai sensi del comma 1 viene attribuito annualmente a ciascuna azienda (ULSS), in proporzione alle somme derivate dall'applicazione, da parte dei rispettivi servizi prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 758/1994 e degli articoli 14, comma 5, lettera b) e 301-bis, del decreto legislativo 81/2008. Tale importo è finalizzato, per la quota di un terzo, alla realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, per la quota di un terzo a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e, per la quota di un terzo, alla realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in conformità alle linee di indirizzo del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 81/2008, istituito con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 4182 "Istituzione del Comitato regionale di coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 7 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007" (BUR n. 9 del 27 gennaio 2009).».

Art. 3.

Disposizioni in materia di società

1. Le acquisizioni, le vendite, le permuta di quote di società, la costituzione di società da parte delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dell'Istituto oncologico veneto (IOV) di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, vengono effettuate previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.

2. La nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle società costituite da aziende ULSS, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie integrate è di competenza della Giunta regionale.

Art. 4.

*Abrogazione della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32
"Agenzia regionale socio sanitaria"*

1. La legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 "Agenzia regionale socio sanitaria" e successive modificazioni, è abrogata.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale dipendente in servizio presso l'Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 viene assorbito negli organici delle aziende sanitarie, dell'Istituto oncologico veneto (IOV) di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 o di altri enti pubblici, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Modifica dell'art. 2, comma 2-bis, della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)"

1. Nell'art. 2, comma 2-bis, della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 dopo le parole "e per le aziende ospedaliere," viene inserita la parola "anche" e viene soppressa la parola "specifico".

Art. 6.

Modifica dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016"

1. Nell'art. 2, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 dopo le parole "trenta giorni successivi", sono aggiunte le parole "garantendo, comunque, il rispetto del termine complessivo di centotanta giorni di cui al comma 3".

Art. 7.

Modifica del paragrafo 3.5.8 "Area della Sanità penitenziaria" dell'allegato A alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016"

1. Nell'allegato A alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, al paragrafo 3.5.8 "Area della Sanità penitenziaria", a pagina 112, nel penultimo capoverso, dopo la parola "carcere," è inserita la seguente frase: "A tal fine le attività assistenziali a favore dei detenuti tossico/alcolodipendenti rientrano tra le competenze delle unità operative (UO) di sanità penitenziaria delle aziende ULSS".

Art. 8.

Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) adottano la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi dei costi e dei benefici.

2. Le IPAB adottano un regolamento di contabilità e provvedono all'organizzazione contabile attenendosi alle disposizioni ed ai principi di cui al codice civile, nel rispetto dei criteri contabili indicati nello schema di bilancio elaborato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La gestione economico patrimoniale delle IPAB si basa sul principio del pareggio di bilancio.

3. Nel regolamento di cui al comma 2 le IPAB prevedono l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità consente verifiche periodiche dei risultati raggiunti, compiute anche dai revisori.

4. Il bilancio di esercizio, che comprende anche l'inventario del patrimonio aggiornato, viene approvato dal consiglio di amministrazione entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale fissata al 31 dicembre dell'anno precedente, e viene trasmesso, entro trenta giorni dall'approvazione, alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e contestualmente pubblicato per almeno quindici giorni nell'albo dell'IPAB. Il documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale, redatto rispettando gli schemi del bilancio di esercizio, contiene, altresì, la relazione riguardante il patrimonio e il relativo piano di valorizzazione.



5. Al bilancio di esercizio e al documento di programmazione economico-finanziaria è allegata la relazione dell'organo di governo dell'IPAB e la relazione del collegio dei revisori.

6. Le IPAB sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per la riduzione dei costi delle prestazioni, lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente, in applicazione dei principi di qualità e rispetto degli standard dei servizi erogati.

7. La presenza di una perdita di esercizio nonché la mancata esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio di cui al comma 4 sono presupposti per l'avvio delle procedure di cui all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e successive modificazioni, fatta salva l'adeguata giustificazione allegata al bilancio.

8. Sono beni del patrimonio indisponibile delle IPAB tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie, purché l'utilizzo del singolo immobile riguardi la maggior parte dello stabile. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile, a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità. Tutti gli investimenti sul patrimonio indisponibile sono compiuti nel rispetto della programmazione regionale e locale in materia di servizi sociali, in relazione all'erogazione dei rispettivi servizi.

9. Le IPAB, su istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l'autorizzazione della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento economico-gestionale dell'ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari. Alle IPAB è fatto divieto di alienare il patrimonio disponibile per eventuali esigenze di equilibrio di bilancio, fatte salve l'ipotesi di adeguata giustificazione allegata al bilancio di cui al comma 7 e l'ipotesi di gestione commissariale prevista dall'art. 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23. L'istanza di alienazione è corredata con un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e allo stato patrimoniale, con i relativi tempi di attuazione.

Art. 9.

Liquidazione ed estinzione

1. La Giunta regionale, su richiesta dell'IPAB o d'ufficio, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni ed attività; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni.

2. Si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedurali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale." e successive modificazioni.

3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui.

Art. 10.

Modifica dell'art. 43 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria"

1. L'art. 43 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 viene così sostituito:

«1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'art. 42, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze o quando è richiesta nei confronti di membri di istituti religiosi.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera f)».

Art. 11.

Modifica all'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto"

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 dopo le parole "e sugli enti pubblici" sono aggiunte le parole "e privati autorizzati, che afferiscono al settore sociale, sanitario e socio-sanitario" e sono soppresse le parole "afferenti il settore sociale".

Art. 12.

Razionalizzazione della spesa in materia di interventi socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale

1. Le iniziative di razionalizzazione della spesa previste dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trovano applicazione, con le modalità indicate nell'art. 15, comma 14, del medesimo decreto-legge nei confronti degli erogatori pubblici e di quelli privati, ivi compresi quelli gestiti da società cooperative, che realizzano interventi socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 novembre 2012

ZAIA

12R0779



LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 44.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 98 del 27 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Conto del bilancio

1. È approvato il conto del bilancio della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2011, di cui all'articolo 54 - comma 1 - della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allegato alla presente legge, secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio 2011

1. Le entrate derivanti da:

- entrate tributarie;
- contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
- entrate extra tributarie;
- alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
- mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- contabilità speciali;

accertate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano:

complessivamente stabilite in € 14.490.238.003,29
delle quali sono state riscosse per € 11.400.917.214,34
e sono rimaste da riscuotere per € 3.089.320.788,95

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio 2011

1. Le spese per:

- gli organi istituzionali, le relazioni istituzionali, la solidarietà internazionale, la sicurezza e l'ordine pubblico, le risorse umane e strumentali;
- l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- lo sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese, il lavoro, l'energia, il commercio, il turismo;
- gli interventi per le abitazioni;
- la tutela del territorio, le politiche per l'ecologia, la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, il ciclo integrato delle acque, la protezione civile, la mobilità regionale;
- l'edilizia speciale pubblica, la tutela della salute, gli interventi sociali;

- la cultura, l'istruzione e la formazione, lo sport ed il tempo libero;

- i fondi indistinti, rimborsi e partite compensative dell'entrata, gli oneri finanziari e le partite di giro;

impegnate nell'esercizio 2011 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano:

complessivamente stabilite in € 13.522.307.427,33
delle quali sono state pagate per € 10.115.988.646,65
e sono rimaste da pagare per € 3.406.318.780,68

Art. 4.

Residui attivi dell'esercizio 2010 e precedenti

1. I residui attivi provenienti dagli esercizi 2010 e precedenti e riportati a nuovo nell'esercizio 2011:

risultavano determinati in € 9.852.030.032,88
dei quali nell'esercizio 2011 sono stati riscossi per € 2.080.688.642,82
sono stati complessivamente riaccertati in più per € 105,26
sono stati complessivamente riaccertati in meno per € 1.134.345.454,26
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2011 per € 6.636.996.041,06

Art. 5.

Residui passivi dell'esercizio 2010 e precedenti

1. I residui passivi provenienti dagli esercizi 2010 e precedenti e riportati a nuovo nell'esercizio 2011:

risultavano determinati in € 12.190.679.394,66
dei quali nell'esercizio 2011 sono stati pagati per € 3.588.343.361,88
sono stati complessivamente riaccertati in meno per € 303.669.060,96
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2011 per € 8.298.666.971,82

Art. 6.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2011

1. I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2011 (articolo 2) € 3.089.320.788,95
- somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) € 6.636.996.041,06

Totale residui attivi al 31 dicembre 2011 € 9.726.316.830,01

Art. 7.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2011

1. I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2011 (articolo 3) € 3.406.318.780,68
- somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) € 8.298.666.971,82

Totale residui passivi al 31 dicembre 2011 € 11.704.985.752,50



Art. 8.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa dell'esercizio 2011 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010		€ 1.361.418.143,89
Riscossioni dell'esercizio 2011:		
- in conto residui	€ 2.080.688.642,82	
- in conto competenza	€ 11.400.917.214,34	€ 13.481.605.857,16
	sommano	€ 14.843.024.001,05
Pagamenti dell'esercizio 2011:		
- in conto residui	€ 3.588.343.361,88	
- in conto competenza	€ 10.115.988.646,65	€ 13.704.332.008,53
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011		€ 1.138.691.992,52

Art. 9.

Situazione amministrativa

1. È accertato nella somma di euro 839.976.929,97 il saldo finanziario negativo alla fine dell'esercizio 2011, come risulta dalla seguente situazione amministrativa:

ATTIVO		
Entrate accertate nell'esercizio 2011		€ 14.490.238.003,29
Diminuzione dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2010 e precedenti:		
- accertati al 1° gennaio 2011	€ 9.852.030.032,88	
- accertati al 31 dicembre 2011	€ 8.717.684.683,88	€ - 1.134.345.349,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	€ 13.355.892.654,29
PASSIVO		
Saldo finanziario negativo accertato alla chiusura dell'esercizio 2010		977.231.217,89
Spese impegnate nell'esercizio 2011		€ 13.522.307.427,33
Diminuzione residui passivi provenienti dall'esercizio 2010 e precedenti:		
- accertati al 1° gennaio 2011	€ 12.190.679.394,66	
- accertati al 31 dicembre 2011	€ 11.887.010.333,70	€ - 303.669.060,96

	TOTALE DEL PASSIVO	€ 14.195.869.584,26
Saldo finanziario negativo dell'esercizio 2011		€ - 839.976.929,97
	TOTALE A PAREGGIO DELL'ATTIVO	€ 13.355.892.654,29

Art. 10.

Conto patrimoniale

1. È approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 2011 di cui all'articolo 54 - comma 2 - della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allegato alla presente legge.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 novembre 2012

ZAIA

(Omissis).

12R0780

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2012, n. 18.

Ordinamento del servizio sanitario regionale.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parti I, II (serie generale) n. 50 del 15 novembre 2012*)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto, finalità e principi

1. La presente legge disciplina l'ordinamento del Servizio sanitario regionale costituito dal complesso di funzioni, attività e strutture che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 32 della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge n. 30 novembre 1998, n. 419) ed in attuazione dell'art. 13 dello Statuto



regionale, è volto a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e della comunità.

2. Costituiscono obiettivi del Servizio sanitario regionale la promozione della salute, la prevenzione, la cura e la riabilitazione, al fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi ed essenziali di tutela della salute e assistenza sanitaria indicati dalla programmazione nazionale, nonché eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria indicati dalla programmazione regionale anche in rapporto alle risorse messe a disposizione.

3. Nell'organizzazione e nel funzionamento, il Servizio sanitario regionale si informa al principio della centralità della persona, della comunità e della valorizzazione del ruolo e responsabilità degli operatori sanitari per la promozione della qualità. A tal fine privilegia:

a) i modelli organizzativi che, favorendo la costituzione e lo sviluppo di reti interstrutturali e interaziendali anche con altre istituzioni, contribuiscono allo sviluppo dei livelli di salute mediante il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;

b) l'adozione di percorsi assistenziali integrati come metodologia di lavoro corrente per la gestione delle patologie prevalenti, a garanzia della continuità della presa in carico del bisogno di cura individuale, dalla fase di acuzie e sub-acuzie a quella riabilitativa e di gestione della cronicità.

4. Il Servizio sanitario regionale opera al fine di garantire agli assistiti la piena eguaglianza nel godimento delle prestazioni che realizzano il diritto alla salute.

5. Il Servizio sanitario regionale appartiene alla comunità e le strutture che ne fanno parte operano garantendo forme di partecipazione degli utenti e delle loro organizzazioni, in particolare, nelle fasi di programmazione e valutazione dei servizi.

Art. 2.

Assetto istituzionale

1. Sono soggetti istituzionali del Servizio sanitario regionale la Regione e i comuni.

2. I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle aziende sanitarie regionali distinte in aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliero-universitarie.

3. Alla determinazione ed al perseguimento delle finalità del Servizio sanitario regionale concorrono l'Università degli Studi di Perugia e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche di cui alla legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 (Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche), nonché gli enti sanitari e assistenziali pubblici e organismi privati accreditati operanti nel territorio regionale.

Art. 3.

Competenze della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e controllo, verifica e valutazione delle attività svolte nell'ambito del Servizio sanitario regionale, nonché le altre funzioni ad essa demandate dalla normativa statale.

2. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per regolare la produzione e l'erogazione dei servizi sanitari da parte degli operatori pubblici e privati nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale, al fine di assicurare la coerenza della gestione dei servizi sanitari rispetto agli obiettivi della programmazione e garantire omogeneità di interventi e di prestazioni su tutto il territorio regionale, nonché l'uso ottimale delle risorse finanziarie e l'efficienza delle strutture sanitarie, adotta direttive vincolanti per le aziende sanitarie regionali, informandone contestualmente il Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale, anche attraverso il sistema integrato in rete delle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie, fornisce alle aziende sanitarie regionali supporti tecnico-scientifici sotto forma di linee-guida, protocolli e altre norme di buona pratica professionale finalizzate anche al perseguimento della appropriatezza.

5. La Giunta regionale svolge attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie regionali, anche in relazione al controllo di gestione, ai controlli interni ed alla valutazione di qualità, quantità e costi delle prestazioni sanitarie.

6. La Giunta regionale acquisisce le informazioni epidemiologiche necessarie al processo di programmazione, indirizzo, valutazione e verifica dell'efficacia degli interventi, mediante l'osservatorio epidemiologico regionale di cui all'art. 56.

7. La Giunta regionale verifica annualmente lo stato di realizzazione dei piani attuativi delle aziende sanitarie regionali di cui all'art. 37 anche in base alla relazione di cui all'art. 40 trasmessa dai direttori generali.

8. La Giunta regionale, a completamento di ogni ciclo di programmazione sanitaria regionale, predispone la relazione di cui all'art. 39, comma 1, finalizzata alla valutazione del Servizio sanitario regionale.

9. Il Consiglio regionale approva il Piano sanitario regionale di cui all'art. 36.

Art. 4.

Competenze del comune

1. Il comune partecipa alla realizzazione degli obiettivi del Servizio sanitario regionale concorrendo alla programmazione sanitaria regionale.

2. Il comune in particolare tutela i cittadini nel loro diritto alla promozione ed alla difesa della salute e svolge le funzioni relative alla tutela dell'ambiente di vita avvalendosi dei servizi dei dipartimenti di prevenzione di cui all'art. 31 e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)).

3. Il comune può, altresì, presentare alle unità sanitarie locali osservazioni e proposte per la salvaguardia dei diritti e della dignità dei propri cittadini, nonché per il miglioramento delle condizioni di erogazione delle prestazioni sanitarie e contribuisce al perseguimento di obiettivi di integrazione tra i servizi socio-assistenziali e quelli sanitari.

4. Il comune, previa verifica di compatibilità con la programmazione regionale da parte della Giunta regionale, può concordare con l'azienda unità sanitaria locale particolari forme di assistenza sanitaria che integrino i livelli stabiliti dalla Regione, purché i relativi costi siano sostenuti interamente dal comune stesso.

Art. 5.

Principi generali per la gestione dei servizi sanitari da parte delle aziende sanitarie regionali


1. Le aziende sanitarie regionali pianificano le attività ed i servizi sulla base di percorsi assistenziali in grado di assicurare la continuità delle cure attraverso un modello integrato tra servizi territoriali e servizi ospedalieri.

2. Le aziende sanitarie regionali devono garantire il coordinamento delle prestazioni correlate alle condizioni di salute del singolo attraverso l'integrazione degli operatori, con l'obiettivo di dare una risposta appropriata sia in termini di qualità che di compatibilità con le risorse disponibili.

3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, un sistema di indicatori per verificare gli standard organizzativi, l'appropriatezza, la qualità ed i risultati conseguiti dal percorso assistenziale.

4. La Giunta regionale con regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del nucleo tecnico per il controllo di gestione ed il controllo di qualità al fine di monitorare la spesa e valutare i servizi erogati dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

5. Le aziende sanitarie regionali definiscono gli standard di responsabilità sociale, intesi come gli impegni che l'azienda sanitaria stessa intende garantire nella propria organizzazione dei servizi e delle attività, in relazione agli aspetti organizzativi, strutturali e comportamentali con l'obiettivo dell'umanizzazione delle cure e del perseguimento dei valori sottesi.



6. Le aziende sanitarie regionali sviluppano un processo di valutazione circa la conformità dell'insieme delle proprie strutture ed attività agli standard di responsabilità sociale definiti al comma 5. In tale processo valutativo deve essere garantita la partecipazione attiva degli operatori e dei responsabili aziendali unitamente a quella degli utenti e delle loro associazioni di rappresentanza. Al termine del processo di valutazione l'azienda definisce un piano di miglioramento aziendale rispetto alle criticità rilevate che va assunto quale elemento strategico della propria pianificazione generale.

Art. 6.

Istituzione delle unità sanitarie locali

1. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati nella tabella Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente legge, è istituita una unità sanitaria locale.

2. La sede legale delle aziende unità sanitarie locali è stabilita dalla Giunta regionale con proprio atto, acquisito il parere della competente Conferenza dei sindaci di cui all'art. 13, entro trenta giorni dal ricevimento, da parte della Conferenza stessa, della proposta della Giunta regionale. In caso di inerzia provvede comunque la Giunta regionale.

3. Le unità sanitarie locali di cui al comma 1 sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e godono di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed imprenditoriale.

4. L'organizzazione e il funzionamento delle unità sanitarie locali sono disciplinati con l'atto aziendale di diritto privato di cui all'art. 10.

Art. 7.

Organizzazione delle unità sanitarie locali

1. Le aziende unità sanitarie locali, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, organizzano i propri servizi e l'attività di competenza attenendosi ai seguenti criteri:

a) autonomia organizzativa dei livelli decisionali, al fine della efficienza operativa;

b) articolazione dei servizi idonea a garantire l'erogazione e l'acquisizione delle prestazioni individuate nel Piano sanitario regionale di cui all'articolo 36, sulla base dei livelli essenziali di assistenza, attraverso la definizione di percorsi assistenziali integrati;

c) strutturazione in forma dipartimentale anche a valenza interaziendale, per aree omogenee, sulla base delle disposizioni della presente legge e della programmazione regionale;

d) istituzione, in attuazione della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), del Servizio infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo, ostetrico e della prevenzione (SITRO) come struttura di staff della direzione aziendale dotato di autonomia tecnico organizzativa e gestionale, che può essere articolato anche su base dipartimentale per la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di modelli di organizzazione ed innovazione dei processi assistenziali;

e) decentramento decisionale verso i dipartimenti, i distretti e le strutture al fine di favorire la più ampia partecipazione e l'apporto delle professionalità del Servizio sanitario regionale ai processi organizzativi e operativi;

f) coordinamento tra attività sanitarie ed attività sociali;

g) coordinamento tra servizi ospedalieri e servizi territoriali distrettuali, sia domiciliari che semiresidenziali e riabilitativi;

h) garanzia della presa in carico del cittadino-utente al momento dell'accesso ai servizi con procedure semplificate;

i) pieno coinvolgimento e responsabilizzazione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta nella programmazione del percorso assistenziale e nella sua attivazione e monitoraggio.

2. Ciascuna unità sanitaria locale esercita la propria autonomia organizzativa mediante l'atto aziendale di diritto privato di cui all'art. 10.

Art. 8.

Aziende ospedaliere

1. Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera hanno personalità giuridica pubblica e godono di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica e imprenditoriale.

2. Sono aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale di rilievo nazionale di alta specialità: l'Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia e l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.

3. Le aziende ospedaliere, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, organizzano i propri servizi e l'attività di competenza, attenendosi ai seguenti criteri:

a) autonomia organizzativa dei livelli decisionali, al fine dell'efficienza operativa;

b) strutturazione in forma dipartimentale anche a valenza interaziendale, per aree omogenee, sulla base delle disposizioni della presente legge e della programmazione regionale;

c) istituzione, in attuazione della l. 251/2000, del Servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo, ostetrico (SITRO), come struttura di staff della direzione aziendale dotata di autonomia tecnico organizzativa e gestionale, che può essere articolato anche su base dipartimentale, per la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di modelli di organizzazione ed innovazione dei processi assistenziali;

d) decentramento decisionale verso i dipartimenti e le strutture al fine di favorire la più ampia partecipazione e l'apporto delle professionalità del Servizio sanitario regionale ai processi organizzativi e operativi.

4. Ciascuna azienda ospedaliera esercita la propria autonomia organizzativa mediante l'atto aziendale di diritto privato di cui all'art. 10.

Art. 9.

Aziende ospedaliero-universitarie

1. In attuazione del d.lgs. 517/1999 possono essere costituite le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) dello stesso decreto legislativo.

2. Le modalità di costituzione della Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia e della Azienda ospedaliero-universitaria di Terni sono disciplinate dal comma 3.

3. La costituzione, l'attivazione, l'organizzazione e il funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al comma 2 sono disciplinate dal protocollo d'intesa previsto dal d.lgs. 517/1999 e dall'art. 11, comma 2 della presente legge; in particolare, le aziende ospedaliero-universitarie sono costituite in seguito alla sottoscrizione dei protocolli attuativi, stipulati rispettivamente dai direttori generali o soggetti ad essi equiparati delle aziende ospedaliere di cui all'art. 8 e dal Rettore dell'Università degli Studi di Perugia.

4. I protocolli attuativi di cui al comma 3 disciplinano in particolare l'atto aziendale ed il regolamento di organizzazione e funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al comma 2 nonché la ripartizione paritetica dei risultati economici della gestione, come risultante da bilancio consuntivo annuale.

5. Le aziende ospedaliero-universitarie di cui al comma 2 sono dotate di personalità giuridica pubblica e sono formalmente costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che prende atto della avvenuta sottoscrizione dei protocolli attuativi di cui al comma 3. La formale costituzione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. La concreta attivazione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia e dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Terni avviene con la costituzione degli organi, al termine dell'espletamento delle relative procedure.

7. A far data dalla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è soppressa l'Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia. A far data dalla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Terni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è soppressa l'Azienda ospedaliera S. Maria di Terni.



Art. 10.

Atto aziendale

1. L'organizzazione e il funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono disciplinate dall'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis del d.lgs. 502/1992. L'atto aziendale contiene, in particolare:

a) l'individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica e le competenze dei relativi responsabili. L'atto aziendale attribuisce ai responsabili delle diverse strutture in cui si articola l'azienda poteri gestionali e competenze decisionali comprese quelle che impegnano l'azienda verso l'esterno. L'incarico di direzione di struttura vale anche come delega per il relativo esercizio;

b) l'individuazione dei distretti quale articolazione territoriale e organizzativa dell'azienda unità sanitaria locale;

c) le modalità di costituzione e di funzionamento dei dipartimenti e delle strutture secondo quanto previsto all'art. 26, comma 5;

d) le modalità ed i criteri per l'attribuzione ai dirigenti dei compiti e degli incarichi e per la verifica dei risultati degli stessi;

e) le modalità di partecipazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta alla gestione e programmazione aziendale dei servizi sanitari;

f) la disciplina dell'attribuzione ai dirigenti di cui all'art. 15-bis, comma 1 del d.lgs. 502/1992 dei compiti per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla programmazione aziendale, entro i limiti economici e secondo le modalità operative definite in sede di assegnazione degli obiettivi stessi;

g) il numero degli incarichi e delle strutture, nonché le modalità ed i criteri per l'attribuzione degli stessi e la verifica di risultato, secondo quanto previsto all'art. 15-ter del d.lgs. 502/1992;

h) la previsione dell'adozione di un Codice etico cui devono uniformarsi sia il personale dell'azienda che le associazioni che intendono svolgere le loro attività nelle strutture organizzative aziendali.

2. L'atto aziendale e le sue modifiche ed integrazioni sono adottati dal Direttore generale sulla base degli indirizzi della programmazione regionale ed in conformità con i principi ed i criteri di cui alla presente legge, sentito il Collegio di direzione di cui all'art. 21 e acquisito il parere del Consiglio dei sanitari di cui all'art. 24.

3. L'atto aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, è trasmesso alla Giunta regionale.

4. A seguito dell'adozione dell'atto aziendale i direttori generali provvedono ad adeguare allo stesso i contenuti del regolamento aziendale, previsto all'art. 15, comma 2, lettera f).

Art. 11.

Università

1. Il rapporto tra le università e la Regione è regolato, in particolare, da protocolli di intesa ai sensi della normativa vigente.

2. La Giunta regionale stipula protocolli d'intesa con l'Università degli Studi di Perugia per la partecipazione della stessa al processo di programmazione sanitaria e, in particolare, per la regolamentazione dell'apporto universitario delle attività di didattica e ricerca alle attività assistenziali del Servizio sanitario regionale nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali.

3. I protocolli d'intesa vincolano l'atto aziendale delle aziende ospedaliero-universitarie ed i conseguenti accordi attuativi aziendali, definendo, nel rispetto del d.lgs. 517/1999, in particolare:

a) per le attività assistenziali, i criteri per la costituzione delle strutture organizzative;

b) in relazione alle attività didattiche, i criteri per definire gli apporti reciproci rispetto ai fabbisogni formativi del Servizio sanitario regionale, per l'individuazione delle scuole e dei corsi di formazione nonché per la ripartizione degli oneri;

c) le tipologie di ricerche da assegnare ai dipartimenti assistenziali integrati ed i criteri di ripartizione dei relativi oneri e di utilizzo dei risultati conseguiti;

d) i livelli di compartecipazione della Regione e dell'Università ai risultati di gestione.

4. Per la predisposizione dei protocolli di intesa tra Regione e Università degli Studi di Perugia è costituita, su designazione degli enti stessi, un'apposita commissione paritetica con funzione di supporto tecnico. La commissione è disciplinata e nominata dalla Giunta regionale con proprio atto. I componenti della stessa non percepiscono alcun compenso.

Art. 12.

Funzioni del Consiglio delle autonomie locali nell'ordinamento sanitario regionale

1. Le competenze e le funzioni della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio - sanitaria regionale, di seguito Conferenza permanente, già istituita con legge regionale 27 marzo 2000, n. 29 (Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419», d'integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) sono attribuite al Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).

2. La composizione del CAL è integrata, qualora non presenti tra i componenti del Consiglio medesimo, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci delle aziende unità sanitarie locali regionali.

3. Il CAL, come eventualmente integrato ai sensi del comma 2, esprime pareri nei confronti della Giunta regionale:

a) sul progetto di Piano sanitario regionale, di cui all'art. 36, sui disegni di legge e sulle proposte di regolamento in materia sanitaria;

b) sugli schemi di atti relativi all'integrazione socio - sanitaria;

c) sugli indirizzi emanati dalla Giunta regionale per l'elaborazione dei piani attuativi di cui all'art. 37.

4. Sono attribuite al CAL, limitatamente alle aziende ospedaliere e alle aziende ospedaliere universitarie le funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere a), b), c) ed e).

Art. 13.

Conferenza dei sindaci

1. In ciascuna delle aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 6 è costituita la Conferenza dei sindaci, organo di rappresentanza dei comuni per l'espressione delle esigenze sanitarie del territorio di competenza.

2. La Conferenza dei sindaci svolge le sue funzioni tramite il Consiglio di rappresentanza composto da quattro membri e dal presidente della Conferenza stessa. Nel Consiglio di rappresentanza sono comunque presenti i sindaci dei due comuni con maggior numero di abitanti.


3. La Conferenza dei sindaci approva, entro sessanta giorni dall'insediamento, il regolamento per il proprio funzionamento recante anche la disciplina per la nomina del presidente e del Consiglio di rappresentanza di cui al comma 2. Il regolamento stabilisce i criteri di rappresentanza in relazione alla rispettiva consistenza demografica.

4. La Conferenza dei sindaci, nell'ambito della programmazione regionale e delle risorse definite, contribuisce a delineare le linee di indirizzo e di attività delle unità sanitarie locali nonché a definire la programmazione e le modalità di integrazione della risposta ai bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale.

5. La Conferenza dei sindaci garantisce la concertazione e la cooperazione tra le unità sanitarie locali e gli enti locali, anche attraverso la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associati, ai processi di formazione degli atti regionali di programmazione in materia di assistenza sanitaria e alla verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi realizzati.

6. La Conferenza dei sindaci esercita le seguenti funzioni:

a) formula, nell'ambito della programmazione regionale, indirizzi per l'impostazione programmatica del Piano attuativo di cui all'art. 37 e delle attività delle unità sanitarie locali;



b) esprime parere sul piano attuativo della unità sanitaria locale definito ai sensi dell'art. 37;

c) esprime, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, parere sui progetti relativi al documento di programmazione, al bilancio pluriennale e i relativi aggiornamenti e al bilancio preventivo economico dell'unità sanitaria locale di riferimento ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 (Norme in materia di contabilità, di amministrazione dei beni, di attività contrattuale e di controllo delle Aziende sanitarie regionali);

d) esercita l'intesa prevista all'art. 27, comma 3, sulla definizione dell'articolazione del territorio afferente all'unità sanitaria locale, in distretti sanitari;

e) verifica l'andamento generale dell'attività dell'unità sanitaria locale ed esprime il parere alla Giunta regionale, sull'efficacia, efficienza e funzionalità dei servizi sanitari e socio-sanitari al fine della valutazione annuale dei direttori generali da parte della stessa Giunta;

f) esprime parere sul progetto di Piano sanitario regionale di cui all'art. 36;

g) esprime alla Giunta regionale parere sulla proposta in ordine alla localizzazione della sede legale dell'unità sanitaria locale;

h) esercita l'intesa con il Direttore generale della unità sanitaria locale per la nomina del coordinatore dei servizi sociali di cui all'art. 25.

TITOLO II

ORGANI E ORGANISMI TECNICO CONSULTIVI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

CAPO I

ORGANI

Art. 14.

Organi delle aziende sanitarie regionali

1. Sono organi delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio di direzione;
- c) il Collegio sindacale.

2. È altresì organo delle aziende ospedaliero-universitarie l'Organo di indirizzo istituito quale organo unico delle aziende ospedaliere-universitarie costituite nella Regione.

Art. 15.

Direttore generale: poteri e competenze

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza dell'azienda sanitaria regionale ed è responsabile della sua gestione. Il Direttore generale, al fine di garantire il corretto, efficace ed efficiente funzionamento dell'organizzazione da esso diretta, attribuisce, tramite l'atto aziendale di cui all'art. 10, i poteri di gestione ad esso riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai diversi livelli gestionali. Il Direttore generale con le proprie scelte di organizzazione assicura un'adeguata distribuzione delle potestà decisionali e mantiene presso la direzione aziendale le funzioni di programmazione, di gestione strategica e di decisione generale.

2. Sono comunque riservati al Direttore generale i seguenti atti:

- a) la nomina del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario di cui all'art. 25;
- b) la nomina, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 502/1992, del coordinatore dei servizi sociali di cui all'art. 25;
- c) la nomina di figure dirigenziali altamente qualificate e con funzioni coadiuvanti in relazione ad obiettivi specificamente individuati e la conseguente stipula di contratti di diritto privato;
- d) la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario, delle figure dirigenziali di cui alla lettera c) e del coordinatore dei servizi sociali; la decadenza del coordinatore dei servizi sociali è disposta d'intesa con la conferenza dei sindaci;

e) la nomina dei componenti del collegio sindacale;

f) l'adozione del regolamento di organizzazione dell'azienda sanitaria regionale, sentito il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario e il Coordinatore dei servizi sociali ove nominato, nonché per le aziende ospedaliero-universitarie d'intesa con il Rettore dell'Università;

g) il documento di programmazione di cui all'art. 3 della legge regionale 51/1995;

h) gli atti di bilancio;

i) la predisposizione dei piani attuativi di cui all'art. 37.

3. Al Direttore generale compete la verifica dei rendimenti e dei risultati aziendali, nonché la valutazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, in applicazione dei principi generali enunciati all'art. 5.

4. Il Direttore generale promuove con azioni positive pari opportunità fra i sessi nell'organizzazione aziendale. Il rapporto sulla situazione del personale previsto dall'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è redatto almeno ogni due anni e trasmesso, ai soggetti individuati al comma 2 dello stesso art. 46 del d.lgs. 198/2006 ed al Presidente della Giunta regionale.

5. Il Direttore generale convoca, almeno una volta all'anno, apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 502/1992 per verificare l'andamento degli stessi e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni.

Art. 16.

Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro

1. Il Direttore generale delle aziende sanitarie regionali è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, in possesso dei requisiti previsti all'art. 3-bis, comma 3 del d.lgs. 502/1992, iscritti nell'elenco di cui all'art. 17.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo.

3. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato tra il Presidente della Giunta regionale ed il Direttore generale, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. La durata degli incarichi di Direzione generale è di norma la stessa per tutte le aziende sanitarie regionali. Il contratto è redatto in osservanza delle norme del libro V, Titolo III del codice civile, secondo uno schema tipo adottato dalla Giunta regionale con proprio atto.

4. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, dalla Giunta regionale al Direttore generale il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuovere le cause, dandone notizia alla Giunta stessa; decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il Direttore generale è dichiarato decaduto.

5. Prima della scadenza del contratto, la Giunta regionale con atto motivato contenente la valutazione positiva dell'operato del Direttore generale può procedere alla conferma dell'incarico con la stipula di un nuovo contratto nel rispetto di quanto previsto al comma 6, ovvero prorogare per un periodo non superiore a sessanta giorni il contratto in scadenza.

6. Le funzioni di Direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore ai dieci anni.

7. La Giunta regionale può modificare, per motivate esigenze organizzative e gestionali, la sede di assegnazione degli incarichi già conferiti a direttori generali di aziende sanitarie regionali. La mobilità interaziendale non comporta ulteriori variazioni al contratto originario, fatta salva la sede di assegnazione riportata nell'atto di accettazione. La mancata accettazione della variazione di sede comporta la risoluzione del contratto.

8. Il Direttore generale, entro diciotto mesi dalla data della nomina, ha l'obbligo di produrre l'attestato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione sanitaria di cui all'art. 3-bis del d.lgs. 502/1992, pena la decadenza automatica dall'incarico.

9. Ai fini della nomina del Direttore generale delle aziende sanitarie regionali non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).



Art. 17.

Elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie regionali

1. L'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie regionali già istituito dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15), la cui istituzione è confermata dalla presente legge, è aggiornato ogni due anni ed è pubblicato nel sito internet istituzionale e nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco dei candidati idonei, la Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri per la verifica dei requisiti di cui all'art. 3-bis del d.lgs. 502/1992 e può prevedere specifici titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all'incarico da ricoprire.

3. La Giunta regionale ai fini della selezione dei candidati per l'inserimento nell'elenco degli idonei si avvale di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla Regione medesima. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i contenuti degli avvisi pubblici finalizzati all'elenco di cui al comma 1.

Art. 18.

Valutazione dell'attività del Direttore generale

1. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità e i criteri per la valutazione annuale dell'attività del Direttore generale in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, in termini di efficacia e di efficienza, dei risultati di gestione conseguiti in riferimento agli indirizzi e agli obiettivi fissati nel Piano sanitario regionale di cui all'art. 36, nel Documento regionale annuale di programmazione (D.A.P.) e negli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione.

2. La Giunta regionale per i procedimenti di cui al presente articolo si avvale del supporto tecnico delle proprie strutture anche attraverso l'istituzione con proprio atto di un apposito organismo di valutazione. La Giunta regionale con l'atto istitutivo stabilisce la composizione ed il funzionamento dell'organismo di valutazione, prevedendo comunque la presenza di componenti esterni esperti di valutazione dei sistemi sanitari. Ai componenti dell'organismo di valutazione non spetta alcun compenso.

3. Le strutture di valutazione di cui al comma 2 provvedono a:

a) svolgere funzioni istruttorie per individuare gli obiettivi di mandato da assegnare ai direttori generali nonché i profili di valutazione degli stessi;

b) predisporre, ai fini delle verifiche annuali e di fine mandato, una relazione istruttoria sui risultati di gestione conseguiti dai direttori generali con riguardo agli obiettivi assegnati.

4. La Giunta regionale ai fini della valutazione dell'attività del Direttore generale acquisisce la relazione di cui all'art. 40.

5. All'esito della verifica di cui al presente articolo la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto.

Art. 19.

Decadenza e revoca del Direttore generale

1. La Giunta regionale può dichiarare la decadenza e la revoca del Direttore generale. La pronuncia della decadenza e della revoca comportano la risoluzione del contratto dello stesso.

2. Costituiscono causa di decadenza e revoca del Direttore generale oltre a quanto previsto agli articoli 3 e 3-bis del d.lgs. 502/1992:

a) l'insorgenza di un grave disavanzo d'esercizio tale da costituire pregiudizio all'equilibrio economico dell'azienda sanitaria regionale;

b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione;

c) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale, allorché gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di inadempienza;

d) l'esito negativo della valutazione di cui all'art. 18;

e) la mancata rimozione delle incompatibilità di cui all'art. 16, comma 4;

f) la grave violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione o altri gravi motivi anche su segnalazione della Commissione consiliare competente in materia di sanità.

3. La Giunta regionale in caso di decadenza, di revoca del Direttore generale o di vacanza dell'ufficio, in via temporanea fino alla data di stipula del contratto del nuovo Direttore, e comunque per non oltre sei mesi dalla vacanza dell'ufficio, attribuisce le funzioni al Direttore amministrativo o al Direttore sanitario di cui all'art. 25, ovvero procede alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la nomina a direttore generale.

Art. 20.

Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria: ulteriori disposizioni

1. La nomina e le procedure di verifica dei risultati, nonché la conferma, la decadenza e la revoca del Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria sono disciplinate conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 517/1999 e sono regolate dal protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università degli Studi di Perugia di cui all'art. 11.

2. Per quanto disposto al comma 1, al Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria non si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 1 e 2 che disciplinano le modalità di nomina del Direttore generale e all'art. 18, commi 1, 4 e 5 riguardanti la valutazione delle attività del Direttore generale.

Art. 21.

Collegio di direzione

1. Presso ogni azienda sanitaria regionale è istituito il Collegio di direzione. Il Collegio di direzione, in particolare:

a) concorre al governo delle attività cliniche;

b) partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica ed i programmi di formazione;

c) indica le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria.

2. Il Collegio di direzione concorre, inoltre, allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa, altresì, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.


3. Nelle aziende ospedaliero universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica.

4. La Giunta regionale definisce, con direttiva vincolante, la composizione e il funzionamento del Collegio di direzione, in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda, prevedendo la partecipazione del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo di cui all'art. 25, dei Direttori di dipartimento di cui all'art. 26 e dei Direttori di presidio di cui all'art. 30 tenendo conto delle peculiarità delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie.

5. La composizione del Collegio di direzione nelle aziende unità sanitarie locali è integrata con la partecipazione dei Direttori dei distretti di cui all'art. 28 afferenti alle stesse.

6. Le modalità di funzionamento, la convocazione periodica, nonché le forme e le modalità delle relazioni tra il Collegio di direzione e gli organi dell'azienda sanitaria regionale sono disciplinate nell'atto aziendale di cui all'art. 10.

7. Ai componenti del Collegio di direzione non spetta alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.



Art. 22.

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è istituito presso ogni azienda sanitaria regionale, con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile, così come previsto dall'art. 3-ter del d.lgs. 502/1992.

2. Il Collegio sindacale, nominato dal Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui due designati dalla Regione ed uno dallo Stato.

3. Presso le aziende ospedaliero universitarie, di cui all'art. 9 è istituito il Collegio sindacale con le attribuzioni di cui all'art. 4, comma 3 del d.lgs. 517/1999. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione, uno designato dall'Università degli Studi di Perugia ed uno designato dallo Stato.

4. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 11/1995, per i casi di incompatibilità di ineleggibilità e di decadenza dei componenti il Collegio sindacale si applicano le norme contenute negli articoli 2399 e 2404 del codice civile.

Art. 23.

Organo di indirizzo delle aziende ospedaliero-universitarie

1. L'organo di indirizzo di cui all'art. 14, comma 2, è unico, per le due aziende ospedaliero-universitarie costituite ai sensi dell'art. 9.

2. L'organo di indirizzo è composto da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, così individuati:

- a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Giunta regionale d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia;
- b) il responsabile della struttura universitaria di coordinamento;
- c) un membro designato dal Rettore in rappresentanza dell'Università degli Studi di Perugia;
- d) due membri designati dalla Giunta regionale.

3. I componenti dell'organo di indirizzo sono scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperte in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Non possono far parte dell'organo di indirizzo né i dipendenti delle aziende né i componenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Non possono essere, altresì indicati quali membri dell'organo d'indirizzo coloro che già godono del trattamento di quiescenza.

4. L'organo di indirizzo determina, nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, le linee di indirizzo dell'attività delle aziende ospedaliero-universitarie al fine di determinare la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale delle aziende ospedaliero-universitarie con la programmazione didattica e scientifica dell'università e ne verifica la corretta attuazione d'intesa con le direzioni generali delle aziende ospedaliero-universitarie.

5. L'organo di indirizzo verifica il raggiungimento degli obiettivi di didattica e di ricerca e vigila sul perseguimento degli stessi in coerenza ed integrazione con le attività assistenziali e di cura delle aziende ospedaliero universitarie di cui all'art. 9.

6. L'organo di indirizzo esprime parere:

- a) sugli atti di programmazione aziendale in riferimento alle attività e alle strutture essenziali all'integrazione dell'assistenza, della didattica e della ricerca;
- b) sull'istituzione, la modifica o la disattivazione di dipartimenti interaziendali, essenziali allo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca. I predetti pareri si intendono favorevoli se non espressi entro trenta giorni dalla richiesta.

7. L'organo di indirizzo verifica la corretta attuazione, da parte delle aziende ospedaliero universitarie, della programmazione regionale e del protocollo d'intesa, riferendo trimestralmente alla Giunta regionale e all'Università degli Studi di Perugia.

8. L'organo di indirizzo si dota di un regolamento interno ed è assistito da una segreteria.

9. L'organo di indirizzo si riunisce di norma una volta al mese. Il Presidente convoca l'organo di indirizzo, lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno.

10. Possono partecipare alle sedute dell'organo d'indirizzo, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale ed il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia o loro delegati per singole sedute o specifici argomenti all'ordine del giorno. I direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, partecipano ai lavori dell'Organo di indirizzo senza diritto di voto.

11. Ai componenti dell'organo di indirizzo non spetta alcun compenso.

Capo II

ORGANISMI TECNICO-CONSULTIVI PRESSO LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

Art. 24.

Consiglio dei sanitari

1. Il Consiglio dei sanitari è organismo elettivo delle aziende unità sanitarie locali con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore sanitario di cui all'art. 25.

2. Il Consiglio dei sanitari esprime parere:

a) sull'atto aziendale di cui all'art. 10, sui piani attuativi aziendali di cui all'art. 37 e sui programmi annuali di attività delle aziende unità sanitarie locali;

b) sulle materie individuate dall'atto aziendale di cui all'art. 10.

3. Il Consiglio dei sanitari può, altresì, essere chiamato ad esprimere il proprio parere a seguito di formale richiesta del Direttore generale di cui all'art. 15 o del Direttore sanitario di cui all'art. 25.

4. I pareri di cui al comma 2, lettere a) e b) sono obbligatori.

5. Il Consiglio dei sanitari è tenuto a rendere il parere entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti o delle richieste, decorsi i quali il parere si intende favorevole. Il Direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal Consiglio dei sanitari.

6. Il Consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni.

7. La Giunta regionale definisce, con direttiva vincolante e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 12 del d.lgs. 502/1992, la composizione, le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio dei sanitari.

8. Ai componenti del Consiglio dei sanitari non spetta alcun compenso.

TITOLO III

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, DIRETTORE SANITARIO
E COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 25.

*Direttore amministrativo, Direttore sanitario
e Coordinatore dei servizi sociali*

1. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario coadiuvano il Direttore generale di cui all'art. 15 nell'esercizio delle sue funzioni; i requisiti e le funzioni loro attribuite sono disciplinate dagli articoli 3 e 3-bis del d.lgs. 502/1992. Non possono essere nominati coloro che godono già del trattamento di quiescenza.

2. I rapporti di lavoro del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono esclusivi e sono regolati da contratti di diritto privato.

3. L'incarico di Direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali è conferito a soggetti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

4. L'incarico di Direttore sanitario delle aziende sanitarie regionali è conferito a un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.



5. Il Direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 9 del d.lgs. 502/1992, ha l'obbligo di produrre, entro diciotto mesi dalla data della nomina, l'attestato di frequenza del corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), pena la decadenza automatica dall'incarico. Il Direttore sanitario, ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 484/1997, ha l'obbligo di produrre, entro diciotto mesi dalla data della nomina, l'attestato di frequenza del corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 dello stesso d.p.r., pena la decadenza automatica dall'incarico.

6. Per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie e sociali di competenza ed ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, comma 3 del d.lgs. 502/1992, il Direttore generale nomina il Coordinatore dei servizi sociali. L'incarico di Coordinatore dei servizi sociali è attribuito a soggetti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento e che abbiano svolto una qualificata attività di direzione in ambito sociale, socio-sanitario o sanitario e che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

Art. 26.

Dipartimento

1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie regionali.

2. Il dipartimento è un'organizzazione integrata di più strutture operative omogenee, affini o complementari che perseguono comuni finalità e sono tra loro interdipendenti pur mantenendo autonomia e responsabilità professionale.

3. Il Direttore di dipartimento è nominato dal Direttore generale di cui all'art. 15, ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. 502/1992.

4. Per l'azienda ospedaliero-universitaria la nomina del Direttore di dipartimento è effettuata dal Direttore generale dell'azienda medesima d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia ai sensi del d.lgs. 517/1999.

5. Le strutture operative che costituiscono i dipartimenti sanitari sono aggregate al fine di garantire risposte assistenziali integrate, tempestive ed efficaci sulla base di regole condivise di comportamento assistenziale, etico e medico-legale.

6. I dipartimenti sanitari, in collaborazione con i distretti sanitari di cui all'art. 27, per quanto concerne le attività territoriali, perseguono la gestione integrata e complessiva dei percorsi di cura, garantendo la presa in carico e la continuità assistenziale, lo sviluppo di comportamenti clinico-assistenziali basati sull'evidenza, la misurazione degli esiti, la gestione del rischio clinico, l'adozione di linee-guida e protocolli diagnostico-terapeutici, la formazione continua, il coinvolgimento e l'informazione del paziente, nonché il coordinamento e l'integrazione delle attività amministrative.

7. L'organizzazione dei dipartimenti è caratterizzata da:

a) attribuzione di risorse e conseguente responsabilità di gestione del Direttore di dipartimento connessa con il loro utilizzo;

b) attribuzione al Direttore di dipartimento di poteri e responsabilità di gestione in ordine alla razionale e corretta programmazione delle attività;

c) condivisione di spazi, professionalità, risorse e tecnologie;

d) appartenenza delle strutture operative ad un unico dipartimento.

8. La Giunta regionale approva direttive vincolanti per fissare i requisiti minimi, i criteri operativi e organizzativi per l'istituzione ed il funzionamento dei dipartimenti.

9. La Giunta regionale può istituire su propria iniziativa Dipartimenti interaziendali, regolandone il funzionamento sulla base del presente articolo.

Art. 27.

Distretto

1. Il distretto è l'articolazione territoriale ed organizzativa della unità sanitaria locale per lo svolgimento delle attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, alle cure e alla riabilitazione, tramite la gestione integrata delle risorse della unità sanitaria locale e degli enti locali.

2. Il distretto ha una dimensione territoriale tale da garantire un'ampia presenza di servizi territoriali e di operatori, in modo da caratterizzarsi come soggetto di negoziazione con la direzione dell'unità sanitaria locale e di interlocuzione con il sistema del governo locale. Il distretto si articola in centri di salute che rappresentano il punto di contatto e di accesso unico del cittadino per tutte le prestazioni sanitarie e sociali che afferiscono al sistema primario delle cure.

3. L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito dal Direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, d'intesa con la conferenza dei sindaci di cui all'art. 13, in armonia con quanto previsto dalla normativa nazionale e nel rispetto dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali). Ciascun distretto, di norma, comprende una popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti, salvo deroga disposta con provvedimento del Direttore generale, d'intesa con la conferenza dei sindaci ed approvata dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale adotta, con proprio atto, linee di indirizzo per la massima integrazione dei servizi sanitari erogati dal distretto e il loro coordinamento e integrazione con gli interventi sociali e promuove l'istituzione di case della salute in cui i diversi servizi trovano una sede comune e un luogo di coordinamento funzionale.

5. Il distretto:

a) gestisce e coordina i servizi ubicati nel territorio di competenza, destinati all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello, assicura l'integrazione degli accessi, dei luoghi e delle attività chiamati a soddisfare i bisogni di salute che richiedono unitariamente l'erogazione di prestazioni sanitarie e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria se delegate dai comuni;

b) organizza l'accesso dei cittadini alle prestazioni e servizi erogati dalle strutture operative a gestione diretta del distretto, nonché dagli ambulatori e dalle strutture ospedaliere e territoriali accreditate;

c) assicura, anche attraverso i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale, un efficace orientamento e controllo della domanda socio-sanitaria attraverso la realizzazione di percorsi sanitari integrati, promuovendo la continuità terapeutica tra i diversi luoghi di trattamento indirizzando e coordinando il ricorso all'assistenza ospedaliera;

d) favorisce e promuove soluzioni organizzative finalizzate al potenziamento delle cure primarie, anche mediante la valorizzazione delle forme di aggregazioni funzionali e territoriali dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di continuità assistenziale, che assicurano la presa in carico della persona e la continuità assistenziale.

6. Il distretto assicura, inoltre:

a) le attività ed i servizi per la tutela della salute mentale;

b) l'attività ed i servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;

c) l'attività ed i servizi per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia, comprensivi dei servizi consultoriali;

d) le attività di cure primarie, comprensive dell'attività specialistica ambulatoriale;

e) le attività di riabilitazione territoriale;

f) le attività socio-sanitarie e socio-assistenziali;


g) le attività ed i servizi rivolti a disabili e anziani;

h) le attività ed i servizi di assistenza domiciliare integrata;

i) l'attività e i servizi per le patologie da HIV;

l) le attività ed i servizi di cure palliative per le patologie in fase terminale;

m) le attività e servizi di cure intermedie.



7. Nel distretto trovano collocazione funzionale le articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale, del dipartimento dipendenze e del dipartimento di prevenzione, con riferimento ai servizi alla persona.

8. Al distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento; il distretto, nell'ambito delle risorse assegnate, è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio della unità sanitaria locale.

Art. 28.

Direttore di distretto

1. L'incarico di Direttore di distretto è attribuito dal Direttore generale di cui all'art. 15 a un dirigente dell'azienda che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore di distretto è esclusivo. L'atto aziendale di cui all'art. 10 definisce le caratteristiche dell'incarico, la durata e i motivi di revoca.

3. Il Direttore di distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il Direttore del distretto, propone il programma delle attività territoriali di cui all'art. 38, supporta la Direzione generale nei rapporti con il Comitato dei sindaci di distretto di cui all'art. 29.

4. Il Direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto dai responsabili dei servizi distrettuali, dai Direttori dei dipartimenti territoriali e da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi stessi. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.

5. Il Direttore di distretto si avvale inoltre di un responsabile per le attività amministrative, di un responsabile del servizio infermieristico e di un responsabile del servizio sociale distrettuale.

6. Il Direttore di distretto convoca, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi, aperta ai cittadini ed alle loro associazioni, per verificare l'andamento degli interventi attuati e per proporre azioni di miglioramento tese al raggiungimento degli obiettivi di salute definiti dalla programmazione distrettuale.

Art. 29.

Comitato dei sindaci di distretto

1. A livello distrettuale è istituito il Comitato dei sindaci di distretto composto da tutti i sindaci dei comuni facenti parte del distretto.

2. Il Comitato dei sindaci di distretto concorre al processo di programmazione e verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal PAT di cui all'art. 38, anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni dei cittadini e dei soggetti impegnati in ambito socio-sanitario.

Art. 30.

Presidi ospedalieri

1. Gli ospedali non costituiti in aziende ospedaliere, dislocati in una unica unità sanitaria locale, sono accorpatisi in un unico presidio.

2. Sono comunque costituiti in presidio ospedaliero autonomo gli ospedali sede di dipartimento per l'emergenza ed urgenza.

3. Ai presidi ospedalieri è attribuita autonomia economico finanziaria, con contabilità analitica separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale.

4. Al presidio ospedaliero sono preposti un dirigente medico ed un dirigente amministrativo come previsto all'art. 4, comma 9 del d.lgs. 502/1992, tra i quali il Direttore generale dell'azienda della unità sanitaria locale individua il Direttore del presidio ospedaliero responsabile della gestione complessiva.

5. Sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale le unità sanitarie locali procedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri secondo una logica di rete e di integrazione con le attività territoriali di distretto. La definizione della suddetta rete dei presidi ospedalieri e dei distretti deve garantire il percorso assistenziale dell'utente preso in carico.

Art. 31.

Dipartimento di prevenzione

1. Il dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell'unità sanitaria locale che trova collocazione funzionale nel distretto quale macrostruttura organizzativa, eroga le prestazioni proprie del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita dei singoli e della collettività, attraverso interventi che possono superare i confini del settore sanitario e coinvolgere l'intera società civile.

2. Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del piano attuativo di cui all'art. 37 ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.

3. Il dipartimento di prevenzione è costituito dalle seguenti macroaree intese come aree di aggregazione funzionale dei servizi afferenti a ciascuna di esse quali:

- a) macroarea di sanità pubblica;
- b) macroarea della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- c) macroarea della sanità pubblica veterinaria;
- d) macroarea della sicurezza alimentare.

4. L'articolazione in macroaree è integrata dalla presenza di un'area professionale della prevenzione, in seno alla quale confluiscono tecnici della prevenzione e assistenti sanitari.

5. Costituiscono obiettivi dell'area professionale della prevenzione di cui al comma 4:

- a) lo sviluppo di autonomia professionale e organizzativa, con piena assunzione di responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi negoziati in seno alla programmazione di budget con i responsabili delle quattro macroaree;
- b) il potenziamento dell'integrazione operativa nella attuazione degli obiettivi condivisi;
- c) la responsabilizzazione nella fase di valutazione degli esiti dei processi di prevenzione attivati nel corso dell'anno.

6. Le macroaree di cui al comma 3 hanno il compito di:

- a) recuperare risorse attraverso il potenziamento del livello di aggregazione tra servizi affini mediante la definizione di obiettivi comuni e integrati;
- b) favorire l'azione di governo nei confronti del sistema delle diverse istituzioni e forze sociali, che svolgono la funzione di portatori di interesse rispetto ai principali determinanti di salute, attraverso una evoluzione del mandato dei servizi che vi confluiscono.

7. Alla macroarea sanità pubblica afferiscono i seguenti servizi:

- a) il Servizio igiene e sanità pubblica;
- b) il Servizio epidemiologia;
- c) il Centro screening.

8. Alla macroarea della prevenzione nei luoghi di lavoro, afferisce il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.


9. Alla macroarea sanità pubblica veterinaria afferiscono i seguenti servizi:

- a) il Servizio veterinario di sanità animale;
- b) il Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

10. Alla macroarea sicurezza alimentare afferiscono i seguenti servizi:

- a) il Servizio di igiene degli alimenti di origine animale;
- b) il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione.

11. La Giunta regionale con direttive vincolanti individua le procedure tecniche ed amministrative per l'accreditamento dei servizi del Dipartimento di prevenzione da parte di un ente certificatore riconosciuto in ambito comunitario.



12. Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), la Regione Umbria, d'intesa con la Regione Marche, provvede a definire le modalità di raccordo funzionale tra i Dipartimenti di prevenzione e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

13. Il raccordo funzionale tra i Dipartimenti di prevenzione e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Umbria è disciplinato dall'art. 4 della legge regionale 9/1998.

Art. 32.

Direttore del dipartimento di prevenzione

1. Il Direttore del dipartimento di prevenzione è nominato dal Direttore generale di cui all'art. 15 tra i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione in relazione alle risorse assegnate ai sensi dell'art. 7-*quater* del d.lgs. 502/1992.

2. Spettano al Direttore del dipartimento di prevenzione le seguenti funzioni:

a) stabilire con la direzione aziendale, nell'ambito della programmazione di budget, le risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi di salute da raggiungere e/o consolidare, con particolare attenzione allo sviluppo di processi integrati;

b) garantire la corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, anche attraverso i piani di attività integrati, negoziati con i coordinatori delle quattro macroaree di cui all'art. 33;

c) rappresentare il dipartimento nei rapporti con la direzione aziendale;

d) promuovere l'attuazione di percorsi di qualità, sia in seno ai singoli servizi che nelle macroaree anche attraverso lo sviluppo e il mantenimento di adeguati percorsi formativi;

e) assicurare il monitoraggio delle attività negoziate anche attraverso la manutenzione costante dei sistemi informativi attivi su scala regionale;

f) garantire l'integrazione del dipartimento con le altre macrostrutture aziendali nonché con i portatori d'interesse, anche attraverso la lettura per la direzione aziendale del contesto epidemiologico;

g) valutare dal punto di vista quantitativo e qualitativo l'attività delle macroaree.

Art. 33.

Coordinamento delle macroaree del dipartimento di prevenzione

1. Per ciascuna delle quattro macroaree il Direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, sentito il Direttore del dipartimento di cui all'art. 32, nomina un coordinatore scelto tra i dirigenti dei servizi che afferiscono alle stesse.

2. Al coordinatore spettano i seguenti compiti:

a) la definizione di piani di attività integrati in occasione della predisposizione della proposta di budget per il dipartimento di prevenzione;

b) la negoziazione dei piani di cui alla lettera a) con l'area professionale della prevenzione;

c) la valutazione dei risultati dei processi integrati al fine di garantire una programmazione inserita in un percorso virtuoso di qualità.

TITOLO V

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

CAPO I

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 34.

Partecipazione alla programmazione

1. Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 502/1992, la Regione promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di pianificazione e programmazione regionale.

2. La Giunta regionale promuove forme di partecipazione e consultazione al processo di programmazione socio-sanitaria in ambito regionale e locale, anche mediante il tavolo di concertazione e partenariato istituzionale e sociale di cui all'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), con i cittadini e le loro organizzazioni, con le organizzazioni sindacali, con gli organismi di volontariato, di promozione sociale, di cooperazione sociale e con gli altri soggetti del Terzo settore.

3. Le aziende sanitarie regionali assicurano la partecipazione dei soggetti di cui al comma 2 al processo di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria in ambito locale.

Art. 35.

Livelli e strumenti di pianificazione e programmazione

1. La pianificazione e la programmazione sanitaria della Regione assicurano, in coerenza con i principi di cui al d.lgs. 502/1992, lo sviluppo dei servizi di prevenzione, dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi sanitari territoriali e la loro integrazione con i servizi di assistenza sociale.

2. Sono strumenti della pianificazione sanitaria a livello regionale:

a) il Piano sanitario regionale di cui all'art. 36 ed i relativi strumenti di attuazione;

b) il Piano regionale della prevenzione.

3. Sono strumenti della programmazione sanitaria a livello regionale il documento regionale annuale di programmazione di cui all'art. 14 della legge regionale 13/2000 e le disposizioni collegate alla manovra di bilancio regionale.

4. Sono strumenti della pianificazione sanitaria a livello locale i piani attuativi delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'art. 37.

5. Sono strumenti della programmazione sanitaria a livello locale:

a) i programmi annuali di attività dei dipartimenti, delle strutture e dei servizi, i progetti operativi annuali;

b) il programma delle attività territoriali di distretto previsto dall'art. 3-*quater*, comma 3 del d.lgs. 502/1992 e dall'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, di cui all'art. 38;

c) il programma delle attività e degli investimenti inserito nel documento di programmazione previsto dall'art. 3 della legge regionale 51/1995.

6. Sono strumenti di valutazione e di monitoraggio della programmazione socio-sanitaria regionale:

a) la relazione sanitaria regionale di cui all'art. 39;

b) la relazione sanitaria aziendale di cui all'art. 40.



Art. 36.

Piano sanitario regionale

1. Il Piano sanitario regionale, elaborato in coerenza con il Piano sanitario nazionale, è lo strumento con il quale la Regione definisce gli obiettivi di salute e di politica sanitaria regionale ed adegua l'organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione attraverso idonei indicatori dello stato di salute della popolazione medesima.

2. Il Piano sanitario regionale definisce i livelli uniformi ed essenziali di assistenza da assicurare su tutto il territorio regionale e contiene le disposizioni generali per la formazione dei piani attuativi di cui all'art. 37.

3. Il Piano sanitario regionale assicura il raccordo con il Piano sociale regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 26/2009, nonché l'integrazione con il Piano regionale integrato per la non autosufficienza di cui all'art. 11 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni).

4. Il Piano sanitario regionale prevede metodologie e strumentazioni atte a consentire il monitoraggio e la verifica d'attuazione dei programmi e dei progetti ivi contenuti.

5. Lo schema di proposta del Piano sanitario regionale è adottato dalla Giunta regionale ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui ai commi 6 e 7 e degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui al comma 8.

6. Lo schema di proposta del Piano sanitario regionale è inviato, per l'acquisizione dei relativi pareri, al CAL di cui all'art. 12, alle Conferenze dei sindaci di cui all'art. 13 e all'Università degli Studi di Perugia. Qualora tali pareri non vengano resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, gli stessi si intendono espressi in senso favorevole.

7. Lo schema di proposta del Piano sanitario regionale, corredato del parere espresso dall'Università degli Studi di Perugia ovvero dell'attestazione della mancata espressione del parere nei termini indicati, viene trasmesso al Ministero della Salute per acquisire il parere relativo alla coerenza dello stesso con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 14 del d.lgs. 502/1992.

8. Lo schema di proposta del Piano sanitario regionale è sottoposto dalla Giunta regionale all'esame del tavolo di concertazione e partenariato istituzionale e sociale di cui all'art. 5 della legge regionale 13/2000.

9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'ultimo dei pareri di cui al presente articolo, adotta la proposta di Piano sanitario regionale da trasmettere al Consiglio regionale corredata dei pareri stessi, unitamente alla documentazione acquisita in sede di concertazione.

10. Il Consiglio regionale approva il Piano sanitario regionale. L'aggiornamento del Piano sanitario regionale, avviene, di norma, con il Documento annuale di programmazione regionale e con le disposizioni collegate alla manovra di bilancio regionale.

11. Fino all'approvazione del nuovo Piano sanitario regionale vigono le disposizioni del Piano precedente.

Art. 37.

Piano attuativo

1. Il Piano attuativo è lo strumento di pianificazione mediante il quale le aziende sanitarie regionali regolano le proprie attività, in attuazione delle linee di indirizzo della programmazione regionale.

2. Il Piano attuativo definisce, in rapporto agli obiettivi determinati ed ai livelli uniformi ed essenziali di assistenza, la programmazione delle attività da svolgere e individua le modalità operative ed organizzative per il perseguimento degli obiettivi stessi.

3. Il Direttore generale di cui all'art. 15 elabora il progetto di Piano attuativo con il supporto del Collegio di direzione di cui all'art. 21, sulla base delle disposizioni della programmazione regionale sanitaria e, limitatamente alle aziende unità sanitarie locali, anche sulla base della programmazione regionale socio-sanitaria.

4. Il progetto di Piano attuativo di cui al comma 3 tiene conto anche delle proposte delle Conferenze dei sindaci di cui all'art. 13, del CAL di cui all'art. 12 nonché dei soggetti di cui all'art. 34, comma 2.

5. Il progetto di Piano attuativo viene trasmesso al Consiglio dei sanitari di cui all'art. 24 per l'acquisizione del relativo parere.

6. Il progetto di Piano attuativo viene adottato dal Direttore generale di cui all'art. 15 e trasmesso alla Conferenza dei sindaci di cui all'art. 13 per le aziende unità sanitarie locali e al CAL di cui all'art. 12 per le aziende ospedaliere, al fine dell'acquisizione dei relativi pareri.

7. Il Direttore generale rielabora il Piano attuativo, sulla base dei pareri acquisiti, e lo trasmette alla Giunta regionale, unitamente agli stessi. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 47, entro quaranta giorni verifica la conformità del Piano attuativo alla programmazione regionale sanitaria e socio-sanitaria. In caso di mancata conformità, la Giunta regionale rinvia la proposta di Piano attuativo al Direttore generale il quale è tenuto a predisporre una nuova proposta che tenga conto dei rilievi espressi.

8. Il Piano attuativo è efficace con l'approvazione della Giunta regionale.

9. Il Piano attuativo ha la durata del Piano sanitario regionale di cui all'art. 36 ed è aggiornato annualmente.

10. Gli aggiornamenti del Piano attuativo si realizzano attraverso i programmi annuali di attività dei dipartimenti, delle strutture e dei servizi, mediante i progetti operativi e, limitatamente alle aziende unità sanitarie locali, mediante il programma delle attività territoriali di cui all'art. 38. Nell'ambito di tali programmi sono definiti gli standard quantitativi e qualitativi, gli indicatori di verifica di cui all'art. 5, comma 5 e le risorse necessarie che tengono conto delle metodiche di budget.

Art. 38.

Programma delle attività territoriali

1. Il programma delle attività territoriali, di seguito denominato PAT, i cui contenuti sono fissati all'art. 3-*quater*, commi 2 e 3 del d.lgs. 502/1992, è lo strumento programmatico del distretto in cui sono definiti i bisogni prioritari e gli interventi di natura sanitaria e socio-sanitaria necessari per affrontarli.

2. Il PAT è basato sulla intersectorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative e contiene:

a) la localizzazione dei servizi e delle strutture afferenti al distretto;

b) la determinazione delle risorse per l'integrazione socio-sanitaria e delle quote rispettivamente a carico dell'unità sanitaria locale e dei comuni.

3. Il PAT si inserisce nel sistema programmatico socio-sanitario e si coordina con quanto previsto dal Piano sociale di Zona di cui alla legge regionale 26/2009 relativamente agli interventi sociali. Costituisce parte integrante del PAT il Programma operativo del Piano regionale integrato per la non autosufficienza di cui all'art. 12 della legge regionale 9/2008.


4. Il PAT, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei sindaci di distretto di cui all'art. 29, è proposto dal Direttore del distretto di cui all'art. 28, e approvato dal Direttore generale di cui all'art. 15 d'intesa, limitatamente alle attività socio-sanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale e locale.

5. Il PAT è aggiornato con cadenza annuale sulla base del processo di valutazione di cui all'art. 5, comma 6 in raccordo con il budget di distretto.

Art. 39.

Relazioni sanitarie

1. Per il miglioramento della qualità del Servizio sanitario regionale, e al fine di definire le strategie dei successivi Piani sanitari regionali, la Giunta regionale predispone, al completamento di ogni ciclo di pianificazione sanitaria regionale, la relazione sanitaria sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dal Piano sanitario regionale, sulla base di un apposito sistema di indicatori individuati dalla Giunta stessa.



2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Conferenza dei sindaci per il parere di cui all'art. 13, comma 6, lettera e) per le aziende unità sanitarie locali e al CAL per le aziende ospedaliere ai sensi dell'art. 12, comma 4.

3. La relazione di cui al comma 1, unitamente ai pareri di cui al comma 2, è trasmessa al Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale trasmette annualmente al Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del d.lgs. 502/1992, una relazione sullo stato di attuazione della programmazione regionale, sui risultati di gestione raggiunti in merito agli obiettivi di salute e sulla spesa prevista per l'anno successivo.

Art. 40.

Relazione sanitaria aziendale annuale

1. La relazione sanitaria aziendale è il documento che attesta i risultati raggiunti annualmente dai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in attuazione del piano attuativo di cui all'art. 37, in considerazione degli obiettivi e degli indicatori di valutazione, previamente definiti dalla Giunta regionale.

2. La relazione sanitaria aziendale è predisposta dai direttori con il supporto del Collegio di direzione di cui all'art. 21, previa acquisizione del parere del Consiglio dei sanitari. La relazione viene trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. La Giunta regionale sulla base della relazione di cui al comma 1 verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore e acquisisce, per le aziende unità sanitarie locali, il parere di cui all'art. 13, comma 6, lettera e) e, per le aziende ospedaliere, nonché per le aziende ospedaliere-universitarie, il parere di cui dell'art. 12, comma 4.

4. La Giunta regionale sulla base della relazione aziendale, predisporre con cadenza annuale una relazione di monitoraggio e valutazione sull'attività dei direttori generali e sullo stato di attuazione della programmazione regionale. La relazione viene trasmessa al Consiglio regionale unitamente ai pareri di cui al comma 3.

Art. 41.

Servizi gestiti in forma associata e aggregata

1. Ciascuna azienda sanitaria regionale può gestire, per conto delle altre, attività di interesse comune, anche di carattere sanitario, previa stipula di apposito accordo e può, altresì, consorzarsi per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività gestionali ed amministrative di interesse comune.

2. I direttori generali delle aziende sanitarie regionali definiscono programmi pluriennali per l'acquisizione, in forma centralizzata di beni e servizi e dispongono, i piani di acquisto annuali di beni e servizi occorrenti per il funzionamento delle aziende sanitarie regionali in funzione degli obiettivi fissati nel programma pluriennale.

3. La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, l'assetto organizzativo, le modalità di gestione e l'individuazione delle attività tecnico-amministrative e sanitarie in cui si esplica la gestione in comune prevista al comma 1.

4. La Giunta regionale emana indirizzi riguardo alla predisposizione di piani aziendali integrati per migliorare l'efficienza energetica delle strutture sanitarie.

Art. 42.

Informazione, partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini

1. Le aziende sanitarie regionali adottano strumenti idonei per l'informazione, per la partecipazione, per la comunicazione e per la trasparenza finalizzati alla conoscibilità degli obiettivi, delle attività e dei servizi erogati dalle stesse. A tal fine, le aziende sanitarie regionali garantiscono uno spazio adeguato all'informazione e all'acquisizione delle valutazioni da parte dei destinatari delle prestazioni, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni dei cittadini e dei malati.

2. I rapporti con le associazioni dei consumatori e utenti e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le cui attività concorrano con le finalità del servizio sanitario regionale, possono essere disciplinati da apposite convenzioni e protocolli di intesa, in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti, al fine di porre in atto azioni in grado di aumentare il livello di coinvolgimento e di partecipazione, nella prospettiva dell'empowerment del cittadino.

3. Ciascuna azienda sanitaria regionale adotta la carta dei servizi e ne assicura adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, nonché in tutte le strutture in cui si svolgono le attività di servizio all'utenza.

4. Ciascuna azienda sanitaria regionale introduce forme di valutazione della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'equità del sistema sanitario coinvolgendo direttamente i cittadini attraverso lo strumento degli audit civici.

Art. 43.

Comitato Etico delle Aziende sanitarie dell'Umbria

1. Il Comitato Etico delle Aziende sanitarie dell'Umbria (CEAS Umbria), già istituito dalla Giunta regionale, è un organismo indipendente che garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano a protocolli di ricerca clinica e che fornisce pubblica garanzia di tale tutela.

2. Il CEAS Umbria si configura come struttura indipendente con assenza di subordinazione gerarchica nei confronti dei soggetti per i quali opera (Regione, Università degli Studi di Perugia, aziende sanitarie pubbliche e private) nel rispetto delle linee guida per la Buona Pratica Clinica.

3. Il CEAS Umbria svolge i compiti di cui alla normativa vigente ed esprime pareri relativamente a:

a) sperimentazioni di farmaci, dispositivi medici, tecniche e metodiche invasive e non, studi osservazionali e/o non interventistici, usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, da attuare nelle strutture del servizio sanitario regionale;

b) aspetti etici riguardanti le attività scientifiche ed assistenziali svolte nelle strutture sanitarie regionali.

4. Il CEAS Umbria promuove iniziative di formazione di operatori sanitari in materia di sperimentazione clinica e di bioetica.

5. Il CEAS Umbria è nominato dalla Giunta regionale, ha sede in Perugia presso la Direzione regionale competente. Il CEAS Umbria si avvale di segreteria tecnico-scientifica qualificata ai sensi della normativa vigente.

Art. 44.

Obbligo di appropriatezza

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15-*decies* del d.lgs. 502/1992, i medici del Servizio sanitario regionale, quando prescrivono medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. I medici di cui al comma 1 che utilizzano il ricettario del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di medicinali rimborsabili dal Servizio medesimo devono osservare le disposizioni legislative vigenti in materia nonché le condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco.

Art. 45.

Organico e ruoli nominativi

1. Il personale dipendente del Servizio sanitario regionale è iscritto nei ruoli nominativi costituiti e gestiti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dalle singole aziende sanitarie regionali cui è conferita la competenza della gestione giuridica ed economica del personale dipendente. Sulla base degli elenchi



nominativi trasmessi dalle singole aziende sanitarie regionali, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede alla pubblicazione dei ruoli nominativi che, assumendo funzione meramente ricognitiva costituiscono la base conoscitiva e statistica per le finalità della programmazione regionale.

2. La copertura dei posti vacanti in organico riferiti alle posizioni funzionali apicali è sottoposta alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale. È, altresì, sottoposta alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, anche in relazione alla eventuale utilizzazione del personale in esubero la copertura dei posti riferiti a tutti i profili e posizioni funzionali del ruolo amministrativo.

Art. 46.

Disciplina degli incarichi

1. In armonia con la normativa nazionale, al personale dipendente delle aziende sanitarie regionali in stato di quiescenza non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studi e ricerca o incarichi professionali altrimenti qualificati, sia da parte dell'amministrazione con la quale ha avuto rapporti di lavoro o impiego, sia da parte delle altre amministrazioni del Servizio sanitario regionale.

Art. 47.

Controllo della Regione

1. La Giunta regionale esercita il controllo sulle aziende sanitarie regionali anche ai sensi dell'art. 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), mediante:

a) la valutazione della conformità e congruità, rispetto alle indicazioni del piano sanitario regionale di cui all'art. 36, alle direttive vincolanti regionali e alle risorse assegnate, dei seguenti atti:

1) bilancio preventivo annuale e relative variazioni;

2) bilancio pluriennale di previsione;

3) bilancio di esercizio;

4) istituzione di nuovi servizi;

5) proposta di copertura delle perdite e per il riequilibrio della situazione economica;

6) dotazione organica complessiva del personale;

7) deliberazioni di programmi di spesa pluriennali, con esclusivo riferimento alle spese di investimento. Non sono considerati impegni pluriennali quelli riferiti a spese il cui impegno non ecceda i dodici mesi;

8) atto aziendale di cui all'art. 10;

9) piano attuativo di cui all'art. 37;

b) l'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo ai sensi della legge 26 aprile 1982, n. 181 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982));

c) la nomina, previa diffida a provvedere entro il termine di trenta giorni, di commissari ad acta per i provvedimenti non adottati entro i termini stabiliti e le modalità prescritte per legge e per atti amministrativi di programmazione generale.

2. Sono soggetti, altresì, al controllo della Giunta regionale i provvedimenti di acquisizione, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende sanitarie regionali di attrezzature sanitarie. La Giunta regionale, con proprio atto, emana linee guida per l'individuazione delle tipologie di attrezzature sanitarie soggette al controllo nonché degli ambiti della valutazione di congruità.

3. Il termine per l'esercizio del controllo sugli atti delle aziende sanitarie regionali è di quaranta giorni dal ricevimento dell'atto ed è interrotto, per una sola volta, a seguito di richiesta di chiarimenti o integrazione della documentazione. Il termine ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla produzione dei chiarimenti richiesti o alla presentazione dei documenti integrativi.

4. Nel caso di mancata pronuncia della Giunta regionale entro il termine di cui al comma 3, l'atto soggetto a controllo si intende approvato.

5. Il termine per l'esercizio del controllo è sospeso dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno, fatte salve le ipotesi di particolare necessità ed urgenza.

6. Le modalità per l'esercizio del controllo sugli atti delle aziende sanitarie regionali sono disciplinate dal regolamento regionale 17 gennaio 2006, n. 1 (Modalità di esercizio del controllo regionale sugli atti delle aziende sanitarie).

7. Il controllo sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, previsto dall'art. 20 della l.r. 5/1997 è esercitato dalla Giunta regionale con le modalità di cui al presente articolo.

8. Gli atti ed i provvedimenti assunti dal Direttore generale per le aziende sanitarie regionali e dal Consiglio d'amministrazione per l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche sono pubblicati nel sito istituzionale dell'azienda sanitaria regionale o dell'Istituto stesso, secondo le modalità e i limiti previsti dall'ordinamento vigente in materia di pubblicità degli atti. Gli atti non soggetti a controllo sono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione nel sito istituzionale, salvo diversa espressa disposizione. L'esecutività degli atti di cui al comma 1, lettera a), è subordinata all'esito positivo del controllo regionale ovvero alla mancata pronuncia della Giunta regionale entro il termine di cui al comma 3.

Capo II

AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTO

Art. 48.

Autorizzazioni sanitarie

1. Le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 8-ter del d.lgs. 502/1992 sono rilasciate alle strutture pubbliche e private della Regione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e del regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2 (Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie).

2. La Giunta regionale stabilisce con norme regolamentari, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal d.p.r. 14 gennaio 1997, i requisiti aggiuntivi finalizzati a garantire la sicurezza delle strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni.

3. Le strutture già autorizzate ed in esercizio ai sensi dell'art. 8-ter del d.lgs. 502/1992 si adeguano ai requisiti aggiuntivi di cui al comma 2 nei tempi e con le modalità stabilite dalle norme regolamentari di cui allo stesso comma.

4. La verifica del possesso e del mantenimento dei suddetti requisiti viene effettuata dalla Giunta regionale che può avvalersi delle apposite strutture delle aziende unità sanitarie locali.

Art. 49.

Accreditamento istituzionale

1. L'accREDITAMENTO istituzionale, di cui all'art. 8-quater del d.lgs. 502/1992, è rilasciato dalla Giunta regionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta e siano in possesso di requisiti ulteriori di qualificazione oltre a quelli previsti per l'autorizzazione.

2. L'accREDITAMENTO istituzionale di cui al comma 1 è rilasciato secondo quanto stabilito dal regolamento regionale 31 luglio 2002, n. 3 (Disciplina in materia di accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie) e dalle altre norme regionali di riferimento, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) coerenza con le scelte della programmazione regionale, sulla base della domanda di salute espressa dalla popolazione di riferimento e del livello di offerta esistente per le varie tipologie di prestazioni;

b) adeguatezza qualitativa e quantitativa delle dotazioni strumentali tecnologiche ed organizzative;



c) equilibrio tra volume di prestazioni erogabili e potenzialità della struttura;

d) congruità delle professionalità presenti con la tipologia delle prestazioni erogabili;

e) presenza di un sistema informativo connesso con quello del Servizio sanitario regionale e conforme alle specifiche regionali;

f) presenza di un idoneo sistema per il controllo ed il miglioramento continuo della qualità;

g) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

TITOLO VI

INDIRIZZI E CRITERI DI FINANZIAMENTO -

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE

CAPO I

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO E FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 50.

Determinazione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario regionale

1. La Giunta regionale, in sede di elaborazione del D.A.P., procede alla stima del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario regionale necessario ad assicurare, per il triennio successivo, i livelli uniformi ed essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza, tenuto conto degli obiettivi di crescita programmati, dell'evoluzione della domanda di salute, dell'andamento dei costi dei fattori produttivi, del programma degli investimenti.

2. La Giunta regionale procede annualmente a:

a) ripartire le risorse disponibili da destinare al Servizio sanitario regionale;

b) emanare direttive per la formazione dei bilanci da parte delle aziende sanitarie regionali e degli enti del Servizio sanitario regionale;

c) individuare, anche in corso di esercizio di bilancio, le misure da porre in essere per assicurare l'equilibrio tra fabbisogno e risorse.

Art. 51.

Finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. La Regione indirizza la gestione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale verso l'obiettivo della massima efficienza ed efficacia, verificando la rispondenza dei risultati di gestione rispetto agli obiettivi programmatici, nell'ambito delle compatibilità economiche generali.

2. La Giunta regionale determina annualmente i costi standard e i fabbisogni standard del Servizio sanitario regionale, tenendo conto, anche delle macroaree dei livelli essenziali di assistenza.

3. La Giunta regionale determina altresì le risorse che, al netto della quota direttamente gestita dalla Regione, sono destinate alle aziende sanitarie regionali e procede alla definizione del fabbisogno standard delle unità sanitarie locali sulla base del costo standard regionale e dei seguenti criteri:

a) popolazione residente nel proprio ambito territoriale, ponderata secondo parametri di natura epidemiologica e demografica e tenendo conto di carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni;

b) quote per funzioni assistenziali da garantire sulla base degli obiettivi della programmazione regionale.

4. Il finanziamento delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie a valere sulle risorse ordinarie destinate al fabbisogno standard regionale avviene mediante:

a) una quota per i servizi da garantire su mandato, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale e per specifiche funzioni assistenziali;

b) una quota per esigenze di didattica e ricerca scientifica.

5. La Giunta regionale determina, per le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario regionale, il finanziamento destinato alle funzioni assistenziali di cui al comma 4, in base al costo standard di produzione del programma di assistenza e determina altresì la remunerazione delle altre attività assistenziali, in base a quanto previsto dall'art. 52.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA REMUNERAZIONE DEGLI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE

Art. 52.

Remunerazione degli erogatori di prestazioni sanitarie

1. La Regione assicura i livelli uniformi ed essenziali di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e dalle aziende ospedaliero-universitarie, nonché dai soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 8-*quater* del d.lgs. 502/1992, nel rispetto degli accordi e dei contratti di cui all'art. 8-*quinqües* del d.lgs. n. 502/1992.

2. Le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza sono finanziariamente a carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l'erogatore privato o pubblico, diverso dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha provveduto all'erogazione è remunerato nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario e dei criteri definiti dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale in relazione all'attuazione della programmazione regionale e tenuto conto delle risorse disponibili, definisce annualmente i volumi programmati di attività corrispondenti al fabbisogno di prestazioni del Servizio sanitario regionale, articolati per tipologie assistenziali, determinando i criteri di remunerazione delle stesse prestazioni con indicazione dell'ammontare globale predefinito di finanziamento e le misure di abbattimento delle tariffe al superamento dei volumi programmati. Tali volumi programmati possono, a seguito di accordi stipulati con altre Regioni, essere previsti anche per le prestazioni rese a cittadini residenti fuori dal territorio regionale. Le aziende sanitarie regionali definiscono annualmente mediante gli accordi di cui al comma 1 i volumi finanziari derivanti dai flussi di mobilità interaziendale.

4. La Giunta regionale con propri atti disciplina le modalità e le procedure per regolare il sistema dei rapporti tra gli erogatori di prestazioni sanitarie, anche in relazione alle disposizioni emanate a livello nazionale circa le modalità di compensazione della mobilità sanitaria interregionale.

Art. 53.

Addebito delle prestazioni ai terzi responsabili

1. Quando le prestazioni sanitarie erogate siano determinate da fatto comportanemente presumibile responsabilità di terzi, le aziende sanitarie regionali esercitano il diritto di rivalersi dei costi delle prestazioni sanitarie rese nell'ambito del Servizio sanitario regionale sui terzi responsabili dei danni, applicando le tariffe vigenti, salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia.

Capo III

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE

Art. 54.

Sistema informativo sanitario regionale

1. Il Sistema informativo sanitario regionale è unitario a livello regionale e comprende dati e informazioni prodotte dai sistemi informativi delle aziende sanitarie e dei soggetti erogatori pubblici e privati accreditati della regione.



2. Il Sistema informativo sanitario regionale:

a) acquisisce i dati e le informazioni per il monitoraggio, la valutazione e la programmazione regionale;

b) diffonde la telemedicina e l'integrazione delle tecnologie biomedicali;

c) fornisce i servizi al cittadino nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento regionale 12 maggio 2006, n. 4 (Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione).

3. Per le finalità di cui al comma 2 il Sistema informativo sanitario regionale:

a) assicura la compatibilità del Sistema informativo sanitario regionale con il Nuovo Sistema Informativo Sanitario nazionale (NSIS);

b) assicura l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi informativi delle aziende sanitarie regionali, delle strutture accreditate, delle farmacie, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei professionisti convenzionati con il Sistema sanitario regionale;

c) consente l'integrazione delle informazioni relative alle attività svolte, ai servizi forniti e ai percorsi di cura garantiti ai cittadini.

4. La Giunta regionale con appositi atti:

a) definisce sulla base degli standard nazionali e internazionali, i requisiti minimi strutturali dei sistemi informativi delle aziende sanitarie regionali e degli enti e soggetti del Servizio sanitario regionale;

b) stabilisce i livelli di informatizzazione per la definizione dei percorsi clinici e organizzativi finalizzati alla continuità di cura e la rilevazione epidemiologica;

c) rileva con progetti specifici interaziendali e in riferimento al singolo cittadino, lo stato di salute e le prestazioni erogate, finalizzate alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;

d) attiva sistemi di valutazione e controllo sui livelli di completezza e qualità dei sistemi informativi, sull'adesione agli standard e alle direttive nazionali e regionali.

TITOLO VII

ANAGRAFE SANITARIA, OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO,
REGISTRI DI PATOLOGIA E MORTALITÀ

Art. 55.

Istituzione dell'Anagrafe sanitaria regionale

1. È istituita l'Anagrafe sanitaria regionale quale anagrafica di riferimento del Servizio sanitario regionale, al fine di permettere l'identificazione univoca all'interno della Regione, degli assistiti, degli assistibili e dei soggetti che abbiano avuto almeno un accesso ad una struttura sanitaria regionale.

2. L'Anagrafe di cui al comma 1 ha la finalità di:

a) gestire in maniera corretta il processo di erogazione delle prestazioni ai cittadini attraverso la condivisione dei dati individuali tra le aziende sanitarie regionali;

b) garantire la funzionalità di servizi avanzati;

c) assicurare un efficace controllo della spesa.

3. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, le modalità di raccolta e trattamento dei dati anagrafici e sanitari dei soggetti di cui al comma 1 nel rispetto e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in modo da garantire la tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 56.

Osservatorio epidemiologico regionale

1. Nell'ambito della competente direzione della Giunta regionale è costituito l'Osservatorio epidemiologico regionale, di seguito denominato Osservatorio, con funzione di osservazione epidemiologica.

2. L'Osservatorio rappresenta una componente fondamentale per orientare l'azione di governo della Giunta regionale e l'attività di pianificazione delle aziende sanitarie regionali, sia nella scelta delle modalità assistenziali, che per effettuare una adeguata valutazione del soddisfacimento dei bisogni di salute emergenti nella popolazione.

3. L'Osservatorio epidemiologico regionale opera nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) ed ha il compito di:

a) promuovere l'istituzione, ai vari livelli del Servizio sanitario regionale, di strumenti di osservazione epidemiologica secondo una metodologia di rilevazione programmata finalizzata a produrre statistiche sanitarie omogenee;

b) raccogliere dai vari livelli del Servizio sanitario regionale dati che riguardano lo stato di salute e la diffusione di malattie nella popolazione;

c) elaborare i dati provenienti dalle aziende sanitarie regionali finalizzati a produrre statistiche sanitarie correnti;

d) fornire le informazioni alle direzioni generali delle aziende sanitarie regionali, finalizzate alla valutazione e al controllo di qualità delle prestazioni sanitarie;

e) acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali, finalizzate anche ad individuare i fattori responsabili della patogenesi delle malattie e le condizioni individuali e ambientali che predispongono all'insorgenza delle stesse;

f) programmare e attuare indagini volte ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di interesse sanitario per il miglioramento degli interventi sanitari;

g) partecipare al Consiglio regionale, alla conferenza dei sindaci, alla struttura di valutazione di cui all'art. 18 nonché ai cittadini ed alle loro associazioni i risultati delle informazioni raccolte.

4. L'Osservatorio, di cui al comma 1, attiva collaborazioni e collegamenti funzionali con i servizi epidemiologici delle aziende sanitarie regionali, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre regioni, con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità e con altri enti e istituzioni interessate.

Art. 57.

Istituzione dei registri regionali di patologia e di mortalità

1. In applicazione del d.lgs. 196/2003, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g) sono istituiti a livello regionale i seguenti registri di patologia:

a) Registro tumori;

b) Registro mesoteliomi;

c) Registro dialisi e trapianto;

d) Registro trapianti d'organo;

e) Registro malattie rare;

f) Registro malformazioni congenite;

g) Registro screening oncologici;

h) Registro diagnosi anatomico-patologiche;

i) Registro sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

l) Registro mortalità.

2. I registri di patologia di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle malattie ivi individuate a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.



3. Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del d.lgs. 196/2003 sono previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

4. Le previsioni del regolamento di cui al comma 3 devono in ogni caso informarsi al principio di necessità di cui all'art. 3 del d.lgs. 196/2003.

TITOLO VIII

INTERVENTO E TRASPORTO SANITARIO

Art. 58.

Gestione del trasporto sanitario

1. Il trasporto sanitario costituisce attività di interesse generale improntata al rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza.

2. Il trasporto sanitario a carico del servizio sanitario regionale è assicurato dalle Aziende sanitarie regionali, avvalendosi di personale e mezzi propri e, ove ciò non sia possibile, secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5. Il servizio di trasporto sanitario regionale può essere effettuato anche tramite mezzi di elisoccorso.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, per trasporto sanitario e prevalentemente sanitario si intende:

a) i servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa;

b) i servizi di trasporto e intervento previsti nei livelli essenziali di assistenza in itinere di personale sanitario o di altro personale adeguatamente formato ed in possesso di un attestato di idoneità rilasciato sulla base della frequenza di uno specifico corso di addestramento, con esame finale. La disciplina e l'organizzazione dei percorsi formativi obbligatori vengono definite in apposito atto di Giunta.

4. Il trasporto sanitario e prevalentemente sanitario è affidato a soggetti autorizzati ed accreditati secondo la disciplina prevista nel regolamento di cui al comma 6, con il seguente ordine di priorità:

a) con convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato, con la Croce Rossa Italiana, con le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo di cui all'art. 1, comma 18 del d.lgs. 502/1992, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute al fine di garantire l'espletamento del servizio di interesse generale. Le convenzioni sono rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici. I soggetti con i quali si stipulano le convenzioni devono essere in regola con le norme sulla contrattazione collettiva nazionale;

b) con contratti a titolo oneroso stipulati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.

5. Il trasporto non prevalentemente sanitario è affidato ai soggetti autorizzati e accreditati secondo la disciplina prevista nel regolamento di cui al comma 6, sulla base di procedure concorsuali in conformità alla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.

6. La Giunta regionale fissa con regolamento i requisiti e gli adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto di cui ai commi 4 e 5, nel rispetto dei principi di diritto europeo in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi. Con norme regolamentari, sono altresì definiti i criteri per l'espletamento delle procedure di cui al comma 4, nel rispetto della normativa statale ed europea e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e di rotazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI ABROGAZIONE

Art. 59.

Soppressione Agenzia Umbria Sanità

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia Umbria Sanità istituita con legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (Istituzione della Agenzia per la integrazione della gestione delle Aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità) è soppressa.

2. Gli organi dell'Agenzia Umbria Sanità in carica al 31 dicembre 2012 continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'adozione del bilancio di esercizio anno 2012 e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Dall'adozione del bilancio il Direttore e il Comitato di direzione decadono.

3. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina il Commissario liquidatore dell'Agenzia Umbria Sanità e ne definisce compiti, poteri, durata e compenso. Nel decreto di nomina sono altresì indicate le condizioni in ragione delle quali la Giunta regionale può revocare l'incarico.

4. Il Commissario liquidatore esercita le proprie funzioni dal giorno successivo alla decadenza degli organi di cui al comma 2.

5. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Umbria Sanità continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla chiusura della liquidazione di cui al comma 7.

6. I procedimenti amministrativi in carico all'Agenzia Umbria Sanità, non conclusi alla data del 1° gennaio 2013, sono portati a compimento del singolo responsabile del procedimento e l'Azienda sanitaria regionale di appartenenza subentra all'Agenzia Umbria Sanità nei rapporti giuridici connessi al procedimento.

7. Il Commissario liquidatore compie tutti gli atti necessari alla liquidazione. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.

8. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale, con l'atto di approvazione del piano di liquidazione dispone anche in ordine alla successione nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione.

Art. 60.

Norme finali e transitorie

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende Unità sanitarie locali istituite ai sensi dell'art. 6 subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende Unità sanitarie locali istituite ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), ivi compresi quelli inerenti i rapporti di lavoro, assumendone i relativi diritti ed obblighi e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, preesistenti.

2. Nelle more della costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia e dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Terni, i rapporti tra il servizio sanitario regionale e l'Università degli Studi di Perugia sono regolati da apposito atto convenzionale.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e le modalità per il subentro di cui al comma 1, con particolare riguardo:

a) alla gestione delle attività e passività pregresse e tutela dei rapporti contrattuali in essere;

b) al patrimonio disponibile e indisponibile;

c) alla gestione del personale;

d) alla gestione delle attività contrattuali in essere;

e) alla gestione transitoria dei servizi di tesoreria;

f) alla contabilità economico-finanziaria e patrimoniale relativa agli anni precedenti.



4. Con atto della Giunta regionale, i beni patrimoniali immobili, ivi compresi quelli da reddito, nonché i beni mobili registrati, delle aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 8 della legge regionale 3/1998, previa ricognizione dei medesimi, sono trasferiti al patrimonio della subentrante azienda unità sanitaria locale, istituita ai sensi dell'art. 6. I provvedimenti regionali di trasferimento costituiscono titolo, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 502/1992, per le conseguenti trascrizioni, registrazioni e voltture e per tutti gli altri atti connessi al trasferimento con esenzione di ogni onere relativo a imposte e tasse.

5. L'incarico dei Direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, nominati ai sensi dell'art. 16, decorre dal 1° gennaio 2013.

6. I Direttori generali delle aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 6 e delle aziende ospedaliere di cui all'art. 8, entro centottanta giorni dalla data di decorrenza dell'incarico, adottano:

- a) il piano attuativo;
- b) il piano degli investimenti e dei finanziamenti;
- c) l'atto aziendale.

7. I Direttori generali, entro centottanta giorni dalla data di costituzione delle aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 6, redigono una situazione patrimoniale di apertura, con riferimento agli elementi dell'attivo e del passivo relativi alla nuova azienda, nonché apposito prospetto di riconciliazione tra le attività e passività recepite e la nuova situazione patrimoniale.

8. Fino alla costituzione del nuovo Collegio sindacale, le relative funzioni sono svolte dal Collegio sindacale dell'azienda Unità sanitaria locale che, tra quelle confluite nella nuova azienda, ha presentato, nell'anno precedente, la maggiore entità di risorse gestite desumibili dal totale del valore della produzione riportato nel bilancio dell'ultimo esercizio approvato.

9. I collegi sindacali delle aziende unità sanitarie locali istituite ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 3/1998 svolgono le residue funzioni di competenza per l'espressione del parere sul bilancio di esercizio anno 2012.

10. In sede di prima applicazione la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano sanitario regionale ai sensi dell'art. 36, comma 9.

11. In sede di prima applicazione le due Conferenze dei Sindaci di cui all'art. 13 esprimono alla Giunta regionale il parere di cui all'art. 6, comma 2, in seduta plenaria, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 13. Le Conferenze sono convocate dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente e sono presiedute dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti. Il parere è reso entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inerzia provvede comunque la Giunta regionale.

12. La Giunta regionale approva il regolamento regionale di cui all'art. 58, comma 6 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 61.

Norma di abrogazione

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale);
- b) la legge regionale 27 marzo 2000, n. 29 (Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419», d'integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
- c) la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale delle Aziende sanitarie regionali);
- d) la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 17 (Istituzione della Agenzia per la integrazione della gestione delle Aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità);

e) la legge regionale 16 maggio 2007, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica) e abrogazione della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Istituzione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES), così come modificata dall'art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4);

f) la legge regionale 24 novembre 2009, n. 23 (Requisiti del direttore amministrativo di Azienda sanitaria regionale).

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono e restano abrogate le seguenti disposizioni legislative:

- a) l'art. 15 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15 (Disciplina del diritto di accesso all'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Umbria);
- b) l'art. 11 della legge regionale 10 luglio 1998, n. 23 (Tutela sanitaria delle attività sportive);
- c) gli articoli 30 e 31 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese);
- d) gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15);
- e) l'art. 46 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali).

Art. 62.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20

1. L'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (*Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale*). — 1. Al CAL sono attribuite, ai sensi della legge regionale in materia di ordinamento del Servizio sanitario regionale, le competenze e le funzioni della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, già istituita con legge regionale 27 marzo 2000, n. 29 (Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419», d'integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).”.

Art. 63.

Decorrenza dell'efficacia e delle abrogazioni delle disposizioni


1. Al fine di assicurare continuità amministrativa tra l'attuale servizio sanitario regionale e quello che si realizza con l'entrata in vigore della presente legge, si opera una selezione dell'efficacia delle disposizioni in essa contenute.

2. Gli articoli 1, 2, 3, 6, 13, commi 1 e 6, lettera h), 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 60 commi 3 e 4 producono effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I restanti articoli della presente legge producono effetti dal 1° gennaio 2013.

4. Gli articoli di cui al comma 2 producono effetti limitatamente agli aspetti afferenti l'immediata attuazione della presente legge, in ordine alla nomina dei direttori generali e alla individuazione delle sedi legali delle aziende unità sanitarie locali.

5. Le abrogazioni disposte dall'art. 61 producono effetti con decorrenza dal 1° gennaio 2013, salvo gli effetti abrogativi immediati derivanti dal contrasto con le disposizioni di cui al comma 2.



TITOLO X

Art. 64.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse destinate annualmente nel bilancio regionale al finanziamento del Servizio sanitario regionale per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono iscritte nel bilancio regionale di previsione in relazione ai provvedimenti statali di riparto delle risorse annualmente previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard con indicazione della loro destinazione in apposita tabella allegata al bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 12 novembre 2012

MARINI

(Omissis).

12R0744

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2012, n. 19.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2011.

(Pubblicata nel Supplemento straordinario al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 51 del 21 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi del Titolo V della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) è approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2011, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza del conto del bilancio 2011

1. Le entrate di competenza tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate extratributarie, da alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2011, ammontano a complessivi

€ 2.647.387.979,50, di cui riscalate € 2.217.034.965,44 e rimaste da riscuotere € 430.353.014,06.

Art. 3.

Spese di competenza del conto del bilancio 2011

1. Le spese di competenza correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2011 ammontano a complessivi € 2.806.737.271,15, di cui pagate € 2.308.351.507,84 e rimaste da pagare € 498.385.763,31.

Art. 4.

Residui attivi e passivi di competenza accertati alla chiusura dell'esercizio 2011

1. I residui attivi e passivi formati nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

- a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate € 430.353.014,06;
- b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate € 498.385.763,31.

Art. 5.

Residui attivi degli esercizi 2010 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011

1. La gestione dei residui attivi degli esercizi 2010 e precedenti, durante l'anno 2011, presenta i seguenti risultati finali:

- a) consistenza al 1° gennaio 2011 € 1.663.036.304,91;
- b) accertamento nel 2011 di maggiori residui attivi € 26.761,65.

2. L'importo complessivo dei risultati finali di cui al comma 1, ammontante a € 1.663.063.066,56, è così articolato:

- a) riscossi durante l'anno 2011 € 599.467.536,35;
- b) eliminati per insussistenza € 2.412.268,65;
- c) rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2011 € 1.061.183.261,56.

Art. 6.

Residui passivi degli esercizi 2010 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011

1. La gestione dei residui passivi degli esercizi 2010 e precedenti, durante l'anno 2011, presenta come risultato finale una consistenza al 1° gennaio 2011 di € 1.508.709.072,22, di cui:

- a) pagati durante l'anno 2011 € 513.934.987,95;
- b) eliminati per insussistenza o prescrizione € 11.449.514,27;
- c) eliminati per perenzione € 3.960.100,99;
- d) rimasti da pagare al 31 dicembre 2011 € 979.364.469,01.

Art. 7.

Situazione amministrativa

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 è determinato nell'importo di € 311.441.058,50, come evidenziato dai seguenti dati:

- a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio € 382.894.931,57;
- b) residui attivi per un totale di € 1.491.536.275,62, di cui:
 - 1) della competenza dell'esercizio 2011 € 430.353.014,06;
 - 2) degli esercizi 2010 e precedenti € 1.061.183.261,56;
- c) residui passivi per un totale di € 1.477.750.232,32, di cui:
 - 1) della competenza dell'esercizio 2011 € 498.385.763,31;
 - 2) degli esercizi 2010 e precedenti € 979.364.469,01;



d) saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 ammontante ad € 396.680.974,87, determinato come somma algebrica delle lettere a), b) e c);

e) somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2012 a norma dell'articolo 82 della legge regionale n. 13/2000, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata, a 708.122.033,37;

f) quote di fondi speciali dell'anno 2011, da utilizzare nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 13/2000, € 0,00;

g) disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2011 € 311.441.058,50, determinato come somma algebrica delle lettere d), e) ed f).

Art. 8.

Conto di tesoreria

1. Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2011 presenta i seguenti dati finali:

- a) fondo di cassa al 1° gennaio 2011 € 388.678.925,57;
- b) riscossioni per un totale di € 2.816.502.501,79, di cui:
 - 1) in conto competenza € 2.217.034.965,44;
 - 2) in conto residui attivi € 599.467.536,35;
- c) pagamenti per un totale di € 2.822.286.495,79, di cui:
 - 1) in conto competenza € 2.308.351.507,84;
 - 2) in conto residui passivi € 513.934.987,95;
- d) fondo di cassa al 31 dicembre 2011 € 382.984.931,57.

Art. 9.

Conto del patrimonio

1. È approvato il conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2011, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

- a) attività:
 - 1) immobilizzazioni € 551.339.362,51
 - 2) attivo circolante € 1.885.048.476,41
 - totale attività € 2.436.387.838,92;
- b) passività:
 - 1) patrimonio netto € 947.511.152,82
 - 2) debiti € 1.483.936.377,14
 - 3) ratei e risconti € 4.940.308,96
 - totale passività € 2.436.387.838,92.

Art. 10.

Conto economico

1. È approvato il conto economico per l'esercizio finanziario 2011, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

- a) proventi della gestione € 1.840.856.798,64;
- b) costi della gestione € 1.867.814.441,84;
- risultato della gestione (a-b) € (26.957.643,20);
- c) proventi da contributi e trasferimenti € 233.523.843,35;
- d) costi della gestione vincolata € 256.918.527,24;
- risultato della gestione vincolata (c-d) € (23.394.683,89);
- risultato della gestione operativa (a-b)+(c-d) € (50.352.327,09);
- e) proventi ed oneri finanziari € (27.470.241,04);
- f) proventi ed oneri straordinaria 10.149.575,44;
- risultato economico dell'esercizio (a-b)+(c-d)+e+f € (67.672.992,69).

Art. 11.

Conto consuntivo del Consiglio regionale

1. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 del Consiglio regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 167 del 24 luglio 2012, espone i seguenti dati riassuntivi finali:


- a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio € 5.061.827,40;
- b) residui attivi per un totale di € 341.910,73; di cui:
 - 1) della competenza dell'esercizio 2011 € 190.910,71
 - 2) degli esercizi 2010 e precedenti € 151.000,02
- c) residui passivi per un totale di € 3.952.401,67; di cui:
 - 1) della competenza dell'esercizio 2011 € 3.376.785,57
 - 2) degli esercizi 2010 e precedenti € 575.616,10
- d) saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 € 1.451.336,46;
- e) avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2011 € 1.451.336,46

Art. 12.

Allegati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84, comma 3 della l.r. 13/2000 al rendiconto generale della Regione Umbria, sono allegati:

- a) la relazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 88 della l.r. 13/2000 (Allegato Q);
- b) il rendiconto degli enti di cui all'articolo 52, comma 4 della l.r. 13/2000 (Allegato R) i cui dati riassuntivi sono esposti nelle Appendici da R1 a R13, di seguito indicate:
 - Appendice R1 - Agenzia Umbria Sanità, istituita con legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (anno 2008);
 - Appendice R2 - Agenzia Umbria Sanità, (anno 2009);
 - Appendice R3 - Agenzia Umbria Sanità, (anno 2010);
 - Appendice R4 - Centro Studi Giuridici e Politici, istituito con legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (anno 2010);
 - Appendice R5 - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Terni, istituita con legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (anno 2010);
 - Appendice R6 - Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV), istituito con legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (anno 2011);
 - Appendice R7 - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA), istituita con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (anno 2011);
 - Appendice R8 - Agenzia di promozione turistica dell'Umbria (APT), istituita con legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (anno 2011);
 - Appendice R9 - Agenzia per il diritto allo studio universitario, istituita con legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 (anno 2011);
 - Appendice R10 - Agenzia Umbria Ricerche, istituita con legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (anno 2011);
 - Appendice R11 - Centro Studi Giuridici e Politici, istituito con legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (anno 2011);
 - Appendice R12 - Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (anno 2011);
 - Appendice R13 - Centro per le pari opportunità tra uomo e donna, istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 (anno 2011);
- c) i bilanci di esercizio delle società a partecipazione finanziaria della Regione, di cui all'articolo 52, comma 5 della l.r. 13/2000 (Allegato R) i cui dati riassuntivi sono esposti nelle appendici da RA1 a RA26, di seguito indicate:
 - RA1) Oleificio Coop. Intercomunale di Lugnano in Teverina Società Cooperativa Agricola (anno 2009);
 - RA2) Azienda Silvo Pastorale di Valle Oblita Società Cooperativa Agricola (anno 2010);



- RA3) Cooperativa Oleificio Pozzuolese Società Cooperativa Agricola Castiglione del Lago (anno 2010);
 - RA4) Cantina Monrubio Società Cooperativa Agricola in Castel Viscardo (anno 2010);
 - RA5) C.A.M.A.U.L. Cooperativa Agricola Montana Alta Umbria Latte in Fossato di Vico (anno 2010);
 - RA6) Cooperativa Oleificio coltivatori diretti di Guardea Società Cooperativa Agricola (anno 2011);
 - RA7) Frantoio Sociale Intercomunale di Arrone Società Cooperativa Agricola in Montefranco (anno 2011);
 - RA8) Oleificio coltivatori diretti di Amelia Società Cooperativa Agricola (anno 2011);
 - RA9) Oleificio cooperativo il progresso Società Cooperativa agricola in Panicle (anno 2011);
 - RA10) Oleificio Coop. Intercomunale di Lugnano in Teverina Società Cooperativa Agricola (anno 2011);
 - RA11) Terre del Carpine Società Cooperativa Agricola in Magione (anno 2011);
 - RA12) Oleificio cooperativo tra produttori agricoli Società Cooperativa Agricola in Castel Ritaldi (anno 2011);
 - RA13) Cantina Monrubio Società Cooperativa Agricola in Castel Viscardo (anno 2011);
 - RA14) Cooperativa Oleificio Montecchio C.O.M. Società Cooperativa Agricola (anno 2011);
 - RA15) Spoleto Ducale Casale Triocco Società Cooperativa Agricola in Spoleto (anno 2011);
 - RA16) Cooperativa olivicola coltivatori diretti Società Cooperativa Agricola in Penna in Teverina (anno 2011);
 - RA17) Gruppo Grifo Latte Società Cooperativa Agricola in Ponte S. Giovanni (PG) (anno 2011);
 - RA18) Gruppo Agricooper Società Cooperativa Agricola (anno 2011);
 - RA19) Gruppo Cooperative Agricole di Trevi (anno 2011);
 - RA20) Molini popolari riuniti Società Cooperativa Agricola in Ellera (anno 2011);
 - RA21) Centro Agricolo Zootecnico Società Cooperativa Agricola in Petrognano - Spoleto (anno 2011);
 - RA22) Cooperative Riunite del Puglia Società Agricola Cooperativa (anno 2011);
 - RA23) Società Agricola Cooperativa Unione Lavoratori Agricoli in Compignano - Marsciano (anno 2011);
 - RA24) Frantoio di Spello UCCD Società Cooperativa Agricola (anno 2011);
 - RA25) Cooperativa Frantoio Sociale Il Molinetto Società Cooperativa Agricola in Lugnano in Teverina (anno 2010);
 - RA26) Cooperativa Frantoio Sociale Il Molinetto Società Cooperativa Agricola in Lugnano in Teverina (anno 2011);
 - RB) Webred Spa (anno 2011);
 - RC) Azienda vivaistica regionale Umbraflor Srl (anno 2011);
 - RD) Umbria TPL e mobilità Spa (anno 2011);
 - RE) Umbria innovazione Scarl (anno 2011);
 - RF) Umbria Servizi Innovativi Spa (anno 2011);
 - RG) Centralcom Spa (anno 2011);
 - RH) Sviluppumbria Spa (anno 2011);
 - RI) Gepafin Spa (anno 2011);
- d) la relazione del Collegio dei revisori (Allegato S);
- e) il prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, previsto dall'articolo 77-*quater*, comma 11 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 2, comma 1 del DM MEF 23 dicembre 2009, n. 38666 (Allegato T).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 15 novembre 2012

MARINI

(Omissis).

12R0745

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2012, n. 52.

Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne), Modifiche all'art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all'art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Abruzzo n. 58 del 7 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 4 della L.R. 26/2012

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini) è sostituita dalla seguente:

«a) da dodici componenti, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi, scelti da un Elenco formato da cittadini aventi i requisiti per l'elezione alla carica di consigliere regionale e aventi titoli o esperienza in campo giuridico, sociale, della comunicazione o dei settori di attinenza della presente legge. La scelta dei nominativi inseriti nell'Elenco garantisce comunque che almeno un terzo degli eletti sia individuato tra quelli designati da associazioni sindacali, datoriali, professionali, in modo da assicurare un'equilibrata presenza delle diverse competenze e professionalità».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 della L.R. 26/2012

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 26/2012 è sostituito dal seguente:

«2. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti residenti fuori sede spetta il rimborso delle spese di viaggio, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dalla sede di residenza».



2. Il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 26/2012 è sostituito dal seguente:

«3. Per la partecipazione in rappresentanza della Commissione ad incontri, convegni e seminari, in località diverse dal luogo in cui ha sede la Commissione, sia in Italia che all'estero, spetta ai componenti l'Ufficio di Presidenza, o ai loro delegati, il rimborso delle spese di viaggio nella misura di cui al comma 2 e di quelle di soggiorno nella misura prevista per i dirigenti regionali».

Art. 3.

Integrazione all'art. 10 della L.R. 26/2012

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 26/2012 è inserito il seguente:

«2-bis. La Commissione eletta in sede di prima applicazione della presente legge ha durata fino alla metà della legislatura successiva a quella della sua elezione; nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento della nuova Commissione, la Commissione resta in carica in regime di *prorogatio*».

Art. 4.

Modifiche all'art. 63 della L.R. n. 1/2012

1. Al comma 2, dell'art. 63, della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) le parole «31 ottobre 2012» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2012».

2. I commi da 3 a 14 dell'art. 63 della legge regionale n. 1/2012 trovano applicazione dal 1° gennaio 2013.

Art. 5.

Modifica all'art. 6 della L.R. n. 32/1997

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) le parole «31 dicembre di ogni anno» sono sostituite con le parole: «31 gennaio dell'anno successivo».

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per gli anni 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con le risorse già stanziare e disponibili nell'unità previsionale di base (UPB) 01.01.006 «Spese per il funzionamento di organi consultivi», nei termini e secondo le modalità stabilite dall'art. 9 della legge regionale 26/2012.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 ottobre 2012

CHIODI

12R0725

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2012, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 31 del 15 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1

1. All'art. 5 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 è soppresso il seguente periodo: «Essi sono tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola sci ed a rispettare gli altri adempimenti relativi alla tutela della professione.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'esercizio temporaneo ed occasionale dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.


Campobasso, 13 dicembre 2012

IORIO

12R0761

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale	€ 300,00
- semestrale	€ 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale	€ 86,00
- semestrale	€ 55,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI


Abbonamento annuo € 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 1 1 2 *

€ 5,00

